

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 20 luglio 2007

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: www.gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 15 maggio 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Corriolo pag. 3

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 9 luglio 2007.

Bando relativo all'art. 4, comma 1, lettera a) - Interventi per la qualificazione del settore vitivinicolo - della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Proroga del termine di presentazione della documentazione . pag. 4

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 14 maggio 2007.

Scorrimento della graduatoria dei progetti I.F.T.S., progetto integrato territoriale n. 35 "Catania città metropolitana", presentati a valere sulla misura 3.07, azione A), ammissione a finanziamento di n. 1 progetto I.F.T.S. ed impegno di somma per la realizzazione dello stesso pag. 4

DECRETO 4 luglio 2007.

Modifica del decreto 17 gennaio 2007, concernente approvazione delle graduatorie di cui all'avviso pubblico "Interventi nel settore dell'edilizia scolastica" per l'assegnazione di contributi a favore degli enti locali obbligati per l'esecuzione di interventi negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. pag. 6

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 17 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Nuova Agricoltura, con sede in Marsala, e nomina dei commissari liquidatori pag. 9

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 5 luglio 2007.

Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e relative disposizioni pag. 9

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 21 maggio 2007.

Impegno di somma per la copertura finanziaria dei progetti di cui all'allegato D del decreto 15 marzo 2006, concernente ammissione a finanziamento di progetti approvati nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2006 ricadenti negli obiettivi Diritto/dovere alla formazione, Formazione continua e permanente, Formazione ambiti speciali, Apprendistato pag. 19

DECRETO 28 giugno 2007.

Approvazione del piano di riparto dei fondi stanziati con la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, in favore dei comuni per l'istituzione e la gestione di cantieri di servizi pag. 20

Assessorato della sanità

DECRETO 31 maggio 2007.

Adozione del protocollo RS-PVA quale strumento ordinario di valutazione, secondo criteri di appropriatezza, dei ricoveri per acuti effettuati nelle strutture ospedaliere della Regione siciliana. pag. 22

DECRETO 11 luglio 2007.

Obbligo di vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo nelle zone a rischio. . pag. 22

DECRETO 12 luglio 2007.

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12. pag. 25

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 13 giugno 2007.

Rettifica del decreto 13 aprile 2007, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Lascari pag. 27

DECRETO 13 giugno 2007.

Deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione di una strada nel comune di Rometta Marea pag. 35

DECRETO 14 giugno 2007.

Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un padiglione all'interno dell'Azienda ospedaliera Cervello nel comune di Palermo pag. 37

DECRETO 15 giugno 2007.

Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Falcone pag. 39

DECRETO 25 giugno 2007.

Approvazione del progetto relativo alla sistemazione di un'area a verde attrezzato nel territorio del comune di Solarino pag. 52

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Presidenza:**

Costituzione del Comitato regionale per le comunicazioni pag. 53

Modifica del decreto presidenziale 21 marzo 2007, concernente approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque pag. 53

Modifica dell'ordinanza 3 marzo 2005, concernente approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nel territorio del comune di Messina pag. 53

Voltura dell'ordinanza commissariale 23 dicembre 2005 in favore della ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., con sede in Favara pag. 53

Modifica dell'ordinanza 27 dicembre 2004, relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti ed autorizzazione alla ditta Casesa Vincenzo, con sede in Palermo, per il relativo esercizio dell'attività pag. 54

Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale della rubrica lavori pubblici pag. 54

Provvedimenti concernenti giudizio positivo di compatibilità ambientale a progetti relativi a centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti pag. 54

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:

Revoca del riconoscimento concesso all'organizzazione di produttori O.P. Risorgimento società cooperativa a r.l., con sede in Scicli, e cancellazione della stessa dal relativo elenco regionale pag. 55

Proroga del termine per la presentazione delle domande relative alle conferme di impegni assunti ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92, del regolamento CE n. 1257/99, misura F, e del bando relativo all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. pag. 55

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

Sostituzione di un componente della commissione di valutazione dei progetti di cui all'avviso pubblico per la costituzione del polo formativo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) 2006/2007 per il settore "Nuove tecnologie produttive in settori specifici di rilevanza locale". pag. 55

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:

Rettifica del cognome e della data di nascita del commissario liquidatore della cooperativa Gardenia, con sede in Agrigento pag. 55

Rinnovo del comitato di coordinamento dello sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese della Regione siciliana pag. 56

Assessorato dell'industria:

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica pag. 56

Permesso di ricerca di acque termominerali denominato "La Bollente" alla società Termeolie s.r.l., con sede in Palermo pag. 56

Nomina di un componente del comitato consultivo industria pag. 56

Rettifica del decreto 21 maggio 2007, concernente nomina di un componente del comitato consultivo industria. pag. 57

Assessorato dei lavori pubblici:

Approvazione dell'indennità di espropriazione di immobili colpiti da movimento franoso siti nel comune di Agrigento pag. 57

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:

Sostituzione di componenti del gruppo tecnico previsto dal "protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato", istituito con decreto 19 gennaio 2005 pag. 57

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Caltanissetta pag. 57

Provvedimenti concernenti revoca di finanziamenti di progetti di cui alle misure 3.02, 3.09 e 3.10 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 pag. 57

Assessorato della sanità:

Costituzione della Commissione regionale per l'elaborazione, revisione e aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana pag. 58

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. pag. 58

Approvazione del comitato etico dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O., ai fini dell'inclusione nel registro nazionale dell'OsSC pag. 58

Comunicato relativo all'integrazione dell'elenco delle strutture ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo pag. 58

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Concessione di un contributo alla Provincia regionale di Trapani per la realizzazione di un intervento in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.11 . . . pag. 59

Autorizzazione alla ditta Olii Tomasello s.r.l. per la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nello stabilimento di Termini Imerese. . . pag. 59

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:

Adozione del piano regionale di propaganda turistica 2007. pag. 59

CIRCOLARI**Assessorato del bilancio e delle finanze**

CIRCOLARE 3 luglio 2007, n. 9.

Variazioni al quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007.

pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO**Assessorato dei lavori pubblici**

DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2007.

Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2007.

Nuovo elenco prezzi unitari per la redazione di progetti di cantieri di lavoro, di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 novembre 2006.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 15 maggio 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Corriolo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica";

Vista la deliberazione n. 147 del 24 aprile 2007 della Giunta regionale con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 24700 del 30 marzo 2007, è stato approvato, previo parere della conferenza programmatica del 19 dicembre 2006, il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del torrente Corriolo;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del torrente Corriolo, che interessa il territorio dei comuni di:

— Fiumedinisi, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela della provincia di Messina.

Fanno parte integrante del piano:

Relazione PAI del torrente Corriolo contenente i seguenti allegati:

— carte tematiche in scala 1:50.000:

- carta dell'uso del suolo (n. 1 tavola);
- carta litologica (n. 1 tavola);

— carte tematiche in scala 1:10.000:

- carte dei dissesti (n. 8 tavole);
- carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (n. 8 tavole);

— carta della pericolosità idraulica (n. 2 tavole: n. 05, 06);

— verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - servizio 4°, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 maggio 2007.

CUFFARO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 4, l'ufficio del Genio civile di Messina, la Provincia regionale di Messina ed i comuni elencati all'art. 1.

(2007.26.1905)105

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 luglio 2007.

Bando relativo all'art. 4, comma 1, lettera a) - Interventi per la qualificazione del settore vitivinicolo - della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Proroga del termine di presentazione della documentazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, di approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

Visto il regolamento CE n. 1257/99 del 17 maggio 1999, riguardante interventi a sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il piano di sviluppo rurale regionale predisposto dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2001) 135 del 23 gennaio 2001;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 4, comma 1, lettera a) - Interventi per la qualificazione del settore vitivinicolo;

Visto il bando relativo all'art. 4, comma 1, lettera a), della predetta legge regionale n. 19/2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile 2006;

Visto il decreto n. 714 del 2 maggio 2007, registrato presso la ragioneria centrale con visto n. 364 del 3 maggio 2007 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 18 maggio 2007, relativo all'approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili al finanziamento di cui al summenzionato bando;

Visto l'art. 2 del predetto decreto n. 714 del 2 maggio 2007, che dispone che entro sessanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana devono pervenire le documentazioni elencate all'art. 5 del bando, dal punto 1 al punto 13, pena l'archiviazione definitiva dell'istanza;

Viste le numerose richieste di proroga del suddetto termine di scadenza del 17 luglio 2007, per la presentazione dei predetti documenti al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vista la nota AG.E.A. prot. n. ACIU.2007.507 del 5 luglio 2007, che comunica che il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle conferme di impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000/2006) è ulteriormente prorogato al 22 luglio 2007;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

L'art. 2 del decreto n. 714 del 2 maggio 2007 è così parzialmente modificato: Il termine entro cui i titolari

delle domande inserite nella graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento, di cui all'elenco allegato al decreto n. 714 del 2 maggio 2007, dovranno far pervenire la documentazione elencata all'art. 5 del bando, dal punto 1 al punto 13, pena archiviazione definitiva dell'istanza, al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, è prorogato al 31 luglio 2007.

Art. 2

L'art. 3 del decreto n. 714 del 2 maggio 2007 è così parzialmente modificato: Il termine di presentazione obbligatoria delle istanze su base informatica è prorogato al 22 luglio 2007, su copia cartacea è prorogato al 31 luglio 2007.

Palermo, 9 luglio 2007.

MORALE

(2007.28.2023)003*

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 maggio 2007.

Scorrimonto della graduatoria dei progetti I.F.T.S., progetto integrato territoriale n. 35 "Catania città metropolitana", presentati a valere sulla misura 3.07, azione A), ammissione a finanziamento di n. 1 progetto I.F.T.S. ed impegno di somma per la realizzazione dello stesso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011, approvato dalla Commissione europea con decisione CE C(2004) 5184, adottato con deliberazione n. 23 del 26 gennaio 2005 dalla Giunta regionale;

Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149/2001, modificata con successive deliberazioni e, in ultimo, con deliberazione n. 364 del 28 settembre 2006, ed in particolare la misura 3.07 "Promozione di un'offerta adeguata di formazione superiore universitaria";

Vista la circolare n. 5/2003 del 5 febbraio 2003 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, servizio bilancio, disciplinante, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, tra l'altro, le modalità di iscrizione dei fondi P.O.R. Sicilia;

Visto l'avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso azioni pubbliche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 29 dell'8 luglio 2005, in particolare l'art. 2, relativo

all'oggetto, e l'art. 3, che individua le risorse finanziarie destinate, per ciascuna misura e/o sottomisura e per ciascun P.I.T. nell'allegato "C" dello stesso avviso;

Vista la legge regionale dell'8 febbraio 2007, n. 3, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

Visto il decreto n. 365 del 6 aprile 2007 dell'Assessore regionale per il bilancio e tesoro - Ragioneria generale, con il quale è stata introdotta la variazione in bilancio quale riproduzione di economie realizzate nell'anno 2006, sul cap. 373329 per l'esercizio finanziario 2007, "Interventi per la realizzazione della misura 3.07 Formazione superiore e universitaria", pari ad € 19.758.481,48;

Visto il decreto n. 520/XIV del 5 giugno 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria progetti I.F.T.S. P.I.T. n. 35 "Catania città metropolitana" presentati a valere sulla misura 3.07, az. A) I.F.T.S. ed ammessi a valutazione;

Visto il decreto n. 722/XIV del 31 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2006, reg. 1, fg. 220, con il quale sono stati ammessi a finanziamento n. 11 progetti I.F.T.S. - P.I.T. n. 35 "Catania città metropolitana", identificati con i codici dal n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0299 al n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0309, per un importo complessivo di € 2.244.478,56, presentati a valere sulla misura 3.07, az. A) I.F.T.S., di cui all'allegato n. 1;

Visto il decreto n. 900/XIV del 16 ottobre 2006, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2006, reg. n. 1, fg. n. 257, con il quale si è rettificata la sede dei progetti codificati con i nn. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0309 e 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0307;

Vista la nota prot. n. 5026/A22 del 31 ottobre 2006, del liceo ginnasio statale Mario Cutelli di Catania relativa al progetto, valutato con un punteggio di 79,50, per un importo di € 206.582,76 inserito in ordine di graduatoria al 12° posto nel decreto n. 520/XIV del 5 giugno 2006, successivo ai n. 11 progetti I.F.T.S. P.I.T. n. 35 "Catania città metropolitana" già ammessi a finanziamento con decreto n. 722/XIV del 31 luglio 2006, con la quale si chiede l'ammissione a finanziamento del progetto per un importo pari ad € 159.521,44, concorrendo alla copertura del costo complessivo dello stesso con finanziamento privato di € 47.061,32;

Considerato di poter accogliere la richiesta pervenuta al fine di coprire totalmente le risorse stanziare nell'avviso per il P.I.T. 35;

Vista la nota prot. n. 527 del 20 febbraio 2007, con la quale questo dipartimento ha accolto la richiesta dell'istituzione scolastica di potere procedere al finanziamento per un importo pari ad € 159.521,44;

Vista la nota prot. n. 530 del 20 febbraio 2007, con la quale si richiede all'area affari generali - U.O.II la codifica P.O.R. per il progetto;

Vista la nota prot. n. 1901 del 21 febbraio 2007 dell'area affari generali - U.O.II, con la quale viene trasmessa la codifica del progetto P.I.T. ammesso a finanziamento, al quale viene attribuito il codice n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0357;

Considerato che, con il finanziamento previsto nell'allegato "C2" del suddetto avviso pubblico multiasse e multimisura per il P.I.T. 35 "Catania città metropolitana", pari ad € 2.404.000,00, di cui rimane una cifra residua, sui progetti già finanziati della graduatoria, pari ad € 159.521,44, è possibile finanziare n. 1 progetti I.F.T.S., per il quale l'istituzione scolastica ed il partenariato con-

tribuirà alla copertura per il costo complessivo di € 206.582,76 con un cofinanziamento pari ad € 47.061,32;

Ritenuto, inoltre, di dovere procedere contestualmente all'ammissione a finanziamento del suddetto progetto per un importo di € 159.521,44 a carico della misura 3.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Ritenuto di dovere contestualmente impegnare sul cap. 373329, es. fin. 2007, "Interventi per la realizzazione della misura 3.07 Formazione superiore e universitaria", la somma di € 159.521,44, per la realizzazione del progetto indicato nell'allegato n. 1;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, è ammesso lo scorrimento della graduatoria dei progetti I.F.T.S. P.I.T. (Progetti integrati territoriali) n. 35 "Catania città metropolitana", già approvata con decreto n. 520/XIV del 5 giugno 2006, presentati a valere sulla misura 3.07, az. A), per il progetto posizionato al 12° posto con il punteggio di 79,50 della stessa graduatoria.

Art. 2

In conformità alla premessa, è ammesso a finanziamento n. 1 progetto I.F.T.S., posizionato al 12° posto con il punteggio di 79,50, della graduatoria P.I.T. 35 "Catania città metropolitana", secondo il disposto dell'art. 1, per l'importo di € 159.521,44, a carico della misura 3.07, az. A);

Art. 3

La copertura finanziaria della somma complessiva graverà sulla disponibilità dei fondi della misura 3.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 sul cap. 373329, es. fin. 2007.

Art. 4

Per quanto in premessa indicato, è impegnata sul cap. 373329, es. fin. 2007, "Interventi per la realizzazione della misura 3.07 Formazione superiore e universitaria" la somma di € 159.521,44, in favore dell'istituzione scolastica individuata dal codice n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/357, nell'elenco allegato che fa parte integrante dello stesso decreto.

Art. 5

Al pagamento della suddetta somma si provvederà tramite mandato diretto intestato all'istituzione scolastica beneficiaria del finanziamento per la realizzazione del corso P.I.T.-I.F.T.S. individuato nell'allegato 1.

Art. 6

Le modalità di realizzazione dei progetti sono quelle previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento nonché dalla circolare recante "Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.)".

L'avvio delle attività progettuali è subordinato ad apposita autorizzazione da parte del dipartimento regionale pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione e sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi della legge regionale n. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000/2006 [sicilia.it e sul sito ufficiale della Regione siciliana \[www.regione.sicilia.it\]\(http://www.regione.sicilia.it\).](http://www.euroinfo-</p>
</div>
<div data-bbox=)

Palermo, 14 maggio 2007.

MONTEROSSO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 giugno 2007, reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 101.

Allegato n. 1

P.O.R. SICILIA - MISURA 3.07, AZ. A) I.F.T.S. 2005/2006 - P.I.T. 35 - PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

N.	Codifica	Punteggio	N. prog. /prot.	Amb. terr.	Scuola (soggetto gestore)	Figura professionale	Costo complessivo (euro)	Finanziamento privato (euro)	Finanziamento P.O.R. (euro)
1	1999.IT.16.1.PO.011/ 3.07/9.2.14/0357	79,50	61-137	CT	Liceo classico "Mario Cutelli" Via Firenze, 202 95128 Catania	Tecnico superiore per le applicazioni informatiche nel campo del censimento e gestione dei BB.CC.AA.NN.	206.582,76	47.061,32	159.521,44

(2007.28.2019)101*

DECRETO 4 luglio 2007.

Modifica del decreto 17 gennaio 2007, concernente approvazione delle graduatorie di cui all'avviso pubblico "Interventi nel settore dell'edilizia scolastica" per l'assegnazione di contributi a favore degli enti locali obbligati per l'esecuzione di interventi negli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, recante "Interventi nel settore dell'edilizia scolastica ed universitaria";

Vista la legge n. 109/94, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 7/2002 e dalla legge regionale n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 739 del 24 novembre 2005, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico, avente come oggetto "Interventi nel settore dell'edilizia scolastica", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 2 dicembre 2005, finalizzato all'elaborazione di tre programmi regionali di finanziamento, rispettivamente riguardanti l'attuazione di interventi riconducibili ai tre capitoli di spesa del bilancio regionale (esercizio finanziario 2005) di seguito meglio specificati:

- capitolo 772023 - € 13.500.000,00;
- capitolo 772024 - € 7.500.000,00;
- capitolo 772025 - € 7.500.000,00;

Visto il decreto n. 149/XV del 22 febbraio 2006, con il quale il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico è stato riaperto e fissato entro e non oltre il 27 marzo 2006;

Visto il decreto n. 13/XV del 17 gennaio 2007, con il quale, per il conseguimento delle finalità del suddetto avviso pubblico, sono state approvate le graduatorie di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, facenti parte integrante del predetto decreto, riguardanti l'attuazione di interventi di edilizia scolastica riconducibili ai 3 capitoli di spesa del bilancio regionale: capitoli 772023, 772024 e 772025;

Visti i ricorsi al T.A.R. Sicilia proposti dal comune di Vittoria, avverso l'esclusione dei sottoriportati interventi dalle pertinenti graduatorie dei progetti ammessi, notificati all'Avvocatura dello Stato di Palermo in data 2 aprile 2007 e trasmessi dalla stessa, al dipartimento regionale pubblica istruzione, con le note prot. n. 17530 del 5 aprile 2007, cont. n. 3431/2007, per il progetto relativo all'intervento denominato "Adeguamento degli edifici scolastici comunali alle vigenti norme in materia di sicurezza e risparmio energetico, sistema di allarme pericolo, impianto di altoparlante plesso scuola media Vittoria Colonna" dell'importo complessivo di € 71.146,14, capitolo 772024, e prot. n. 17511 del 5 aprile 2007, cont. n. 3432/2007, per il progetto relativo all'intervento denominato "Adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e risparmio energetico della scuola elementare e materna G. Rodari", dell'importo complessivo di € 293.635,37, capitolo 772023;

Viste le ordinanze n. 1156/2007 Reg. dell'8 maggio 2007 e n. 1204/2007 Reg. del 28 maggio 2007, con le quali il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, accoglie le domande di sospensione dell'esecuzione del decreto n. 13/XV del 17 gennaio 2007 a seguito dei ricorsi n. 799/2007 e n. 906/2007 proposti dal comune di Vittoria;

Viste le note n. 27398 del 5 giugno 2007, cont. n. 3432/2007 e n. 27780 del 7 giugno 2007, cont. n. 3431/2007, con le quali l'Avvocatura dello Stato comunica che non è possibile proporre alcuna utile impugnazione avverso le predette ordinanze di sospensione del T.A.R. essendo stata l'esclusione dell'ente ricorrente, dai benefici dell'avviso pubblico, determinata da un mero errore materiale del comune nella trasmissione degli atti;

Ritenuto, a seguito delle predette ordinanze di sospensione, di dovere procedere al riesame degli atti inerenti il provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, di potere riammettere nelle specifiche graduatorie, gli interventi richiesti dal comune di Vittoria ed in particolare, a modifica e integrazione del decreto n. 13/XV del 17 gennaio 2007, di dovere:

— includere il progetto, relativo all'intervento denominato "Adeguamento degli edifici scolastici comunali

alle vigenti norme in materia di sicurezza e risparmio energetico, sistema di allarme pericolo, impianto di altoparlante plesso scuola media Vittoria Colonna" dell'importo complessivo di € 71.146,14, capitolo 772024, nell'allegato 2 (A), "Elenco dei progetti dei comuni ammessi nel capitolo 772024, programma di spesa" e conseguentemente eliminarlo dall'allegato 2 (C), "Elenco dei progetti dei comuni non ammessi nel capitolo 772024";

— includere il progetto di "Adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e risparmio energetico della scuola elementare e materna G. Rodari", dell'importo complessivo € 293.635,37, capitolo 772023, nell'allegato 1 (A) "Graduatoria generale, capitolo 772023, progetti ammessi presentati dai comuni" collocandolo sulla base della valutazione del progetto, al posto n. 46 e conseguentemente la posizione dei progetti dal n. 46 viene correlativamente modificata. Lo stesso progetto viene inserito nell'allegato 1 (B) "Graduatoria provinciale, comuni, capitolo 772023, progetti ammessi presentati dai comuni", nella parte relativa a provincia di Ragusa e conseguentemente eliminato dall'allegato 1 (E) "Elenco dei progetti dei comuni non ammessi sul capitolo 772023";

Ritenuto di dovere ammettere a finanziamento le predette opere per l'importo richiesto dal comune di Vittoria, avendo le stesse i requisiti previsti dall'avviso pubblico, per essere incluse nei pertinenti programmi di spesa di cui al capitolo 772024 e capitolo 772023;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, per il conseguimento delle finalità di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 52 del 2 dicembre 2005 e *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 24 febbraio 2006, le graduatorie approvate con il decreto n. 13/XV del 17 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 2 febbraio 2007, parte I, sono parzialmente così modificate e riapprovate:

— l'intervento destinato al comune di Vittoria denominato "Adeguamento degli edifici scolastici comunali

alle vigenti norme in materia di sicurezza e risparmio energetico sistema di allarme pericolo, impianto di altoparlante plesso scuola media Vittoria Colonna" dell'importo complessivo di € 71.146,14, capitolo 772024, viene eliminato dall'allegato 2 (C), "Elenco dei progetti dei comuni non ammessi sul capitolo 772024" e inserito nell'allegato 2 (A), "Elenco dei progetti dei comuni ammessi sul capitolo 772024, programma di spesa";

— l'intervento destinato al comune di Vittoria, denominato "Adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e risparmio energetico della scuola elementare e materna G. Rodari", dell'importo complessivo di € 293.635,37, capitolo 772023, viene eliminato dall'allegato 1 (E) "Elenco dei progetti dei comuni non ammessi sul capitolo 772023", incluso nell'allegato 1 (B) "Graduatoria provinciale comuni, capitolo 772023, progetti ammessi presentati dai comuni", nella parte relativa alla provincia di Ragusa e, altresì, inserito nell'allegato 1 (A) "Graduatoria generale, capitolo 772023, progetti ammessi presentati dai comuni" collocandolo al posto n. 46 e conseguentemente la posizione dei progetti dal n. 46 viene correlativamente modificata.

Art. 2

Al finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 1 si provvederà con separato provvedimento una volta che perverrà la documentazione necessaria, facendo gravare la relativa spesa sui residui di stanziamento disponibili nei capitoli 772024 e 772023.

Art. 3

Le graduatorie di cui al decreto n. 13/XV del 17 gennaio 2007, così come modificate, fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, unitamente allo stralcio delle graduatorie interessate dalle modifiche, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2007.

MONTEROSSO

COPIA TRATTA DAL

**ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA**

DECRETO 17 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Nuova Agricoltura, con sede in Marsala, e nomina dei commissari liquidatori.

L'ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla Legacoop nei confronti della cooperativa "Nuova Agricoltura", con sede in Marsala (TP), dal quale è emerso il dissesto in cui versa il sodalizio e un accumulo di perdite che hanno generato un grave patrimonio netto negativo, tanto che il revisore incaricato ne ha proposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile;

Visto il parere, favorevole alla liquidazione coatta amministrativa, espresso dalla commissione regionale cooperazione nella seduta del 13 dicembre 2006;

Vista la nota n. 7 del 23 gennaio 2007, con la quale la Legacoop ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi della legge n. 400/75 ex art. 9;

Vista la nota prot. n. 8311 del 13 ottobre 2006, con la quale il servizio vigilanza cooperative ha comunicato l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/91;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Nuova Agricoltura, con sede in Marsala (TP), costituita il 4 agosto 1981 con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 24 giugno 1981, iscritta al n. 2017 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Nastasi, nato a Partanna (TP) il 30 gennaio 1952 ed ivi residente via Giacomo Plescia n. 43, il dott. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 settembre 1967 ed ivi residente in via E. Amari n. 32, il rag. Giuseppe Di Gesù, nato a Palermo il 7 dicembre 1965 ed ivi residente in piazza Russia n. 4, sono nominati, dalla data di notifica del presente decreto, commissari liquidatori della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 maggio 2007.

BENINATI

(2007.26.1885)041

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 luglio 2007.

Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e relative disposizioni.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e, in particolare, l'art. 4, lett. g), e gli artt. 16, 31, lettera b), e 43;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il decreto 5 agosto 1994 del Ministero dei lavori pubblici, contenente le "Determinazioni dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";

Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopra citato decreto ministeriale 5 agosto 1994;

Vista la circolare 9 gennaio 1996, n. 218/24/3 del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti di questo Assessorato 23 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 15 giugno 1996, e 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 61 e 63;

Vista la legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ed, in particolare, le modifiche introdotte all'art. 117 Cost., che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in materia di edilizia residenziale pubblica;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali;

Visto il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto l'art. 16 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15;

Vista la nota 5 dicembre 2006 prot. B/3884 del Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, avente per oggetto la comunicazione delle variazioni dell'indice ISTAT nel periodo giugno 2005 - giugno 2006 del costo di costruzione;

Visto il decreto 8 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 2003 e la successiva rettifica pubblicata nella *Gaz-*

zetta *Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 31 ottobre 2003, contenente la "Determinazione del limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione, con aggiornamento ISTAT (periodo giugno 1998 - gennaio 2002);

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222, supplemento ordinario n. 159, del 23 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni";

Visto il comma 21 dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che recita, tra l'altro: "... ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in recepimento della direttiva n. 2002/91/CE si applicano in Sicilia..." (rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005);

Ritenuto indispensabile rimodulare strutturalmente i massimali di costo per l'introduzione di nuovi elementi di costo dettati dalla normativa tecnica entrata in vigore successivamente alla formazione iniziale dei predetti massimali, che furono introdotti in prima applicazione ed adottati con decreto 23 aprile 1996, in attuazione del D.M. 5 agosto 1994 e successivamente aggiornati come sopra riportato;

Ritenuto che l'aggiornamento dei massimali di costo vigenti, secondo l'incremento ISTAT, comunicato dal Ministero delle infrastrutture con nota del 5 dicembre 2006, non consentirebbe l'introduzione degli elementi di costo che intervengono per effetto dell'applicazione della nuova normativa tecnica (rendimento energetico nell'edilizia e nuove norme sismiche) sopra richiamate, e non consente l'introduzione di elementi innovativi nel settore dell'edilizia, volti all'incentivazione per l'applicazione di un gradiente di qualità per prestazioni aggiuntive rispetto allo standard attuale;

Vista la proposta concertata dall'ispettorato tecnico e dal dipartimento regionale dei lavori pubblici di questo Assessorato trasmessa con nota n. 236 del 23 maggio 2007;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 200 del 31 maggio 2007 e n. 252 del 20 giugno 2007, con le quali è stato approvato il prezzario regionale per l'anno 2007;

Vista la riproposta concertata dall'ispettorato tecnico e dal dipartimento regionale dei lavori pubblici di questo Assessorato n. 286 del 29 giugno 2007, aggiornata al prezzario regionale 2007 in corso di pubblicazione;

Decreta:

Titolo I

Art. 1

Disposizioni generali

1.1) Il presente decreto definisce i limiti massimi di costo consentiti per l'edilizia residenziale pubblica sov-

venzionata da realizzarsi nel territorio regionale secondo i criteri tecnici dettati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 16, 31, lett. b, e 43 e delle disposizioni di cui al presente decreto. Detti limiti massimi consentiti sono riferiti sia al costo di realizzazione tecnica, da porre a base d'asta, che ai relativi oneri complementari, a disposizione dell'amministrazione appaltante.

1.2) I massimali di costo, definiti nel loro insieme e come di seguito ristrutturati e quantificati, definiscono la nuova politica di gestione che questo Assessorato intende adottare per l'applicazione dei criteri di ammissibilità alla spesa da porre a carico dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica, riconducibili alla programmazione regionale.

1.3) Gli istituti autonomi delle case popolari e gli enti locali, che operano nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, sono chiamati alla preliminare verifica di tali massimali di costo e relative disposizioni del presente decreto, pena la non ammissibilità al finanziamento dell'opera, sin dalla formazione del documento preliminare all'avvio della progettazione dell'intervento, redatto a proprie cure e spese senza alcun impegno di finanziamento da parte di questo Assessorato.

1.4) L'affidamento dell'esecuzione dell'opera da parte di questo Assessorato agli istituti autonomi per le case popolari per le province dell'Isola ed agli enti locali è da considerarsi come affidamento delega.

1.5) Nella fattispecie l'imputazione degli atti giuridici e degli atti reali ricade, a seguito della delega, esclusivamente nella sfera del delegato, salvo rivalsa, nei rapporti interni verso il delegante. Il solo delegato assume responsabilità diretta nei confronti di terzi ed è legittimato attivamente e passivamente in tutte le controversie relative, assumendo la posizione di parte in senso sostanziale ed in tutti i rapporti inerenti l'esecuzione dell'opera.

1.6) Al fine di evitare i frequenti atti vandalici che generalmente si consumano nelle more della consegna degli alloggi popolari agli aventi diritto, con conseguente ripercussione sui bilanci della pubblica amministrazione, nonché per contenere il fenomeno dell'occupazione abusiva degli alloggi, si obbliga l'ente locale del territorio in cui si realizza l'opera (nuova costruzione e/o recupero) a disporre, preliminarmente all'appalto delle opere (requisito necessario per l'ammissione al programma di spesa regionale), della graduatoria degli aventi diritto - anche provvisoria - e ciò al fine di consentire, in occasione della ultimazione dei lavori, di procedere a favore degli assegnatari all'affidamento provvisorio in custodia degli stessi alloggi.

1.7) Il costo di realizzazione tecnica dei locali destinati a: botteghe, negozi, magazzini, centri commerciali e piccole stazioni ad uso degli organi di controllo del territorio o comunque locali che non sono da considerarsi pertinenza dell'organismo abitativo - previsti dagli strumenti urbanistici - non è soggetto alla verifica del relativo massimale di costo.

1.8) Il costo, relativo alle opere di cui al precedente punto 1.7, da estrapolare dall'importo totale dei lavori, ai fini della verifica del massimale di costo di realizzazione tecnica degli alloggi, sarà determinato con riferimento alle volumetrie realizzate e quantificate propor-

zionalmente alla volumetria totale (vuoto per pieno) dell'intero plesso edilizio.

1.9) Al fine di ovviare ai numerosi contenziosi tra impresa e stazione appaltante in ordine ai criteri di liquidazione dei lavori eseguiti e per rendere più incisiva l'azione di verifica del collaudatore delle opere, si dispone che tutti i lavori del settore saranno appaltati e liquidati a misura.

1.10) Per i lavori di urbanizzazione ed opere connesse, all'edilizia residenziale pubblica, nonché per ogni intervento di edilizia comunque sovvenzionata (edilizia universitaria, edilizia di culto etc.) da inserire nei programmi regionali di finanziamento i cui fondi derivano dal bilancio regionale, statale e comunitario, l'importo dei lavori da porre a base d'asta non è soggetto alla verifica del massimale di costo di realizzazione tecnica; resta invece l'obbligo di verificare i massimali relativi agli oneri complementari secondo l'articolazione di cui ai successivi artt. 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

1.11) Possono essere eseguiti, contestualmente all'appalto generale e previa acquisizione di relativa convenzione, anche i lavori strettamente inerenti la quantificazione degli oneri di urbanizzazione. Detti importi, in fase di esecuzione non possono essere devoluti per opere afferenti l'intervento principale (cfr. - art. 16, comma 2, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001).

1.12) La costruzione di alloggi previsti su aree non idoneamente urbanizzate tali da non potere conseguire alla fine dei lavori la certificazione della relativa abitabilità e/o agibilità, pur disponendo della verifica dei massimali di costo per la realizzazione degli alloggi, non possono essere inseriti nei programmi di spesa regionale, tranne che l'amministrazione comunale non s'impegni con relativo atto deliberativo a realizzare preliminarmente e/o coevamente tali opere a proprie cure e spese. Tali accertamenti di carattere preliminare sono attribuiti al responsabile unico del procedimento (R.U.P.) della stazione appaltante.

Art. 2

Campo di applicazione

2.1) I limiti massimi di costo, riferiti alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere sotto indicate, da realizzarsi nel territorio della Regione siciliana, si applicano per i seguenti programmi costruttivi previsti nelle programmazioni regionali di edilizia regionale pubblica sovvenzionata:

- a) nuova edificazione;
- b) recupero patrimonio edilizio esistente (primario e secondario);
- c) manutenzione straordinaria;
- d) opere di urbanizzazione primaria e/o secondarie;
- e) interventi di nuova costruzione cui alle leggi regionali del 25 marzo 1986, n. 15, del 12 aprile 1952, n. 12, e del 6 luglio 1990, n. 10 (risanamento città di Messina).

2.2) Per gli interventi della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni resta, comunque, l'obbligo del rispetto del presente decreto e si precisa che le attività di vigilanza tecnico-amministrativa sono attribuite all'amministrazione comunale di

Messina, restando l'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per la nomina dei collaudi tecnico-amministrativi. Per le procedure di affidamento a professionalità esterne, di cui al punto 6 dell'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 si farà riferimento alla vigente normativa.

2.3) Eventuali concessioni di deroga, come previsto dai successivi articoli del presente decreto saranno concesse direttamente dall'amministrazione comunale di Messina.

2.4) Tutti gli oneri complementari saranno accreditati, previa giustificazione documentale da presentarsi a questo Assessorato.

Art. 3

Interventi di edilizia residenziale pubblica realizzati con la legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 attuati dagli enti locali

3.1) Gli enti locali, che realizzano interventi costruttivi di edilizia residenziale pubblica secondo la legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, sono tenuti ad attuare le linee d'indirizzo del presente decreto e relativi massimali di costo esclusivamente per la quantificazione del costo di realizzazione tecnica della nuova costruzione (C.R.N. - importo dei lavori da porre a base d'asta), mentre per la determinazione degli oneri complementari si farà riferimento alla vigente normativa sui lavori pubblici.

3.2) Le relative economie per ribassi d'asta o comunque rilevate ed accertate nell'ambito del quadro economico dell'intervento, previa autorizzazione di questo Assessorato alla relativa spesa, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari per far fronte: ad eventuali necessità intervenute durante l'esecuzione dei lavori; al completamento o migliorie d'apportare al programma costruttivo realizzato; ad altri interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata già realizzati.

Titolo II

Art. 4

Nuova edificazione

4.1) Il costo totale per nuova edificazione (C.T.N.), riferito alla superficie complessiva dell'intervento (Sc), è fissato nell'ambito dell'importo tra €/mq. 1.246,00 ed €/mq. 1.541,00 oltre l'I.V.A. afferenti i lavori posti a base d'appalto per fondazioni, elevazione e sistemazioni esterne. Detto intervallo di spesa, ritenuto ammissibile per la programmazione regionale, distingue i casi in cui la tipologia delle fondazioni è di tipo diretto o se trattasi di fondazioni indirette e/o speciali, in relazione alla natura dei terreni d'impianto dell'intervento da realizzare.

4.2) Si riporta di seguito la tabella di esplicitazione schematica complessiva dei massimali di costo per la nuova costruzione:

NUOVA COSTRUZIONE	Massimali di costo regionali	
	Min.	Max.
Costo base di realizzazione (C.B.N.) Costi al mq. di superficie complessiva (Sc) per: 1) tipologia edilizia onerosa: duplex, schiera, catena, corridoio, gradoni, ecc.; grado di sismicità; tipologia edilizia a due elevazioni fuori terra; fondazioni dirette, indirette e/o speciali; sistemazioni esterne semplici ed onerose; 2) applicazione del D.M. infrastrutture e trasporti del 14 settembre 2005, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005, suppl. ord. n. 159 (norme tecniche per le costruzioni); 3) applicazione legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (rendimento energetico nell'edilizia) e decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005)	€/mq (Sc) ≤ 735,00	€/mq (Sc) ≤ 940,00
Gradiente per prestazioni aggiuntive di qualità al (C.B.N.) per: 1) opere inerenti il miglioramento della sicurezza per le persone e le cose; 2) opere inerenti la bioarchitettura; 3) opere inerenti l'efficienza energetica ed utilizzo di energia alternativa; 4) opere inerenti il miglioramento della qualità della vita	€/mq (Sc) ≤ 130,00	€/mq (Sc) ≤ 130,00
Costo di realizzazione tecnica (C.R.N.)	€/mq (Sc) ≤ 865,00	€/mq (Sc) ≤ 1.070,00
ONERI COMPLEMENTARI		
1) Competenze per spese tecniche e generali per: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione lavori - Funzione di RUP e relativa attività di consulenza e supporto - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Assistenza - Contabilità - Verifiche e accertamenti di laboratorio - Certificazione energetico-ambientale - Collaudo statico e tecnico-amm.vo - Assicurazioni dipendenti - Millesimi - Frazionamento ed accatastamento - etc. 19% (C.R.N.)		
2) Relazione geologica e relative indagini geognostiche dirette e relazione geotecnica ≤3,20% (C.R.N.)		
3) Oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti) ≤0,80% (C.R.N.)	€/mq (Sc) ≤ 381,00	€/mq (Sc) ≤ 471,00
4) Allacciamenti ai pubblici servizi ≤2% (C.R.N.)		
5) Per oneri di urbanizzazione ≤2% (C.R.N.)		
6) Per acquisizione area d'impianto (comprensive di spese per registrazione, trascrizione, voltura etc.) ≤12% (C.R.N.)		
7) Imprevisti 5% (C.R.N.)		
Costo totale di realizzazione (C.T.N.)	≤ 1.246,00	≤ 1.541,00
Oltre IVA corrente su C.R.N.		

4.3) Il costo base, per la nuova costruzione (C.B.N.), quantificato nell'intervallo di spesa 735,00 ÷ 940,00 €/mq., determinato a mezzo di computo metrico estimativo, è parametrato alla superficie complessiva (Sc) dell'organismo abitativo da realizzare, e terrà conto dei seguenti elementi di costo: eventuale tipologia edilizia onerosa (duplex, schiera, catena, corridoio, gradoni, due elevazioni fuori terra etc.), grado di sismicità, fondazioni dirette, indirette e/o speciali, sistemazioni esterne (semplici ed onerose), nonché degli oneri derivanti per l'applicazione del D.M. infrastrutture e trasporti del 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222, supplemento ordinario n. 159, del 23 settembre 2005 e (nuove norme sismiche), e della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (rendimento energetico nell'edilizia).

4.4) Il costo di realizzazione tecnica, comprensivo degli oneri per la sicurezza (C.R.N.), è il costo base incrementato di un importo massimo di € 130,00 per mq. di superficie complessiva (Sc.) per la realizzazione di un insieme di opere funzionali, nell'ambito delle opere di se-

guito riportate e secondo le direttive impartite dal soggetto attuatore nel documento preliminare dell'avvio alla progettazione. Dette opere, che definiscono il gradiente di qualità aggiuntiva all'opera da realizzare, saranno computate in un unico capitolo del computo metrico estimativo e non potranno essere ridotte o detratte nelle eventuali varianti in corso d'opera.

4.5) In sede di progettazione, per abbattere i costi futuri di gestione per la manutenzione ordinaria e straordinaria (risanamento strutture in fondazione e costi connessi per interventi igienico-sanitari) si obbliga il soggetto attuatore a prevedere il posizionamento dei pozzi di raccolta di prima ricezione delle colonne di scarico dei servizi igienici, all'esterno dell'area di fondazione del corpo di fabbrica.

4.6) Gradiente di prestazioni aggiuntive al (C.B.N.)
Le prestazioni aggiuntive al (C.B.N.) sotto indicate devono essere contenute nel documento preliminare alla progettazione:

1) opere inerenti il miglioramento della sicurezza per le persone e le cose;

- 2) opere inerenti la bioarchitettura;
- 3) opere inerenti il risparmio energetico;
- 4) opere inerenti il miglioramento della qualità della vita.

Tra le opere di cui al precedente punto 1 rientrano:

– le opere antintrusione (porte blindate - grate di ferro per gli infissi di piano terra e/o rialzato - videocitofono, sistemi antincendio etc.);

– le opere antisismiche inusuali (smorzatori sismici, etc.);

– i gruppi di alimentazione per servizio antincendio, secondo norme UNI EN 12845, composti da:

a) elettropompe e/o motopompe monostadio orizzontali in ghisa dotate di giunto diretto che consente alla parte pompa di rimanere in posizione durante le fasi di smontaggio;

b) elettropompe sommerse realizzate interamente in acciaio INOX AISI 304;

c) misuratore di portata a lettura diretta;

d) valvole di ritegno ispezionabili PN 16;

e) saracinesche lucchettabili PN 16;

f) connessione per circuito di adescamento;

g) connessione per circuito di ricircolo;

h) manometro di mandata;

i) cono convergente eccentrico con angolazione opportuna, dotato di manovuotometro.

Tra le opere di cui al precedente punto 2 rientrano:

– l'utilizzo di materiali naturali certificati bio-compatibili per le costruzioni;

– lo smaltimento ecologico dei rifiuti (punti di raccolta differenziata etc.);

– gli impianti elettrici a bassa emissione (linee a stella anziché ad anello, schermatura dei cavi, disgiuntori, etc.);

– le soluzioni tecniche di bioclimatica (torri del vento, pareti e tetti ventilati, masse-volano termiche, brise-soleil, muri di Trombe, ecc.);

– gli impianti di pressurizzazione avanzati (auto-clave) a velocità variabile composti da 2 a 6 elettropompe multistadio verticali, con giranti e diffusori in acciaio INOX AISI 304 e con inverter integrato su ogni motore, comprensivi di quadro elettrico, predisposto per eventuale telegestione ed interfaccia all'esterno dello stesso per permettere di intervenire sulla gestione dell'impianto senza l'apertura del quadro. La parte pompa e il motore sono accoppiati tramite giunto diretto che consente alla stessa di rimanere in posizione durante le fasi di smontaggio.

Tra le opere di cui al precedente punto 3 rientrano:

– l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici architettonicamente integrati per la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, ecc.);

– i sistemi di ventilazione ed illuminazione naturale;

– i sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento;

– la predisposizione per allacci alle reti di teleriscaldamento;

– l'utilizzo di caldaie a condensazione, a pellets, ecc.;

– la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane.

Tra le opere di cui al precedente punto 4 rientrano:

– le opere a verde per la conservazione della permeabilità dei suoli;

– gli spazi esterni per la socializzazione e lo svago, debitamente attrezzati con elementi quali scivoli, altalene, campetti di bocce, etc.;

– gli elementi di arredo urbano nelle aree di pertinenza al plesso edilizio.

Gli interventi di cui ai predetti punti 1, 2, 3 e 4 sono finalizzati all'introduzione di soluzioni tecnologiche-bioclimatiche atte a garantire un certo miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio (per il conseguimento di una diminuzione del fabbisogno di energia primaria da fonti non rinnovabili) ovvero per un certo grado di qualità attesa (secondo la norma UNI EN ISO 8402).

L'organismo abitativo dovrà pertanto migliorare, inoltre, la salubrità indoor (es. comfort termoigrometrico, bassa emissione di gas radon, controllo campi elettromagnetici) e la relativa bio-compatibilità nell'uso dei materiali, secondo i criteri della bioarchitettura.

4.7) Inderogabilità del costo di realizzazione tecnica (C.R.N.)

L'incremento del costo base (C.B.N.) per il gradiente di prestazioni aggiuntive definisce il costo di realizzazione tecnica dell'opera (C.R.N.) posto a base d'asta, il quale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, dovrà essere contenuto nell'ambito dell'intervallo di costo massimo consentito pari a €/mq. 865,00 ed €/mq. 1.070,00. Detti superiori importi, considerati anche singolarmente (CBN e CRN), non sono derogabili. Per gli interventi costruttivi, che dovessero richiedere ulteriori oneri, oltre ai predetti limiti massimi stabiliti, si intende acquisita la non idoneità tecnico-economica dell'opera, con conseguente revoca del programma costruttivo.

4.8) Oneri complementari

4.8.1) Gli oneri complementari sono determinati in misura percentuale del costo di realizzazione tecnica (C.R.N.), come rappresentato nella tabella di cui al punto 4.2. oltre l'I.V.A. sul C.R.N.

4.8.2) Competenze per spese tecniche e generali - detti oneri restano fissi ed invariabili nella misura del 19% del C.R.N.; eventuali maggiori oneri, per affidamento d'incarico professionale esterno (per comprovata necessità), di progettazione, studi, consulenze, direzione lavori, contabilità etc., graveranno esclusivamente sugli enti attuatori quali soggetti delegati all'appalto.

4.8.3) Competenze per relazione geologica e relative indagini geognostiche dirette e relazione geotecnica, detti oneri restano quantificati nella misura massima del 3,20% del C.R.N.

4.8.4) Gli oneri complementari di cui ai punti 3, 4, 5 della tabella individuata al precedente punto 4.2.: (oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara - avvisi ed esiti -, allacciamenti ai pubblici servizi, per oneri di urbanizzazione), che sono quantificati nella misura massima del 4,80% del C.R.N., sono derogabili, previa relativa documentata e motivata richiesta, di un ulteriore 2,20% e nella misura massima complessiva del 7,00%.

4.8.5) Per acquisizione dell'area d'impianto (comprensive di spese per registrazione, trascrizione, voltura ecc..) è consentito, in deroga al 12% del C.R.N., un ulteriore 10% e nella misura massima complessiva del 22,00%, esclusivamente per le città di Palermo, Catania e Messina.

4.9) Per le isole minori il costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) è incrementato del 30%.

Titolo III

Art. 5

Recupero patrimonio edilizio esistente

5.1) Recupero primario

5.1.1) Per recupero primario si intende il ripristino della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio, nonché il ripristino architettonico. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti, comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.

5.1.2) Per gli interventi di recupero primario e secondario è prioritariamente necessario l'applicazione del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, come modificato da decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, art. 4, comma 1, lett. b), ed il relativo rispetto dei

criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia in argomento, nella misura riconducibile alla tipologia di ristrutturazione edilizia prevista dal citato decreto legislativo n. 192/05, per la quale sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 di detta norma a riferimento, tenendo conto di quanto riportato nel relativo allegato B per la destinazione d'uso degli edifici.

5.1.3) Il costo totale per il recupero primario (C.T.P.), riferito alla superficie complessiva dell'intervento (Sc), è fissato nell'ambito dell'importo tra €/mq. 1.460,00 ed €/mq. 1.700,00 oltre l'I.V.A. afferenti i lavori posti a base d'appalto. Il limite massimo dell'intervallo di spesa, ritenuto ammissibile per la programmazione regionale, si applica, ove necessario, ai recuperi primari da effettuarsi nei centri storici.

5.1.4) Si riporta di seguito la tabella di esplicitazione schematica complessiva dei massimali di costo per il recupero primario:

RECUPERO PRIMARIO	Massimali di costo regionali	
	Min.	Max.
Costo base di realizzazione (C.B.P.) Costi al mq. di superficie complessiva (Sc) per: 1) altezza virtuale > 4,5 e/o mq. lordo/mq. netto > 1,2 - Demolizioni di superfetazioni - Difficoltà attrezzature di cantiere e trasporto materiali - Per demolizioni e disallacci - Per interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale e/o prescrizioni della Sovrintendenza BB.CC.AA.;	€/mq (Sc) ≤ 920,00	€/mq (Sc) ≤ 1.092,00
2) applicazione del D.M. infrastrutture e trasporti del 14 settembre 2005, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana n. 222/05, suppl. ord. n. 159 (norme tecniche per le costruzioni - opere di miglioramento ed adeguamento strutturale); 3) applicazione legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (rendimento energetico nell'edilizia) e decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005)		
Gradiente per prestazioni aggiuntive di qualità al (C.B.P.) per: 1) opere inerenti il miglioramento della sicurezza per le persone e le cose; 2) opere inerenti la bioarchitettura; 3) opere inerenti l'efficienza energetica ed utilizzo di energia alternativa; 4) opere inerenti il miglioramento della qualità della vita	€/mq (Sc) ≤ 130,00	€/mq (Sc) ≤ 130,00
Costo di realizzazione tecnica (C.R.P.)	€/mq (Sc) ≤ 1.050,00	€/mq (Sc) ≤ 1.222,00
ONERI COMPLEMENTARI		
1) Competenze per spese tecniche e generali per: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione lavori - Funzione di RUP e relativa attività di consulenza e supporto - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Assistenza - Contabilità - Verifiche e accertamenti di laboratorio - Certificazione energetico-ambientale - Collaudo statico e tecnico-amm.vo - Assicurazioni dipendenti - Millesimi - Frazionamento ed accatastamento - etc. 21% (C.R.T.)		
2) Relazione geologica e relative indagini geognostiche dirette e relazione geotecnica ≤3,20% (C.R.P.)	€/mq (Sc) ≤ 410,00	€/mq (Sc) ≤ 478,00
3) Oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti) ≤0,80% (C.R.P.)		
4) Allacciamenti ai pubblici servizi ≤2% (C.R.P.)		
5) Per oneri di urbanizzazione ≤2% (C.R.P.)		
7) Imprevisti 10% (C.R.P.)		
Costo totale di realizzazione (C.T.P.)	€/mq (Sc) ≤ 1.460,00	€/mq (Sc) ≤ 1.700,00
Oltre IVA corrente su C.R.P.		

5.1.5) Il costo base, per il recupero primario (C.B.P.), quantificato nell'intervallo di spesa $920,00 \div 1.092,00$ €/mq., determinato a mezzo di computo metrico estimativo, è parametrato alla superficie complessiva (Sc) dell'organismo abitativo da recuperare, e terrà conto dei seguenti elementi di costo: altezza virtuale $> 4,5$ e/o mq. lordo/mq. netto $> 1,2$, demolizioni di superfetazioni, difficoltà per attrezzature di cantiere e trasporto dei materiali, per demolizioni e disallacci, per interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale e/o prescrizioni della Sovrintendenza BB.CC.AA, applicazione del D.M. Infrastrutture e trasporti del 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222/2005, supplemento ordinario n. 159 (norme tecniche per le costruzioni - opere di miglioramento ed adeguamento strutturale), applicazione legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (rendimento energetico nell'edilizia) e decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005).

5.1.6) Il costo di realizzazione tecnica, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per il recupero primario (C.R.P.) è il costo base incrementato di un importo massimo di € 130,00 per mq. di superficie complessiva (Sc.) per la realizzazione di un insieme di opere funzionali, nell'ambito delle opere che definiscono il gradiente di qualità aggiuntiva all'opera stessa da realizzare, e secondo le direttive impartite dal soggetto attuatore nel documento preliminare dell'avvio alla progettazione. Le opere, che identificano il gradiente di qualità, saranno computate in un unico capitolo del computo metrico estimativo e non potranno essere ridotte o detratte nelle eventuali varianti in corso d'opera.

5.1.7) In sede di progettazione del recupero primario, per abbattere i costi futuri di gestione per la manutenzione ordinaria e straordinaria (risanamento strutture in fondazione e costi connessi per interventi igienico-sanitari) si obbliga il soggetto attuatore a prevedere il posizionamento dei pozzetti di raccolta di prima ricezione delle colonne di scarico dei servizi igienici, all'esterno dell'area di fondazione del corpo di fabbrica.

5.1.8) Gradiente di prestazioni aggiuntive al (C.B.P.)

Le prestazioni aggiuntive al (C.B.P.), di cui al punto 4.6, devono essere contenute nel documento preliminare alla progettazione e seguono le stesse specifiche di cui al punto 4.6. del titolo II con particolare riferimento alla tipologia di ristrutturazione.

5.1.9) Inderogabilità del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.)

L'incremento del costo base (C.B.P.) per il gradiente di prestazioni aggiuntive, definisce il costo di realizzazione tecnica dell'opera (C.R.P.) posto a base d'asta, il quale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, dovrà essere contenuto nell'ambito dell'intervallo di costo massimo consentito pari a €/mq. 1.050,00 ed €/mq. 1.222,00

per superficie complessiva del recupero primario (Sc). Detti superiori importi, considerati anche singolarmente (CBP e CRP), non sono derogabili. Per gli interventi costruttivi, che dovessero richiedere ulteriori oneri, oltre ai predetti limiti massimi stabiliti, si intende acquisita la non idoneità tecnico-economica dell'opera, con conseguente revoca del programma costruttivo.

5.1.10) Oneri complementari.

5.1.10.1) Gli oneri complementari sono riferiti percentualmente al costo di realizzazione tecnica (C.R.P.), come rappresentato nella tabella di cui al punto 5.1.4. oltre l'I.V.A. sul C.R.P.

5.1.10.2) Competenze per spese tecniche e generali - detti oneri restano fissi ed invariabili nella misura del 21% del C.R.P.; eventuali maggiori oneri, per affidamento d'incarico professionale esterno (per comprovata necessità), di progettazione, studi, consulenze, direzione lavori, contabilità etc., graveranno esclusivamente sugli enti attuatori quali soggetti delegati all'appalto;

5.1.10.3) Competenze per relazione geologica e relative indagini geognostiche dirette e relazione geotecnica, detti oneri restano quantificati nella misura massima del 3,20% del C.R.P..

5.1.10.4) Gli oneri complementari di cui ai punti 3, 4, 5 della tabella 5.1.4. (oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti); allacciamenti ai pubblici servizi; per oneri di urbanizzazione) che sono quantificati nella misura massima del 4,80% del C.R.P., sono derogabili, previa relativa documentata e motivata richiesta, di un ulteriore 2,20% e nella misura complessiva del 7,00%.

5.1.11) Per le isole minori il costo di realizzazione tecnica (C.R.P.) è incrementato del 30%.

5.2) Recupero secondario

5.2.1) Per recupero secondario si intende il ripristino dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi nonché il ripristino architettonico. Tale ripristino riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate al recupero primario.

5.2.2) Il Costo totale per il recupero secondario (C.T.S.), riferito alla superficie complessiva dell'intervento (Sc), è fissato nell'ambito dell'importo tra €/mq. 630,00 ed €/mq. 849,00 oltre l'I.V.A. afferenti i lavori posti a base d'appalto. Il limite massimo dell'intervallo di spesa, ritenuto ammissibile per la programmazione regionale, si applica ai recuperi secondari da effettuarsi nei centri storici.

5.2.3) Si riporta di seguito la tabella di esplicitazione schematica complessiva dei massimali di costo per il recupero secondario:

RECUPERO SECONDARIO	Massimali di costo regionali	
	Min.	Max.
Costo base di realizzazione (C.B.S.) Costi al mq. di superficie complessiva (Sc) per: 1) difficoltà attrezzature di cantiere e trasporto materiali; 3) applicazione legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 - rendimento energetico nell'edilizia e decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005)	€/mq (Sc) ≤ 400,00	€/mq (Sc) ≤ 575,00
Gradiente per prestazioni aggiuntive di qualità al (C.B.S.) per: 1) opere inerenti il miglioramento della sicurezza per le persone e le cose; 2) opere inerenti la bioarchitettura (interne al singolo alloggio); 3) opere inerenti l'efficienza energetica ed utilizzo di energia alternativa (interne al singolo alloggio)	€/mq (Sc) ≤ 100,00	€/mq (Sc) ≤ 100,00
Costo di realizzazione tecnica (C.R.S.)	€/mq (Sc) ≤ 500,00	€/mq (Sc) ≤ 675,00
ONERI COMPLEMENTARI		
1) Competenze per spese tecniche e generali per: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione lavori - Funzione di RUP e relativa attività di consulenza e supporto - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Assistenza - Contabilità - Verifiche e accertamenti di laboratorio - Certificazione energetico-ambientale - Collaudo statico e tecnico-amm.vo - Assicurazioni dipendenti - etc. 15% (C.R.S.)	€/mq (Sc) ≤ 130,00	€/mq (Sc) ≤ 174,00
2) Oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti) ≤0,80% (C.R.S.)		
3) Imprevisti 10% (C.R.S.)		
Costo totale di realizzazione (C.T.S.)	≤ 630,00	≤ 849,00
Oltre IVA corrente su C.R.S.		

5.2.4) Il costo base, per il recupero secondario (C.B.S.), quantificato nell'intervallo di spesa 400,00 ÷ 575,00 €/mq., determinato a mezzo di computo metrico estimativo, è parametrato alla superficie complessiva (Sc) dell'organismo abitativo da recuperare, e terrà conto dei seguenti elementi di costo: difficoltà delle attrezzature di cantiere e trasporto materiali; applicazione legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 - rendimento energetico nell'edilizia e decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005).

5.2.5) Il costo di realizzazione tecnica, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per il recupero secondario (C.R.S.) è il costo base incrementato di un importo massimo di € 100,00 per mq. di superficie complessiva (Sc.) per la realizzazione di un insieme di opere funzionali, nell'ambito delle opere che definiscono il gradiente di qualità aggiuntiva all'opera stessa da realizzare, e secondo le direttive impartite dal soggetto attuatore nel documento preliminare dell'avvio alla progettazione. Le opere, che identificano il gradiente di qualità, saranno computate in un unico capitolo del computo metrico estimativo e non potranno essere ridotte o detratte nelle eventuali varianti in corso d'opera.

5.2.6) Il gradiente di prestazioni aggiuntive al (C.B.S.)

Le prestazioni aggiuntive al (C.B.S.) devono essere contenute nel documento preliminare alla progettazione e seguono le stesse specifiche di cui al punto 4.6. del titolo II con particolare riferimento alla tipologia di ristrutturazione.

5.2.7) Inderogabilità del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.)

L'incremento del costo base (C.B.S.) per il gradiente di prestazioni aggiuntive definisce il costo di realizzazione tecnica dell'opera (C.R.S.) posto a base d'asta, il quale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, dovrà essere contenuto nell'ambito dell'intervallo di costo massimo consentito pari a €/mq. 500,00 ed €/mq. 675,00 per

superficie complessiva del recupero secondario (Sc). Detti superiori importi, considerati anche singolarmente (CBS e CRS), non sono derogabili. Per gli interventi costruttivi, che dovessero richiedere ulteriori oneri, oltre ai predetti limiti massimi stabiliti, si intende acquisita la non idoneità tecnico-economica dell'opera, con conseguente revoca del programma costruttivo.

5.2.8) Oneri complementari

5.2.8.1) Gli oneri complementari sono riferiti percentualmente al costo di realizzazione tecnica (C.R.S.), come rappresentato nella tabella di cui al punto 5.2.3. oltre l'I.V.A. sul C.R.S.

5.2.8.2) Competenze per spese tecniche e generali - detti oneri restano fissi ed invariabili nella misura del 15% del C.R.S.; eventuali maggiori oneri, per affidamento d'incarico professionale esterno (per comprovata necessità), di progettazione, studi, consulenze, direzione lavori, contabilità etc., graveranno esclusivamente sugli enti attuatori quali soggetti delegati all'appalto.

5.2.8.3) Gli oneri complementari di cui al punto 2 della tabella 5.2.3. (oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti)), che sono quantificati nella misura massima dello 0,80% del C.R.S., sono derogabili, previa relativa documentata e motivata richiesta, di un ulteriore 0,20% e nella misura massima complessiva dell'1,00%.

5.2.9) Per le isole minori il costo di realizzazione tecnica (C.R.S.) è incrementato del 30%.

Titolo IV

Art. 6

Manutenzione straordinaria

6.1) Per manutenzione straordinaria, come recita l'art. 31, lett. b), della legge n. 457/78, si intende l'insieme delle

opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

6.2) Il costo totale per manutenzione straordinaria (C.T.M.), riferito alla superficie complessiva dell'intervento (Sc), è fissato nell'ambito dell'importo tra €/mq.

528,00 ed €/mq. 780,00 oltre l'I.V.A. afferenti i lavori posti a base d'appalto. Il limite massimo dell'intervallo di spesa, ritenuto ammissibile per la programmazione regionale, è previsto, ove necessario, per gli interventi da effettuarsi nei centri storici.

6.3) Si riporta di seguito la tabella di esplicitazione schematica complessiva dei massimali di costo per la manutenzione straordinaria:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Massimali di costo regionali	
	Min.	Max.
Costo base di realizzazione (C.B.M.) Costi al mq. di superficie complessiva (Sc) per: 1) altezza virtuale > 4,5 e/o mq. lordo/mq. netto > 1,2 - Difficoltà attrezzature di cantiere e trasporto materiali - Per edifici costruiti prima del 1967 - Per risanamento igienico sanitario connesso a dispersione di liquami nei terreni di fondazione; 2) adeguamento legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (rendimento energetico nell'edilizia); 3) posizionamento esterno all'area di fondazione del corpo di fabbrica dei pozzetti di raccolta di prima ricezione delle colonne di scarico dei servizi igienici; 4) risanamento di parti strutturali ammalorate.	€/mq (Sc) ≤ 350,00	€/mq (Sc) ≤ 550,00
Gradiente per prestazioni aggiuntive di qualità al (C.B.M.) per: 1) opere inerenti il miglioramento della sicurezza per le persone e le cose; 2) opere inerenti la bioarchitettura; 3) opere inerenti l'efficienza energetica ed utilizzo di energia alternativa; 4) opere inerenti il miglioramento della qualità della vita.	€/mq (Sc) ≤ 70,00	€/mq (Sc) ≤ 70,00
Costo di realizzazione tecnica (C.R.M.)	€/mq (Sc) ≤ 420,00	€/mq (Sc) ≤ 620,00
ONERI COMPLEMENTARI		
1) Competenze per spese tecniche e generali per: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione lavori - Funzione di RUP e relativa attività di consulenza e supporto - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Assistenza - Contabilità - Verifiche e accertamenti di laboratorio - Certificazione energetico-ambientale - Collaudo statico e tecnico-amm.vo - Assicurazioni dipendenti - etc. 15% (C.R.M.)	€/mq (Sc) ≤ 108,00	€/mq (Sc) ≤ 160,00
2) Oneri di accesso in discarica + spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti) ≤0,80% (C.R.M.)		
3) Imprevisti 10% (C.R.M.)		
Costo totale di realizzazione (C.T.M.)	€/mq (Sc) ≤ 528,00	€/mq (Sc) ≤ 780,00
Oltre IVA corrente su C.R.M.		

6.4) Il costo base, per la manutenzione straordinaria (C.B.M.), quantificato nell'intervallo di spesa 350,00 ÷ 550,00 €/mq., determinato a mezzo di computo metrico estimativo, è parametrato alla superficie complessiva (Sc) dell'organismo abitativo da sottoporre a manutenzione, e terrà conto dei seguenti elementi di costo: altezza virtuale > 4,5 e/o mq. lordo/mq. netto > 1,2; il risanamento di parti strutturali ammalorate e deteriorate; difficoltà delle attrezzature di cantiere e trasporto dei materiali; per edifici costruiti prima del 1967; per risanamento igienico sanitario connesso a dispersione di liquami nei terreni di fondazione adeguamento legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (rendimento energetico nell'edilizia); posizionamento esterno all'area di fondazione del corpo di fabbrica dei pozzetti di raccolta di prima ricezione delle colonne di scarico dei servizi igienici.

6.5) Il costo di realizzazione tecnica, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per la manutenzione straordinaria (C.R.M.) è il costo base incrementato di un importo massimo di € 70,00 per mq. di superficie com-

plessiva (Sc.) per la realizzazione di un insieme di opere funzionali, nell'ambito delle opere che definiscono il gradiente di qualità aggiuntiva all'opera stessa da realizzare, e secondo le direttive impartite dal soggetto attuatore nel documento preliminare dell'avvio alla progettazione. Le opere, che identificano il gradiente di qualità, saranno computate in un unico capitolo del computo metrico estimativo e non potranno essere ridotte o detratte nelle eventuali varianti in corso d'opera.

6.6) Il gradiente di prestazioni aggiuntive al (C.B.M.)

Le prestazioni aggiuntive al (C.B.M.) devono essere contenute nel documento preliminare alla progettazione e seguono le stesse specifiche di cui al punto 4.6. del titolo II con particolare riferimento alla tipologia sottoposta a manutenzione.

6.7) Inderogabilità del costo di realizzazione tecnica della manutenzione straordinaria (C.R.M.)

L'incremento del costo base (C.B.M.) per il gradiente di prestazioni aggiuntive definisce il costo di realizzazione tecnica dell'opera (C.R.M.) posto a base d'asta, il quale,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, dovrà essere contenuto nell'ambito dell'intervallo di costo massimo consentito pari a €/mq. 528,00 ed €/mq. 780,00 per superficie complessiva (Sc). Detti superiori importi, considerati anche singolarmente (C.B.M. e C.R.M.), non sono derogabili. Per gli interventi costruttivi, che dovessero richiedere ulteriori oneri, oltre ai predetti limiti massimi stabiliti, si intende acquisita la non idoneità tecnico-economica dell'opera, con conseguente revoca del programma costruttivo.

6.8) Oneri complementari

6.8.1) Gli oneri complementari sono riferiti percentualmente al costo di realizzazione tecnica (C.R.M.), come rappresentato nella tabella di cui al punto 6.3. oltre l'I.V.A. sul C.R.M.

6.8.2) Competenze per spese tecniche e generali – detti oneri restano fissi ed invariabili nella misura del 15% del C.R.M.; eventuali maggiori oneri, per affidamento d'incarico professionale esterno (per comprovata necessità), di progettazione, studi, consulenze, direzione lavori, contabilità etc., graveranno esclusivamente sugli enti attuatori, quali soggetti delegati all'appalto.

6.8.3) Gli oneri complementari di cui al punto 2 della tabella 6.3. (oneri di accesso in discarica e spese per pubblicazione bando di gara (avvisi ed esiti)), che sono quantificati nella misura massima dello 0,80% del C.R.M., sono derogabili, previa relativa documentata e motivata richiesta, di un ulteriore 0,20% e nella misura massima complessiva dell'1,00%.

6.9) Gli interventi programmati con i fondi della manutenzione straordinaria non potranno in nessun caso fare ricorso ai massimali di costo relativi al recupero primario e secondario.

6.10) Per le isole minori il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) è incrementato del 30%.

Titolo V

Art. 7

Criteri per la determinazione delle superfici complessive (Sc)

7.1) Sono confermati i criteri di determinazione delle superfici complessive (Sc) in funzione delle superfici utili (Su), delle superfici non residenziali (Snr) e delle superfici dei parcheggi (Sp) di cui ai decreti ministeriali LL.PP. nn. 61 e 62 del 26 aprile 1991 (art. 6):

- $Snr < 45\%$ di Su;
- $Sp < 45\%$ di Su (derogabile, fino al limite massimo del 55% per organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi con $Su < 60$ mq.);
- nuova edificazione: $Sc = Su + 60\% (Snr+Sp)$; in ogni caso, la superficie a parcheggio per autorimessa coperta (Sp) sarà computata nella misura massima di mq. 18,00 oltre le relative corsie e spazi di manovra;
- recupero primario: $Sc = Su + Snr + Sp$;
- recupero secondario: $Sc = Su + 70\% (Snr+Sp)$, dove (Snr+Sp), sono riferiti al singolo alloggio con esclusione delle parti comuni;
- recupero degli edifici da acquistare: $Sc = Su + Snr + Sp$ (la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti).

7.2) Per gli interventi di nuova costruzione e recupero primario, è fatto obbligo la previsione di un locale condominiale con superficie minima (Su) di 60,00 mq. da destinare alle attività proprie del condominio.

Art. 8

Recupero degli edifici da acquistare

8.1) Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui ai punti precedenti del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito al metro quadrato di superficie complessiva (Sc), così come determinata al titolo III, il limite massimo di € 1.500,00, oltre l'I.V.A. Detto limite massimo è derogabile, da parte di questo Assessorato, fino ad un massimo incremento del 30% su presentazione di documentazione giustificativa, limitatamente ad interventi in centro storico. La predetta deroga, esclusivamente per interventi ubicati nelle perimetrazioni dei centri storici delle città di Palermo, Catania e Messina, è elevata di un ulteriore incremento del 30%, con limite economico massimo consentito di €/mq. 2.400,00.

8.2) Lo stesso limite di € 2.400,00 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, sia nel caso sia effettuato il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.

8.3) Il suddetto limite di € 2.400,00 va utilizzato con le specifiche di cui ai punti 8.1. e 8.2. e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi di costo del recupero primario e secondario fissati al titolo III del presente decreto.

Art. 9

Quadri tecnici economici

9.1) I quadri tecnici economici (QQ.TTEE.) si ritengono adeguati ai dati metrici e parametrici di cui al presente decreto. Gli stessi saranno successivamente pubblicati sul sito internet di questo Assessorato (www.regione.sicilia.it/lavoripubblici).

9.2) I modelli QQ.TTEE. dovranno essere sottoscritti dal RUP, il quale, per gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero primario e secondario o per il solo recupero primario o secondario, dovrà attestare necessariamente, sin dal documento preliminare alla progettazione, nonché nel verbale di validazione, la non alienazione dei singoli alloggi e/o l'eventuale proprietà mista, previa documentata certificazione, resa dall'ufficio patrimonio del soggetto attuatore. Ove dovesse sussistere la proprietà mista si procederà sempre all'intervento, avendo cura di adottare le dovute procedure previste dal c. c., incamerando le relative garanzie per la disponibilità dei fondi necessari da porre a carico del soggetto privato, preliminarmente al bando di gara.

Art. 10

Regime transitorio

Per i lavori, aggiudicati con i criteri di cui alle leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, e per i quali non è stato emesso il relativo certificato di collaudo, è consentita l'utilizzazione delle economie per gli eventuali oneri, non previsti nelle somme a disposizione o ancorché previsti, e che dovessero risultare insufficienti, esclusivamente nelle ipotesi di economie derivanti da lavori o da oneri complementari, escluso i ribassi d'asta, e previa l'autorizzazione di questo Assessorato. Detti maggiori oneri si identificano in:

- maggiori oneri per competenze tecniche (solo per gli enti locali che hanno fatto ricorso a professionalità esterne e/o per attività di RUP);
- oneri di accesso in discarica;
- spese per pubblicazione gara d'appalto (avvisi ed esiti);
- maggiori oneri espropriativi (comprensivi di spese per registrazione, trascrizione, voltura etc.);
- allacciamenti.

Art. 11

I decreti assessoriali 23 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 15 giugno 1996, e 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998 e relativo aggiornamento con il decreto 8 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 2003 e la successiva rettifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 31 ottobre 2003, sono abrogati dalla data di pubblicazione del presente decreto e restano vigenti per gli interventi già appaltati. I progetti esecutivi degli interventi che risultano già approvati in linea tecnica, usufruiscono dell'applicazione delle norme del regime transitorio previste dal precedente art. 10, e comunque possono essere adeguati ai massimali di costo e alle disposizioni di cui al presente decreto, previo apposito parere del responsabile unico del procedimento.

Art. 12

Gli interventi, di cui al presente decreto, saranno sottoposti a campione a controlli e verifiche da parte di questo Assessorato.

Art. 13

Nella programmazione regionale degli interventi, di cui al presente decreto, si provvederà all'accantonamento dei fondi nella misura del 3%, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli oneri complementari per la concessione delle relative deroghe ai massimali di costo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet di questo Assessorato (www.regione.sicilia.it/lavoripubblici) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 luglio 2007.

CONSOLI

(2007.27.2005)048

**ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE**

DECRETO 21 maggio 2007.

Impegno di somma per la copertura finanziaria dei progetti di cui all'allegato D del decreto 15 marzo 2006, concernente ammissione a finanziamento di progetti approvati nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa 2006 ricadenti negli obiettivi Diritto/dovere alla formazione, Formazione continua e permanente, Formazione ambiti speciali, Apprendistato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, articoli 2 e 7;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007;

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001 e successive modifiche;

Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;

Vista la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 23 luglio 2004, concernente "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi";

Visto l'avviso 11 maggio 2005 n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 20 maggio 2005, concernente "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2006";

Visto il decreto n. 407 del 27 febbraio 2006, registrato alla ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro in data 7 marzo 2006 al n. 264, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2006;

Visto il decreto n. 63/serv.progr. del 15 marzo 2006, registrato alla ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro in data 16 marzo 2006 al n. 418, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con il decreto n. 407 del 27 febbraio 2006;

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto n. 63/serv.progr. che rinvia l'impegno della somma di € 1.051.921,03, necessaria per la copertura finanziaria dei progetti di cui all'allegato "D" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Apprendistato" dello stesso decreto, ad un successivo provvedimento;

Vista la nota prot. n. 393/07 del 20 marzo 2007, con cui l'En.A.I.P. AS.A.FORM. Sicilia con sede in Palermo - via F. Crispi n. 120 - ha comunicato che gli enti AS.A.FORM. En.A.I.P. - Catania, En.A.I.P. Trapani ed En.A.I.P. Catania sono stati incorporati nell'ente En.A.I.P. AS.A.FORM. Sicilia, che prosegue le attività programmate e gestite dai suddetti enti;

Visto il decreto n. 493/2007 del 2 maggio 2007, con cui il ragioniere generale dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro - ha introdotto in termini di competenza la variazione in aumento di € 2.476.189,70;

Considerato che, sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi, la copertura finanziaria dei progetti di

cui all'allegato "D" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Apprendistato" del decreto n. 63/serv.progr. del 15 marzo 2006 sopra citato, per un importo complessivo pari ad € 1.051.921,03, può essere assicurata con le somme iscritte sul capitolo 318107 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'impegno di spesa per la copertura finanziaria dei progetti di cui all'allegato "D" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Apprendistato" del decreto n. 63/serv.progr. sopra citato;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere, a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'ente AS.A.FORM. En.A.I.P. - Catania nell'ente En.A.I.P. AS.A.FORM. Sicilia, alla modifica dell'allegato "D" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Apprendistato" del decreto n. 63/serv.progr. sopra citato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è assunto l'impegno della somma di € 1.051.921,03 sul capitolo 318107 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007, a totale copertura del costo complessivo dei progetti ammessi a finanziamento con il decreto n. 63/serv.progr. del 15 marzo 2006, di cui all'allegato "D" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Apprendistato" dello stesso decreto.

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la titolarità del progetto n. IF2006D0259 dell'ente AS.A.FORM. En.A.I.P. - Catania dal titolo "Macro progetto biennale apprendistato ASAFORM 2006", inserito nell'elenco dei progetti di cui al precedente articolo, passa in capo all'ente En.A.I.P. AS.A.FORM. Sicilia.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 23/2003, le procedure per lo svolgimento dei progetti sono quelle previste per le attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

Gli organismi titolari di progetti già avviati dovranno inviare una relazione dettagliata sull'attività svolta e la certificazione delle spese ad oggi sostenute.

Art. 4

E' disposto il pagamento del 50% del finanziamento concesso, a seguito di formale comunicazione dell'avvenuto avvio dei progetti, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla notifica agli enti del presente decreto.

Il saldo sarà erogato a seguito della verifica del rendiconto finale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro per la registrazione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it

it/lavoro e su quello ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euro-infosicilia.it.

Palermo, 21 maggio 2007.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 14 giugno 2007.

(2007.26.1916)091*

DECRETO 28 giugno 2007.

Approvazione del piano di riparto dei fondi stanziati con la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, in favore dei comuni per l'istituzione e la gestione di cantieri di servizi.

L'ASSESSORE

PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 25, del Presidente della Regione, che istituisce il "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati";

Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;

Visto l'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9;

Visto l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;

Visto il decreto n. 22 del 10 aprile 2007;

Considerato che con l'allegato 1) del decreto n. 22 del 10 aprile 2007 sono state impartite, da parte di questo Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, le disposizioni attuative per l'annualità 2007;

Viste le istanze avanzate dagli enti aventi diritto, corredate dai dati necessari alla redazione del piano di riparto da parte del servizio XII di questo Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

Ritenuto che si rende necessario approvare il suddetto piano di riparto, facente parte integrante del presente decreto, dal quale si evince che l'importo complessivo necessario è pari ad € 9.000.000,00;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, è approvato il piano di riparto di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, dei fondi stanziati con la legge regionale n. 2/2007, in favore dei comuni coinvolti nella misura di che trattasi, i cui beneficiari risultano essere i soggetti già fruitori del R.M.I. ai sensi del decreto legislativo n. 237/98.

Palermo, 28 giugno 2007.

FORMICA

Allegato

Comuni	N. lav.	INAIL	Totale INAIL mensile (euro)	INAIL mesi 7 (euro)	R.C.T. (euro)	Totale R.C.T. mensile (euro)	R.C.T. mesi 7 (euro)	Indennità mensile lavoratori (euro)	Totale spesa mensile (euro)	Indennità lavorativa mesi 7 (euro)	Indennità lavorativa arretrati (euro)	Importo erogato mesi 7 (euro)	Importo erogato arretrati (euro)	I.R.A.P. (euro)	I.R.A.P. arrotondati (euro)	Totale da erogare (euro)
Acquaviva Platani (CL)	6	12,00	72,00	504,00	4,17	25,02	175,14	2.777,73	2.874,75	19.444,11	19.444,00	20.123,25	19.444,00	1.652,75	1.653,00	21.776,00
Agira (EN)	151	12,00	1.812,00	12.684,00	2,00	302,00	2.114,00	74.704,89	76.818,89	522.934,23	522.934,00	537.732,23	537.732,00	44.449,41	44.449,00	582.181,00
Aidone (EN)	26	12,00	312,00	2.184,00	8,35	217,10	1.519,70	15.365,34	15.894,44	107.557,38	107.557,00	111.261,08	111.261,00	9.142,38	9.142,00	120.403,00
Assoro (EN)	19	12,00	228,00	1.596,00	10,00	190,00	1.330,00	11.594,93	12.012,93	81.164,51	81.164,00	84.090,51	84.090,00	6.898,98	6.899,00	90.990,00
Barrafranca (EN)	268	12,00	3.216,00	22.512,00	4,96	1.329,28	9.304,96	160.057,64	164.602,92	1.120.403,48	1.120.403,00	1.152.220,44	1.152.220,00	95.234,30	95.234,00	1.247.454,00
Bompensiere (CL)	4	12,00	48,00	336,00	12,50	50,00	350,00	2.476,54	2.574,54	17.335,78	17.335,00	18.021,78	18.021,00	1.473,54	1.474,00	19.496,00
Calascibetta (EN)	19	12,00	228,00	1.596,00	20,00	380,00	2.660,00	10.123,15	10.731,15	70.862,05	70.862,00	75.118,05	75.118,00	6.023,27	6.023,00	81.141,00
Callianisetta	118	12,00	1.416,00	9.912,00	6,00	708,00	4.956,00	99.162,42	101.286,42	694.136,94	694.137,00	709.004,94	709.005,00	59.001,64	59.002,00	768.007,00
Campofranco (CL)	7	12,00	84,00	588,00	15,00	105,00	735,00	5.942,60	6.131,60	41.598,20	41.598,00	42.921,20	42.921,00	3.535,85	3.536,00	46.457,00
Catanuova (EN)	75	12,00	900,00	6.300,00	9,00	675,00	4.725,00	36.162,00	37.737,00	253.134,00	253.134,00	264.159,00	264.159,00	21.516,39	21.516,00	285.675,00
Centuripe (EN)	65	12,00	780,00	5.460,00	15,00	975,00	6.825,00	30.651,54	32.406,54	214.560,78	214.561,00	226.845,78	226.846,00	18.237,67	18.238,00	245.084,00
Cerami (EN)	6	12,00	72,00	504,00	6,00	36,00	252,00	4.769,04	4.877,04	33.383,28	33.383,00	34.139,28	34.139,00	2.837,58	2.838,00	36.977,00
Delia (CL)	22	12,00	264,00	1.848,00	6,30	138,60	970,20	13.274,81	13.677,41	92.923,67	92.924,00	95.741,87	95.742,00	7.898,51	7.899,00	103.641,00
Enna	203	12,00	2.436,00	17.052,00	2,50	507,50	3.552,50	99.728,38	102.671,88	698.098,66	698.099,00	718.703,16	718.703,00	59.338,39	59.338,00	778.041,00
Gagliano Castelferrato (EN)	23	12,00	276,00	1.932,00	6,00	138,00	966,00	11.699,44	12.113,44	81.896,08	81.896,00	84.794,08	84.794,00	6.961,17	6.961,00	91.755,00
Gela (CL)	130	12,00	1.560,00	10.920,00	1,79	232,70	1.628,90	98.837,04	100.629,74	691.859,28	691.859,00	704.408,18	704.408,00	58.808,04	58.808,00	763.216,00
Leonforte (EN)	354	12,00	4.248,00	29.736,00	1,00	354,00	2.478,00	172.403,82	177.005,82	1.206.826,74	1.206.827,00	1.239.040,74	1.239.041,00	102.580,27	102.580,00	1.341.621,00
Marianopoli (CL)	5	12,00	60,00	420,00	8,00	40,00	280,00	2.901,00	3.001,00	20.307,00	20.307,00	21.007,00	21.007,00	1.726,10	1.726,00	22.733,00
Milena (CL)	14	12,00	168,00	1.176,00	20,83	291,62	2.041,34	7.392,15	7.851,77	51.745,05	51.745,00	54.962,39	54.962,00	4.398,33	4.398,00	59.360,00
Montedoro (CL)	4	12,00	48,00	336,00	26,25	105,00	735,00	2.157,02	2.310,02	15.099,14	15.099,00	16.170,14	16.170,00	1.283,43	1.283,00	17.453,00
Mussomeli (CL)	24	12,00	288,00	2.016,00	6,00	144,00	1.008,00	14.445,00	14.877,00	101.115,00	101.115,00	104.139,00	104.139,00	8.594,78	8.595,00	112.734,00
Nicosia (EN)	36	12,00	432,00	3.024,00	2,00	72,00	504,00	18.585,31	19.089,31	130.097,47	130.097,00	133.625,17	133.625,00	11.058,26	11.058,00	144.683,00
Nissoria (EN)	13	12,00	156,00	1.092,00	11,00	143,00	1.001,00	7.119,68	7.418,68	49.837,76	49.838,00	51.930,76	51.931,00	4.236,21	4.236,00	56.167,00
Piazza Armerina (EN)	69	12,00	828,00	5.796,00	2,14	147,66	1.033,62	46.287,39	47.263,05	324.011,73	324.012,00	330.841,35	330.841,00	27.541,00	27.541,00	358.382,00
Pietraperzia (EN)	24	12,00	288,00	2.016,00	8,34	200,16	1.401,12	14.240,77	14.728,93	99.685,39	99.685,00	103.103,00	103.103,00	8.473,26	8.473,00	111.576,00
Regalbuto (EN)	42	12,00	504,00	3.528,00	4,00	168,00	1.176,00	21.478,96	22.150,96	150.352,72	150.353,00	155.056,72	155.057,00	12.779,98	12.780,00	167.837,00
S. Caterina Villarmosa (CL)	22	12,00	264,00	1.848,00	52,50	1.155,00	8.085,00	7.311,43	8.730,43	51.180,01	51.180,00	61.113,01	61.113,00	4.350,30	4.350,00	65.463,00
S. Cataldo (CL)	60	12,00	720,00	5.040,00	16,00	960,00	6.720,00	28.165,00	29.845,00	197.155,00	197.155,00	208.915,00	208.915,00	16.758,18	16.758,00	225.673,00
Serradifalco (CL)	20	12,00	240,00	1.680,00	2,67	53,40	373,80	12.886,13	13.179,53	90.202,91	90.203,00	92.256,71	92.257,00	7.667,25	7.667,00	99.924,00
Sommatino (CL)	18	12,00	216,00	1.512,00	27,80	500,40	3.502,80	10.711,67	11.428,07	74.981,69	74.982,00	79.996,49	79.996,00	6.373,44	6.373,00	86.369,00
Sperlinga (EN)	6	12,00	72,00	504,00	4,17	25,02	175,14	2.863,96	2.960,98	20.047,72	20.048,00	20.726,86	20.727,00	1.704,06	1.704,00	22.431,00
Sutera (CL)	6	12,00	72,00	504,00	16,00	96,00	672,00	1.892,40	2.060,40	13.246,80	13.247,00	14.422,80	14.423,00	1.125,98	1.126,00	15.549,00
Troina (EN)	13	12,00	156,00	1.092,00	7,80	101,40	709,80	5.491,88	5.749,28	38.443,16	38.443,00	40.244,96	40.245,00	3.267,67	3.268,00	43.513,00
Valguarnera Caropepe (EN)	24	12,00	288,00	2.016,00	2,02	48,48	339,36	15.828,80	16.165,28	110.801,60	110.802,00	113.156,96	113.157,00	9.418,14	9.418,00	122.575,00
Villalba (CL)	4	12,00	48,00	336,00	6,32	25,28	176,96	2.094,95	2.168,23	14.664,65	14.665,00	15.177,61	15.178,00	1.246,50	1.246,00	16.424,00
Villarosa (EN)	20	12,00	240,00	1.680,00	5,00	100,00	700,00	12.088,19	12.428,19	84.617,33	84.617,00	86.997,33	86.997,00	7.192,47	7.192,00	94.189,00
Totale	1.920								1.117.452,62	7.585.711,00	7.585.711,00	7.822.168,34	7.822.168,34	644.785,44	644.782,00	9.000.000,00

Somma disponibile per integrazione importi in corso d'opera

(2007.27.1928)091*

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 31 maggio 2007.

Adozione del protocollo RS-PVA quale strumento ordinario di valutazione, secondo criteri di appropriatezza, dei ricoveri per acuti effettuati nelle strutture ospedaliere della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;

Visto il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, nel quale si afferma che l'appropriatezza delle cure è uno dei principi in base ai quali il S.S.N. assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'articolo 88, comma 2 (controllo cartelle cliniche);

Visto il decreto n. 27625 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato approvato e finanziato il programma "Elaborazione ed applicazione di un protocollo per la valutazione dell'appropriatezza del ricovero ospedaliero nella Regione siciliana (PRUO)", i cui risultati sono stati illustrati nel corso del convegno all'uopo organizzato a Palermo il 26 settembre 2002 e pubblicati come atti del convegno;

Visto il decreto n. 1797 del 6 ottobre 2003, con il quale è stato approvato e finanziato il programma "RS-PVA Regione siciliana - Protocollo di valutazione dell'appropriatezza d'uso dell'ospedale" ("RS-PVA 2003"), i cui risultati sono illustrati nel rapporto pubblicato sul sito internet www.doesticilia.it/rspva;

Visto il decreto n. 4395 del 24 novembre 2004, con il quale è stato approvato e finanziato il programma "RS-PVA Regione siciliana - Protocollo di valutazione dell'appropriatezza d'uso dell'ospedale anno 2004-2005" i cui risultati sono illustrati nel rapporto pubblicato sul sito internet www.doesticilia.it/rspva;

Considerato che i risultati degli studi citati confermano la validità del protocollo RS-PVA per lo studio dei processi assistenziali ospedalieri, nonché per la definizione di programmi di miglioramento e di obiettivi di performance a supporto delle scelte di programmazione sanitaria;

Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati ottenuti con i precedenti programmi, proseguire, in modo sistematico l'attività di valutazione di appropriatezza d'uso dell'ospedale utilizzando il protocollo RS-PVA;

Ritenuto, inoltre, che l'appropriatezza delle prestazioni debba essere considerata tra i criteri di valutazione dell'attività sanitaria resa dalle strutture sanitarie ospedaliere della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Il protocollo RS-PVA (Regione siciliana - Protocollo di valutazione dell'appropriatezza d'uso dell'ospedale) è adottato, per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quale strumento ordinario di valutazione, secondo criteri di appropriatezza, dei ricoveri per acuti effettuati nelle strutture ospedaliere della Regione siciliana, in particolare per i 43

DRGs ad alto rischio di inappropriately, indicati nell'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002).

Art. 2

La valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri secondo il protocollo RS-PVA avrà caratteristiche di sistematicità e sarà realizzata dal dipartimento osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della sanità in continuità con le rilevazioni già effettuate.

Art. 3

Il dipartimento osservatorio epidemiologico, in collaborazione con il dipartimento assistenza sanitaria ed ospedaliera, individuerà incentivi economici che, tenendo conto dei risultati delle rilevazioni effettuate, promuovano l'appropriatezza delle prestazioni di ricovero per acuti nella Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà inviato alla ragioneria centrale per la sanità e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 31 maggio 2007.

LAGALLA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 6 giugno 2007 al n. 130.

(2007.26.1884)102

DECRETO 11 luglio 2007.

Obbligo di vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo nelle zone a rischio.

**L'ISPETTORE GENERALE
DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;

Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Visto il decreto 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto il decreto 18 novembre 1994;

Visto il decreto 23 ottobre 1998;

Visto il decreto 2 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2000) relativo alla "produzione e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in Foggia";

Considerato che, negli anni decorsi, in alcuni comuni delle province di Catania, Enna, Messina e Palermo si è registrata l'insorgenza di focolai di carbonchio ematico;

Considerato che nei territori dei predetti comuni sussistono condizioni favorevoli al contagio carbonchioso e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;

Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;

Riconosciuta la necessità di realizzare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché nei territori ritenuti a rischio;

Vista la nota prot. n. DGSA.II/7448/P-I.8.d/378 del 10 luglio 2007, con la quale il dipartimento prevenzione e

comunicazione, direzione generale sanità veterinaria e alimenti, ufficio VIII del Ministero della salute, autorizza, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, l'emanazione di un apposito provvedimento per l'attuazione a scopo profilattico e preventivo degli interventi vaccinali anticarbonchiosi sugli animali recettivi presenti nelle zone ritenute a rischio;

Decreta:

Art. 1

E' resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo nei comprensori di seguito indicati:

U.S.L. n.	Distretto veterinario	Comuni e contrade
3-CT	Giarre	Castiglione di Sicilia: contrade Gaeto, Pilleri, Condura, Cucco, Colla, Vena, S. Maria La Scala
	Bronte	Maniace: Boschetto, Galatesa, Gelso, Grappidà, La Piana, Taiti, Zirilli, Petrosino, Pezzo, Porticelli, S. Andrea, S. Nicoletta, Sambuco, Saracena, Semantile
		Randazzo: Falicera Flascio, Roccabella, Ruffina, Cannata, Blandino, Campia Flascio, Chiusa delle Rose, Ficarotta, Martinetto, Murazorotto, Pezzo Flascio, S. Francesco, Scarrata, Sulle
	Bronte: Fioritta, Margio Salice, Scorzone, Vallenevola	
4-EN	Agira	Agira: contrade Salice, Grado, Gararai, Carruba
		Regalbuto: Ingallina, Piano Mattino, Sciajuana, Sparacogna, Turrichia
5-ME	Sant'Agata di Militello	Comuni: Galati Mamertino, Longi, Tortorici; contrade: Mangalaviti, Barilà, Dagara, Cartolari, Solazzo, Abbadessa, Acquasanta, Celesia, Buzzarita, Serro Pietra
	Taormina	Cesarò: Farina, Vallonazzo, Cutò, Casazza, Braconieri, Farina, Margiazzi, Bolo, Canzonazzo, Vitalone, Scaletta, Chianazzi, Palmento Piano, Piano Uccello
		S. Domenica Vittoria e S. Teodoro: Pizzoleo, Juncarà, Code, Volpe, Canalotto
6-PA	Cefalù	S. Mauro: Pirato, Comuni, S. Cono, Balata, Ramusa, Piscio, Scala, Mallia, Canalicchio, Torretta
	Petralia Sottana	Geraci Siculo: Pastonello, Montedardo, Pianazze, Celsa, Calabrò, Guglielmotta; Gangi: Nocito, Cavaliere

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione a meno che gli stessi animali non vengano avviati direttamente al macello.

Art. 2

E' vietato lo spostamento del bestiame recettivo fuori dai comprensori indicati nel precedente art. 1 se non previa vaccinazione contro il carbonchio ematico praticata da almeno 15 giorni.

Art. 3

Le Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania, n. 4 di Enna, n. 5 di Messina e n. 6 di Palermo dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto.

Ai medici veterinari operatori, liberi professionisti appositamente autorizzati, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto 23 ottobre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 58 del 14 novembre 1998), come modificato dall'art. 4 del decreto n. 519 del 12 aprile 2002.

Art. 4

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto si concluderanno entro il 31 ottobre 2007.

All'atto dell'intervento immunizzante i medici veterinari operatori provvederanno a rilasciare al proprietario o detentore degli animali una attestazione di vaccinazione secondo il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto, costituito a "madre" e "figlia", la cui "madre", controfirmata dal proprietario o detentore degli animali, dovrà essere consegnata al responsabile del servizio veterinario distrettuale.

Art. 5

Il responsabile del distretto veterinario, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 2007, provvederà a trasmettere al settore veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento e all'ispettorato regionale veterinario un prospetto riepilogativo delle vaccinazioni eseguite secondo il modello conforme all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6

I sindaci, i direttori generali, i medici veterinari delle aziende unità sanitarie locali e quanti altri competenti, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 7

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono

puniti a norma dell'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 8

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 luglio 2007.

BAGNATO

Allegato 1

REGIONE SICILIANA

A.U.S.L. N. DI

DISTRETTO VETERINARIO DI

ATTESTATO DI VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA

Il sottoscritto dr.
attesta di avere vaccinato, nei confronti del carbonchio ematico, il seguente numero di capi:

- bovini n.;
- ovini n.;
- caprini n.;
- equini n.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che per l'intervento di cui sopra non ha percepito alcun compenso da parte del sig., proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali stanziati/introdotti in contrada del comune di

..... li

Il veterinario operatore

Il proprietario o detentore degli animali

REGIONE SICILIANA

A.U.S.L. N. DI

DISTRETTO VETERINARIO DI

ATTESTATO DI VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA

Il sottoscritto dr.
attesta di avere vaccinato, nei confronti del carbonchio ematico, il seguente numero di capi:

- bovini n.;
- ovini n.;
- caprini n.;
- equini n.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che per l'intervento di cui sopra non ha percepito alcun compenso da parte del sig., proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali stanziati/introdotti in contrada del comune di

..... li

Il veterinario operatore

Il proprietario o detentore degli animali

Allegato 2

REGIONE SICILIANA

A.U.S.L. N. DI

Distretto veterinario di

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VACCINAZIONI ANTICARBONCHIOSE ESEGUITE NELL'ANNO

Allevatore	Comune	Contrada	Bovini	Ovini	Caprini	Equini	Data intervento vaccinale	Vet. oper. (*)

(*) Indicare: LP se libero professionista; PD se pubblico dipendente.

..... li

Il responsabile del servizio veterinario

DECRETO 12 luglio 2007.

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/97, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti l'attività ospedaliera e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 85, comma 12, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto il decreto legge n. 347/2001, come convertito nella legge n. 405/2001, che all'art. 4 prevede la facoltà, per le regioni, di adottare specifiche misure per il contenimento della spesa sanitaria;

Visto l'art. 5, comma 1, della citata legge n. 405/2001, il quale dispone che l'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13% della spesa sanitaria complessiva;

Visto l'art. 7 della richiamata legge n. 405/2001, recante "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in particolare, l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica", che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica", previsto dall'art. 48 del sopra citato decreto legislativo n. 269/2003;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, in particolare, l'art. 1, commi 181 e 183;

Vista l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e, in particolare, l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";

Tenuto conto del protocollo d'intesa del 28 settembre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la salute ed, in particolare, al punto 4.18 dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l'art. 1, comma 796, lettera l);

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure di risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata";

Visto l'art. 9 della stessa legge regionale n. 12/2007, recante "Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata";

Visto il comma 12 del citato art. 9 della medesima legge regionale n. 12/2007, che prevede che l'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima;

Considerato che le superiori disposizioni si inquadrano in un programma di interventi di sistema finalizzati al contenimento strutturale della spesa farmaceutica nel rispetto dovuto del tetto programmato, che si appalesa necessario sia per motivi di controllo della spesa sanitaria complessiva nel quadro delle compatibilità della finanza pubblica sia per motivi di appropriatezza delle prestazioni;

Rilevato che, nell'anno 2006, la spesa farmaceutica convenzionata, nella Regione siciliana, si è attestata ad un valore pari al 17,70% del Fondo sanitario regionale, nettamente al di sopra del tetto stabilito dalla normativa vigente;

Preso atto dell'analisi qualitativa e quantitativa dei consumi relativi ad alcuni gruppi di farmaci registrati nella Regione nell'anno 2006 da cui si rileva, in particolare, per alcuni di essi, un ingiustificato scostamento dai valori nazionali di consumo e di spesa anche con riferimento alle DDD (dose definita die) per 1.000 abitanti sulla base della popolazione pesata, mentre, per altri gruppi considerati, ove sono presenti farmaci a base di principi attivi con brevetto scaduto, una rilevante differenza tra il prezzo di questi ultimi e il prezzo dei farmaci a base di principi attivi coperti da brevetto;

Preso atto, altresì, che, sulla base dell'analisi di cui sopra, si è rilevato all'interno del gruppo C09 "sostanze ad azione sul sistema Renina-Angiotensina" un significativo incremento dell'incidenza percentuale dei consumi di farmaci antagonisti dell'angiotensina associati e non associati (Sartani), senza evidenze che giustifichino, su base clinica ed epidemiologica, tale incremento;

Considerato, pertanto, che le intervenute disposizioni normative tendono ad assolvere ad una funzione correttiva in relazione ad alcune cause strutturali del disavanzo della spesa farmaceutica sotto il profilo dell'appropriatezza, dei consumi e dei costi delle prestazioni erogate, la cui efficacia è strettamente correlata alla piena collaborazione delle aziende sanitarie, degli operatori e dei medici del servizio sanitario regionale ed alla corretta informazione ai pazienti;

Preso atto delle note prot. n. 3323 dell'8 maggio 2007 e n. 3481 del 10 maggio 2007, con le quali, ai fini partecipativi dei provvedimenti attuativi da adottare ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della citata legge regionale n. 12/2007, sono state invitate le organizzazioni sindacali dei medici e dei farmacisti, i direttori generali e i responsabili dei servizi farmaceutici delle aziende unità sanitarie locali;

Considerato che nel corso della suddetta riunione sono state esaminate con i soggetti convocati le problematiche relative agli aspetti attuativi della norma ed è stato richiesto alle organizzazioni sindacali di fornire entro 7 giorni i propri apporti partecipativi da valutare in sede di predisposizione degli ulteriori provvedimenti attuativi;

Visto il decreto n. 859 del 17 maggio 2007, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del citato art. 9, segnatamente riferite all'applicazione del prezzo

di rimborso di riferimento all'interno della categoria degli inibitori della pompa acida;

Preso atto della nota prot. DIRS/DIR 1607 del 4 giugno 2007, con la quale è stato convocato il gruppo di lavoro per la definizione del previsto decreto attuativo di cui al comma 12 dell'art. 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12;

Viste le risultanze della riunione dell'11 giugno 2007 del suddetto gruppo di lavoro;

Preso atto, altresì, delle risultanze della consultazione con le organizzazioni sindacali dei medici e dei farmacisti, i direttori generali e i responsabili dei servizi farmaceutici delle aziende unità sanitarie locali del 4 luglio 2007, convocata con nota prot. n. 4842 del 29 giugno 2007;

Viste le proposte formalmente avanzate dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali di categoria e delle società scientifiche dei medici e dei farmacisti e da una rappresentanza degli informatori scientifici del farmaco;

Ritenuto, per le motivazioni che precedono, di potere accogliere parzialmente dette proposte nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 12 del suddetto art. 9 e sulla base di quanto concordato in sede di riunione dell'11 giugno 2007, di dovere provvedere con proprio decreto a disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 9;

Ritenuto, inoltre, che l'attuazione delle suddette disposizioni non possa prescindere dal principio di appropriatezza prescrittiva e dalle condizioni e limitazioni per la corretta prescrizione dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, come regolamentati con decreto n. 6267 del 19 settembre 2005, recante "Linee guida per la corretta prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale e regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 425/96";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa ed in ottemperanza a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2007, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, i consumi dei farmaci generati da prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale compresi nelle categorie ATC 4 AO2BC (inibitori della pompa acida), C10AA (inibitori della HGM CoA reduttasi), N06AB (antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina), N06AX (altri antidepressivi), G04CA (antagonisti dei recettori alfa adrenergici), C09AA (Ace-inibitori non associati), C09CA e C09DA (antagonisti dell'angiotensina II associati e non associati) devono osservare il rispetto dei parametri di seguito indicati.

Art. 2

I consumi complessivi dei farmaci generati da prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale a base di principi attivi compresi nelle categorie ATC 4 AO2BC e C10AA, devono rientrare, a livello di ogni azienda unità sanitaria locale, nei parametri di consumo medi nazionali relativi alle medesime categorie nel rispetto della pesatura della popolazione assistita.

Art. 3

I consumi dei farmaci generati da prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale a base di principi attivi non coperti da brevetto (generici e specialità medicinali a brevetto scaduto) di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, relativamente alle categorie AO2BC, C10AA, N06AB, N06AX, G04CA e C09AA devono rappresentare, su base annua, a livello di ogni azienda unità sanitaria locale, una percentuale non inferiore a quella stabilita dall'art. 9 della legge regionale n. 12/2007, ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per ciascuna categoria terapeutica in termini di confezioni erogate.

Art. 4

I consumi dei farmaci generati da prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale a base di principi attivi inclusi nelle categorie C09CA e C09DA devono essere mantenuti, a livello di ogni azienda unità sanitaria locale, entro il limite del 20% in termini di confezioni erogate, del totale delle confezioni erogate per il gruppo terapeutico C09 (sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina).

Art. 5

Adempimenti a carico dei medici prescrittori

5.1 Ai fini dell'allineamento dei valori di consumo a livello di ogni azienda unità sanitaria locale, ai parametri indicati per i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3 del presente decreto, tutti i medici prescrittori dipendenti dal servizio sanitario nazionale o operanti per conto dello stesso, compresi i medici degli ospedali pubblici e convenzionati accreditati e i medici specialisti convenzionati e accreditati con il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici della continuità assistenziale, devono osservare le seguenti direttrici:

5.1a) Attenersi, nelle prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale, all'utilizzo, in via prioritaria, dei principi attivi relativi ai farmaci non coperti da brevetto (generici e con brevetto scaduto) riportati nelle liste di trasparenza periodicamente aggiornate dall'Agenzia italiana del farmaco, per quelle specialità medicinali che, all'interno della stessa categoria terapeutica e a parità di indicazioni e profilo di sicurezza, presentino il miglior rapporto costo/beneficio;

5.1b) Il medico, nel prescrivere i farmaci non coperti da brevetto, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 405/2001, apposita dichiarazione di insostituibilità sulla ricetta servizio sanitario nazionale, controfirmandola, secondo la quale il farmacista non può sostituire il farmaco con un medicinale equivalente avente un prezzo più basso di quello prescritto.

In ogni caso, anche in presenza della suddetta dichiarazione, è dovuta la differenza fra il prezzo più basso e quello del farmaco prescritto ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 405/2001.

In assenza della suddetta dichiarazione, il farmacista, dopo avere adeguatamente informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco equivalente avente il prezzo più basso, secondo quanto previsto nelle direttive regionali già diramate in materia.

5.2 Relativamente alle prescrizioni di medicinali appartenenti alle categorie C09CA e C09DA, nel caso in

cui il medico prescrittore, per le finalità di cui all'art. 4 del presente decreto, ritenga, sotto la propria responsabilità, che il trattamento già praticato al paziente, in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2007, non possa essere sostituito, ha l'obbligo di contrassegnare tali prescrizioni "in deroga" con il codice D12 da apporre, con allineamento a sinistra, nel campo vuoto di otto caselle a lettura ottica disponibile sul modello unico di ricetta medica servizio sanitario nazionale.

Resta fermo che l'eventuale ricorso a tale modalità di deroga, riferito a pazienti già in trattamento in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, va riservato comunque ai casi in cui particolari condizioni cliniche giustificano l'uso di tali farmaci.

5.3 Ai fini di agevolare il monitoraggio delle prescrizioni "in deroga" e consentire la tracciabilità delle ricette, il codice D12, di cui all'art. 6 del presente decreto, deve essere apposto dai medici prescrittori, anche sulle prescrizioni "in deroga" relative ai farmaci inclusi nella categoria A02BC, ferme restando le altre disposizioni previste al riguardo dal decreto n. 859 del 17 maggio 2007.

Art. 6

Adempimenti a carico delle aziende unità sanitarie locali

6.1 E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali e dei responsabili di distretto, di:

6.1a) rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche ed eventuali limitazioni delle note AIFA;

6.1b) effettuare mensilmente la verifica del rispetto dei parametri di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto;

6.1c) trasmettere eventuali segnalazioni di prescrizioni inappropriate, entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni rese dal medico prescrittore in merito, all'Osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie;

6.1d) realizzare ogni iniziativa ritenuta utile per l'attuazione delle presenti disposizioni, ivi compresi la definizione di programmi formativi aziendali inerenti l'uso del farmaco, con particolare riferimento alle categorie terapeutiche oggetto del presente decreto, collaborando con le organizzazioni sindacali mediche e le società scientifiche di categoria alla formazione della stessa e l'istituzione, a livello aziendale, degli organismi di controllo per l'appropriatezza previsti dalla normativa vigente.

6.2 Ai fini della verifica mensile del rispetto dei parametri assegnati dall'art. 9 della legge regionale n. 12/2007, le aziende unità sanitarie locali dovranno osservare le seguenti direttrici:

6.2a) per le categorie A02BC e C10AA i parametri di consumo medi nazionali da assumere quali valori di riferimento sono quelli rilevati da fonti ufficiali di provenienza ministeriale (elaborazioni Sfera su dati IMS Health) espressi in DDD (dose definita die);

6.2b) analogamente, per la "pesatura" della popolazione assistita, va assunto quale riferimento il sistema di "pesi", predisposto dal dipartimento della programmazione del Ministero della salute, utilizzato dall'Osmed

nel rapporto nazionale annuale sull'uso dei farmaci e nelle analisi di farmacoutilizzazione;

6.2c) per il monitoraggio dei consumi, in termini di unità/confezioni erogate, di farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto, per le categorie A02BC, C10AA, N06AB, N06AX, G04CA e C09AA, le aziende unità sanitaria locale sono tenute ad utilizzare i sistemi già in uso in ambito aziendale per il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, adeguandoli, a tal fine, al maggior livello di dettaglio consentito.

6.3 E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, articolato piano d'interventi per l'allineamento dei consumi, relativamente ai medicinali compresi nelle categorie interessate, ai parametri indicati dall'art. 9 della legge regionale n. 12/2007, nei seguenti casi:

6.3a) rilevazione, su base annua, di un consumo complessivo dei farmaci erogati a carico del servizio sanitario nazionale a base di principi attivi compresi nelle categorie A02BC e C10AA, per ciascuna categoria, superiore di oltre il 10% in termini di confezioni erogate rispetto ai parametri di consumo medi nazionali relativi alle medesime categorie;

6.3b) rilevazione, su base annua, di un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci compresi nelle categorie C09CA e C09DA superiore di oltre il 10% rispetto al limite di cui all'art. 4 del presente decreto;

6.3c) rilevazione, su base annua, di un consumo in termini di percentuale di impiego dei farmaci con brevetto scaduto inferiore di oltre il 10% rispetto ai limiti stabiliti dall'art. 9 della legge regionale n. 12/2007, ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per le categorie A02BC, C10AA, N06AB, N06AX, G04CA e C09AA.

Art. 7

Per quanto previsto al comma 9 dell'art. 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, per le prescrizioni dei medicinali a base di morfina compresi nella categoria ATC5 N02AA01, le aziende unità sanitarie locali sono tenute a presentare all'Assessorato della sanità un piano di interventi per assicurare la terapia del dolore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 12 luglio 2007.

LAGALLA

(2007.29.2075)102*

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 giugno 2007.

Rettifica del decreto 13 aprile 2007, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Lascari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il proprio decreto n. 323/D.R.U. del 13 aprile 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è stato approvato il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e

regolamento edilizio, del comune di Lascari, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 240 del 29 dicembre 1999 e successive delibere consiliari n. 38 del 25 ottobre 2004 e n. 39 del 29 ottobre 2004;

Rilevato che parte del contenuto della proposta di parere n. 291 del 10 ottobre 2000, del gruppo XXVI/D.R.U. di questo Assessorato, e riportata in *omissis* dalla pag. 1 alla pag. 10 dello stesso provvedimento, per mero errore materiale, non risulta completa di alcuni elementi e presenta inoltre una diversa indicazione elencale di riferimento;

Rilevato, inoltre, che, a causa del medesimo errore materiale, la tabella indicata nella proposta di parere dell'unità operativa 3.2/D.R.U. n. 5 del 27 febbraio 2006, relativa all'esame delle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale, riportata alle pagg. 21 e 22 del citato decreto, non indica la numerazione delle riportate osservazioni ed opposizioni;

Ritenuto di dovere provvedere alla rettifica del citato decreto n. 323/D.R.U. del 13 aprile 2007, al fine di rendere corrispondente il contenuto delle parti citate in stralcio nella premessa dello stesso provvedimento con il contenuto degli atti sopraccitati ed indicati ai punti 1 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1

Il decreto n. 323/D.R.U. del 13 aprile 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Lascari, per le motivazioni in premessa indicate, è rettificato nella parte in cui riporta in stralcio la proposta di parere n. 291 del 10 ottobre 2000 del gruppo XXVI/D.R.U. di questo Assessorato indicata alle pagine da 1 a 10, provvedendo ad apportare la seguente sostituzione:

«...*Omissis*...

1) IL PIANO E LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE - ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE

Zona A

Nel progetto di piano regolatore generale è stata individuata un'unica zona territoriale omogenea A, che viene normata con l'art.12 delle norme di attuazione in trattazione, ma di carattere puntuale, non ben identificata nelle tavole di progetto, che dovrebbe coincidere con edifici storici.

Esiste invece un nucleo centrale il cui tessuto storico-urbanistico ancora individuabile è meglio delimitato nelle schede dell'inventario patrimonio culturale europeo del Consiglio d'Europa e che di fatto coincide quasi interamente con la prevista zona territoriale omogenea B1a.

Zone B

Il piano prevede la suddivisione della zona B in sottozone classificate B1, B1a, B2.

Nelle sottozone B1a, costituenti il nucleo storico dell'abitato, ma che secondo i progettisti non rivestono le caratteristiche della zona A, così come definita dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, è consentito l'intervento per singole concessioni nel rispetto delle norme

contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 21/73 e sempre che le aree abbiano i requisiti indicati dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.

In tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati a pianificazione esecutiva.

Nelle sottozone B1, comprendenti le aree completamente edificate ed urbanizzate all'interno delle quali è consentito l'intervento per singole concessioni nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 21/73 e sempre che le aree abbiano i requisiti indicati dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.

In tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati a pianificazione esecutiva all'interno della quale dovranno essere previste, oltre ad eventuali sedi stradali occorrenti, aree per attrezzature in misura non inferiore a quella minima richiesta dal decreto interministeriale n. 1444/68.

La tipologia ammessa è quella a case isolate o in linea.

Per le nuove costruzioni su aree libere o risultanti da demolizioni si opera con i seguenti parametri:

Zona B1

- a) If (per lotti interclusi con le caratteristiche di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/73: 5 mc./mq.;
- b) altezza massima (tre piani fuori terra più seminterrato): ml. 11,00;
- c) distanza minima tra pareti finestrate nel rispetto delle norme sismiche: intercorrenti tra i volumi esistenti;
- d) distanze dai torrenti: mt. 50 dalle sponde senza argini etc.

Nelle sottozone B2, comprendenti le aree di recente edificazione o parzialmente edificate all'interno delle quali è consentito l'intervento per singole concessioni nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 21/73 e sempre che le aree abbiano i requisiti indicati dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.

Sono fatte salve le concessioni rilasciate alla data di adozione del piano; in tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati a pianificazione esecutiva all'interno della quale dovranno essere previste, oltre ad eventuali sedi stradali occorrenti, aree per attrezzature in misura non inferiore a quella minima richiesta dal decreto interministeriale n. 1444/68. La tipologia ammessa è quella a case isolate in linea o a schiera.

Per le nuove costruzioni su aree libere o risultanti da demolizioni si opera con i seguenti parametri:

Zona B2

- a) If: 5 mc./mq.;
- b) altezza massima (media tra monte e valle): ml. 11,00;
- c) distanza minima dai confini nel rispetto del piano particolareggiato zona B2 decreto n. 95/76 o > ml. 5,00 aderenza;
- d) distanza strade nel rispetto del piano particolareggiato zona B2 decreto n. 95/76;
- e) piani fuori terra tre più seminterrato;
- f) distanza minima torrente in caso di muri d'argine: ml. 10,00;
- g) parcheggio: mq. 1/mc. 10.

Zone C

Con tale classificazione vengono individuate le aree destinate a nuovi insediamenti abitativi o al completamento di quelli esistenti che non hanno le caratteristi-

che di zone B. In base alle diverse caratteristiche di edificazione si distinguono in C1, C2, C3, C4.

La singola concessione è ammessa soltanto sugli edifici esistenti.

Nell'ambito delle zone C1 e C3 l'amministrazione comunale può localizzare, con apposito atto deliberativo, aree di edilizia residenziale pubblica, da sottoporre a programma costruttivo, per l'edilizia economica e popolare e sovvenzionata di superficie non inferiore di quella stabilita per i piani attuativi. Un'aliquota dell'area inclusa nel programma costruttivo dovrà essere riservata agli aventi diritto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 71/78. E' fatto obbligo all'interno del lotto reperire una zona a parcheggio pari a 1 mq./10 mc.

Zona C1

Nelle sottozone C1 l'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione o piani particolareggiati.

Limiti di edificazione:

- a) If: 5,0 mc./mq.;
- b) case isolate o in linea;
- c) distanza dai confini: > 1/2 di h.;
- d) distanza strada non inferiore a ml. 5,00 x strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
- e) distanza tra fabbricati: > h. max;
- f) altezza max fuori terra: ml. 8,50;
- g) piani fuori terra: 2 più seminter.;
- h) rapporto di copertura: 6,60;
- i) area attrezzature: decreto interministeriale n. 1444/68;
- l) area a parcheggio: > mq. 1/mc. 10;
- m) distanza minima dai torrenti in presenza di muri d'argine e salvo diversi allineamenti: ml. 10,00;
- n) fascia impianto di depurazione: art. 46 della legge regionale n. 27/86.

Zona C2

Nelle sottozone C2, zona residenziale attrezzata con possibilità di insediamenti ad uso collettivo al servizio del turismo, l'edificazione è subordinata all'approvazione di piani particolareggiati nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) If: 0,30 mc./mq.;
- b) case isolate;
- c) distanza minima dai confini: ml. 5,00 o aderenza;
- d) distanza strada non inferiore a ml. 5,00 per strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
- e) distanza tra fabbricati: ml. 20,00 o p.p.;
- f) altezza max fuori terra: ml. 7,00;
- g) piani fuori terra: 2;
- h) rapporto di copertura: 0,15;
- i) area attrezzature: > decreto interministeriale n. 1444/68;
- l) area a parcheggio: > mq. 1/mc. 10;
- m) distanza minima dai torrenti in presenza di muri d'argine o sommità scoscendimento: ml. 10,00;

Prescrizioni particolari legate alla presenza di notevoli bellezze ambientali sono specificate nelle norme di attuazione del piano.

Zona C3

Nelle sottozone C3, zona di espansione residenziale, l'edificazione è subordinata all'approvazione di piani particolareggiati nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) If: 240 mc./mq.;
- b) case isolate o in linea;
- c) distanza minima dai confini: ml. 5,00 o aderenza;
- d) distanza strada non inferiore a ml. 5,00 per strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
- e) distanza tra pareti finestrate o in aderenza in caso di pareti a confine chiuse: ml. 10,00;
- f) altezza max fuori terra: ml. 7,50;
- g) piani fuori terra: 2;
- h) rapporto di copertura: 0,30;
- i) area attrezzature: > decreto interministeriale n. 1444/68;
- l) area a parcheggio: mq. 1/mc. 10;
- m) distanza minima dai torrenti in presenza di muri d'argine o salvo diversa precisione: ml. 10,00.

Zona C4

Nelle sottozone C4 le parti del territorio destinate ad uso agricolo in cui il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C, l'edificazione è consentita attraverso il rilascio di singole concessioni nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) If: 0,10 mc./mq.;
- b) case isolate;
- c) distanza minima dai confini: ml. 3,00 o aderenza;
- d) distanza strada non inferiore a ml. 5,00 per strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
- e) distanza minima tra edifici: ml. 20,00;
- f) altezza max fuori terra: ml. 7,00;
- g) piani fuori terra: 2;
- h) area attrezzature: > decreto interministeriale n. 1444/68;
- i) area a parcheggio: > mq. 1/mc. 10;
- l) costruzioni accessorie: 10% superficie coperta.

Zona D

Il piano individua due zone territoriali omogenee D dove dovranno essere localizzate le attività produttive. Una D1 localizzata in prossimità dell'abitato e già interessata da un'industria identificata con il n. 21 nella legenda di piano e destinata ad attività produttive artigianali, ed una zona D2, limitrofa alla S.S. 113, che in parte ripropone quella già identificata nel vigente programma di fabbricazione.

Zona D1

E' consentita la realizzazione di edifici destinati all'attività produttiva artigianale. In particolare:

- a) edifici ed impianti per piccole attività industriali o artigianali di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 e successive modifiche;
- b) depositi e magazzini di merce all'ingrosso;
- c) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione.

L'edificazione è subordinata all'approvazione di un apposito P.I.P. o di piani di lottizzazione con area minima estesa all'intera estensione della zona omogenea nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) lotto minimo: mq. 1.000;
- b) rapporto di copertura: $\geq a$ 2/3;
- c) If: 4 mc./mq.;
- d) distanza dai confini: ml. 5,00;
- e) altezza massima: ml. 8,00;
- f) costruzioni accessorie: $> 10\%$ superficie coperta;
- g) distanza strada non inferiore a ml. 5,00 per strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
- h) distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini e ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico.

Zone D2

In dette zone l'edificazione è consentita nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano norma. E' prevista la realizzazione di edifici destinati all'attività produttiva artigianale ed alla commercializzazione di merci e prodotti locali e non. In particolare:

- a) edifici ed impianti per piccole attività industriali o artigianali di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 e successive modifiche;
- b) depositi e magazzini di merce all'ingrosso;
- c) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione.

L'edificazione è subordinata all'approvazione di un apposito piano attuativo nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) lotto minimo: mq. 5.000;
- b) tipologia costruzioni: isolate, in linea;
- c) rapporto di copertura: $\geq a$ 1/5;
- d) If: 1,5 mc./mq.;
- e) distanza dai confini: ml. 5,00;
- f) altezza massima: ml. 8,00;
- g) costruzioni accessorie: $> 10\%$ superficie coperta;
- h) distanza strada non inferiore a ml. 5,00 per strade fino a ml. 7,00 e non inferiore a ml. 10,00 per strade fino a ml. 15,00 spazi tra strada e fabbricati a verde e parcheggi;
- i) distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini e ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico;
- j) spazi pubblici destinati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi in ragione di mq. 80 per ogni 100 mq. di superficie lorda di edifici posti in prossimità delle sedi viarie.

Zone E

Sono classificate zone E le parti del territorio destinate alle attività agricole con frazionamento della proprietà. In tali zone sono consentiti interventi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e sottoposti al rispetto delle seguenti norme:

- a) If: 0,03 mc./mq.;
- b) tipologia: case isolate;
- c) altezza massima escluso silos e similari: ml. 7,00;
- d) piani fuori terra: 2;
- e) distanza minima dai confini: ml. 10,00;

f) distanza minima dalle strade distanza minima dai confini: decreto legge n. 1404/68 e successivi;

g) distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini e ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico.

Zone E1

Sono classificate zone E1 le parti del territorio destinate alle attività agricole con frazionamento non eccessivo della proprietà e di rilevante pregio ambientale. In tali zone sono consentiti interventi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e sottoposti al rispetto delle seguenti norme:

- a) If: 0,03 mc./mq.;
- b) tipologia: case isolate;
- c) altezza massima: ml. 4,00;
- d) piani fuori terra: 1;
- e) distanza minima dai confini: ml. 10,00;
- f) distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini e ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico.

Zone F

Le zone F comprendono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444/68. La realizzazione avviene previa approvazione da parte della C.E.C. di planovolumetrici o di sistemazione dell'area estesa all'intera zona omogenea destinata al servizio nel rispetto delle leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzature in particolare:

- attrezzature per l'istruzione: Df 2 mc./mq.;
- verde pubblico: è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle dirette al godimento del verde;
- verde attrezzato: rapporto di copertura $< 1/10$:
 - sono consentite le costruzioni dirette a garantire piena funzionalità dell'attività ricreativa e del tempo libero: Df mc./mq. 0,30; h. max ml. 4,00 con una elevazione fuori terra;
 - è consentita la realizzazione di piazzole di sosta attrezzate con tavoli e panche, attrezzature per il tempo libero, chioschi, bar, ristoranti, impianti tecnici e servizi igienici;
 - sociosanitarie e assistenziali: h. max ml. 7,50 con non più di 2 elevazioni;
 - attrezzature sportive: consentita la realizzazione di impianti al chiuso quali palestre, piscine coperte, palazzetti dello sport;
 - parcheggi: è ammessa anche la costruzione di parcheggi coperti la cui articolazione in più piani può svilupparsi in elevazione e/o in sotterraneo;
- f) distanza minima dai torrenti ml. 50,00 dalle sponde senza argini e ml. 20,00 in presenza di muri d'argine salvo maggiori distanze previste dallo studio geologico.

Zone G

Le zone G comprendono le aree destinate ad insediamenti turistici.

La realizzazione avviene previa approvazione da parte della C.E.C. di planovolumetrici estesi non meno di mq. 10.000, salvo maggiori estensioni che possono essere disposte dall'amministrazione comunale sulla base

di esigenze tecniche ed urbanistiche che dovessero evidenziarsi.

Nelle sottozone G1 è consentito realizzare impianti di parchi di campeggio nel rispetto dei seguenti parametri:

— sistemazione dell'area nel rispetto della legge regionale n. 14 del 13 marzo 1982;

— superficie minima: mq. 10.000;

— standard minimo per posto equipaggio medio di 3 persone: mq. 150:

— piazzola;

— posto tenda o roulotte;

— servizi igienici;

— aree boscate concentrate;

— parcheggi;

— aree risultanti da superficie totale - standard minimi:

— servizi generali;

— campi gioco;

— sport;

— a servizio del campeggio;

— fabbricati sia stabili che precari;

— superfici < mq. 7,00 per persona, h. max 4,00.

Nelle sottozone G2 possono realizzarsi attrezzature ricettive anche per singoli insediamenti purché siano assicurate contemporaneamente alla costruzione delle attrezzature le urbanizzazioni relative; possono altresì realizzarsi, con appositi piani di lottizzazione che prevedano anche le opere di urbanizzazione primarie, attrezzature per il turismo sociale tipi di camping, ostelli, villaggi turistici, rifugi, colonie.

Impianti e servizi complementari delle attività turistiche, come ad esempio parchi acquatici, ristoranti, bar, posti di ristoro, impianti sportivi e ricreativi, riserve di pesca, cinema, teatri, arene, maneggi.

Attuazione a mezzo di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione secondo la legge regionale n. 71/78. Nel rispetto dei seguenti parametri:

a) It: 0,50 mc./mq.;

b) attrezzature collettive (verde attrezzato, parcheggi, attrezzature collettive) da prevedere per posto letto: mq. 120;

c) cubatura da prevedere per posto letto: mc. 80;

d) piani fuori terra: 2.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Uniche aree sottoposte a prescrizioni esecutive sono quelle destinate ad edilizia stagionale, Z.T.O. C2, che scaturiscono dalla riproposizione delle previsioni con pari destinazione del vecchio programma di fabbricazione riapprovate con atto della commissione straordinaria ed inserite quali prescrizioni esecutive nel piano regolatore generale in argomento.

Detta previsione scaturisce dalla volontà della commissione straordinaria dettata dalla necessità di dare un riordino alla zona, lasciando inalterate le linee del vecchio piano.

Sulla scorta di detta valutazione e provvedendo all'inserimento delle concessioni rilasciate e/o in itinere fino all'approvazione del piano regolatore generale sono state individuate:

a) delle zone la cui edificabilità ha raggiunto circa l'80% della superficie territoriale. In tali zone è possibile edificare nell'ipotesi che sia stato raggiunto l'indice di mc./mq. 0,5, con i seguenti parametri:

— edificazione: per singola concessione;

— lotto minimo: > mq. 1.500;

— distanza tra superfici fronteggianti: > ml. 20,00;

— distanza tra edifici: > ml. 10,00;

b) aree libere la cui edificabilità è inferiore all'80% della superficie territoriale. In tali zone si opera attraverso la redazione di piani planovolumetrici per i lotti la cui superficie coincide con i sub isolati. Per sub isolati particolarmente estesi e con notevole frazionamento della proprietà, potranno prendersi in considerazione porzioni del sub isolato estese almeno mq. 10.000. Per ogni sub isolato dovrà essere individuata dal planovolumetrico, la viabilità interna che si raccordi con la viabilità principale stabilita dal piano particellare. Dovrà essere inoltre prevista, per ogni singolo abitante da insediare nel singolo planovolumetrico, una superficie pari a mq. 4,5, suddivisa in mq. 1,5 per parcheggi e mq. 3,00 per il verde.

Il piano particolareggiato prevede la divisione del territorio in isolati residenziali indicati sulle tavole di progetto con i numeri da 1 a 4 e da 7 a 21, quelli contraddistinti con i numeri 5 e 6 hanno destinazione alberghiera.

L'intervento è regolato da proprie norme di attuazione che però in parte differiscono con quelle della zona territoriale omogenea riportate nelle norme generali.

Gli interventi da realizzare nel piano particellare dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti parametri:

a) I If: mc./mq. 0,30;

b) altezza calcolata come media a monte e a valle e misurata in mezzzeria del corpo di fabbrica: ml. 7,00;

c) rapporto di copertura, è ammesso un incremento del 10% della max superficie coperta per costruzioni accessorie (magazzini e garage) sono esclusi i manufatti non stabili pertinenti in assenza di basi di fondazioni e pavimentazioni: 0,15;

d) volume è quello fuori terra esclusi quello tra calpestio di piano terra e piano di sistemazione esterna se non esistono cantinati si esclude quello delle costruzioni accessorie e quello dei manufatti non stabili pertinenti in assenza di basi di fondazioni e pavimentazioni. Nelle nuove costruzioni in muratura portante non vengono computati gli spessori eccedenti i cm. 25

e) distanze - minima tra fabbricati non in aderenza:

A1) sub isolati densamente edificati: tra pareti fronteggianti ml. 20,00; minima dagli spigoli ml.10,00;

A2) sub isolati parzialmente edificati: ml. 20,00;

f) distanza tra i confini del lotto ed i fabbricati: aderenza o ml. 5,00;

g) distanza minima tra fabbricati e ciglio stradale:

— strade larghe ml. 7,00, ml. 5,00;

— strade tra 7,00 e 15,00, ml. 7,50;

— strade superiori ml. 15,00, ml. 10,00;

h) minima tra fabbricati e strade residenziali carrabili a servizio di più lotti o in comune:

— strade superiori a ml. 5,00: a filo strada;

— strade inferiori a ml. 5,00: ml. 2,50 dall'asse.

Tipi edilizi:

— isolati residenziali: a punto, isolati, in aderenza;

— isolati alberghieri: si rimanda al planovolumetrico. Le sagome evidenziate sulle tavole non sono prescrittive.

Prescrizioni particolari sono specificate nelle norme di attuazione del piano.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Dall'esame dell'elaborato C: regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ripropongono le modifiche appresso specificate:

In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98 ed in coerenza con quanto già recepito dal presente regolamento edilizio, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale".

Titolo I

Capo II

Art. 10

La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali nn. 7/92 e 26/93.

Il secondo comma va così modificato "I componenti elettivi della commissione edilizia di cui alle lettere d), e), g) ed h) durano in carica quattro anni e decadono comunque alla fine e/o alla cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo."

Capo III

Art. 12

Il primo paragrafo viene così modificato "Le domande per ottenere la concessione ad eseguire e/o modificare le opere indicate all'art. 3 vanno redatte in carta bollata ed indirizzate al capo dell'ufficio tecnico comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 23/98 e devono contenere:"

Art. 16

Inserire alla fine dell'articolo: "nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94".

Titolo II

Capo unico

Art. 33

Il punto 8° va modificato nel rispetto di quanto dettato dal decreto ministeriale della sanità 5 luglio 1975 relativamente all'altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione. Dopo "I locali posti al seminterrato possono essere considerati" va inserito "L'altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione è fissata in ml. 2,70".

Alla fine dell'articolo inserire: "nella zona A di centro storico, in presenza di immobili esistenti e nel caso occorra adibire i piani terreni a laboratori artigiani, attività commerciali luoghi di riunione ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa una altezza utile netta di m. 300".

In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, dovrà intendersi sostituita in tutto il regolamento edilizio all'esame la dicitura "il sindaco" con la dicitura "il capo settore responsabile".

LE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n. 17 osservazioni ed opposizioni, sulle quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni riportate sul-

l'elaborato "Relazione sulle osservazioni ed opposizioni" e visualizzate sull'elaborato scala 1:5.000 di zonizzazione. Oltre a quelle pervenute al comune ne è pervenuta una in Assessorato fuori termine a firma di Taravella Maria.

Osservazioni pervenute nei termini al comune:

Z.T.O. C2

N. 1 si respinge in quanto nei piani particolareggiati la perimetrazione dei sub isolati ha valore prescrittivo, così come specificato nelle norme di attuazione del piano particolareggiato.

N. 2 si concorda con i progettisti.

Z.T.O. C3

N. 3 si ritiene accoglibile per gli edifici artigianali esistenti alla data di adozione ed a condizione che siano compatibili con la residenza previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Z.T.O. E

Considerata "agricola a tutela del paesaggio".

NN. 4, 5, 6, 7

si concorda con i progettisti.

Z.T.O. E1

N. 8

si concorda con i progettisti.

Z.T.O. E

N. 9

si concorda con i progettisti.

Viabilità

N. 10, 17

si concorda con i progettisti.

N. 13

si respinge.

Parco urbano

N. 11

si concorda con i progettisti.

Z.T.O. E

N. 12

si concorda con i progettisti.

Z.T.O. D1

N. 14

si respinge.

Fascia di rispetto depuratore

NN. 15, 16

si concorda con i progettisti.

Pervenuta in Assessorato.

Taravella Maria, vedi osservazione n. 11.

CONCLUSIONI

1) LA CARTOGRAFIA

Manca una corrispondenza tra le tavole di analisi e quelle di progetto e tra queste ultime e quelle dello studio geologico. Occorre pertanto riportare esattamente nelle tavole di progetto (zonizzazione) alle varie scale di rappresentazione, tutte le fasce di rispetto esistenti (cimitero, strade, depuratore, etc.), le aree di esondazione dei torrenti così come riportate nello studio geologico esa-

minato dal Genio civile, le fasce di rispetto dalla zona boscata, etc.

In sede di rielaborazione il comune dovrà verificare se parte del territorio risulta interessato dal comprensorio irriguo del S. Leonardo, occorrerà riportare sugli elaborati grafici le aree interessate dal progetto in quanto le stesse rientrando tra quelle da assoggettare alle limitazioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, non possono essere destinate ad usi diversi.

Devono infine essere riportati chiaramente ed univocamente i confini comunali sulla cartografia di piano.

2) GEOLOGIA

Occorre la compatibilità dello studio con quanto prescritto nel decreto 4 luglio 2000 riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.

3) ZONIZZAZIONE

3.1) Z.T.O. A

Il piano regolatore si è limitato ad individuare soltanto delle realtà storico ambientali emergenti, tralasciando la possibilità di recupero sia dell'edilizia elencata sia della qualità degli spazi e del tessuto urbano che, unitamente agli edifici, concorrono a definire i caratteri tipici del centro storico. Appare pertanto necessario individuare la zona A di centro storico corrispondente al Borgo di Fondazione, così come definita dalla scheda I.P.C.E./C.S.U. allegata.

Pertanto, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 70/76 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78, si ritiene che sia necessario individuare il perimetro del centro storico da classificare come Z.T.O. A sulla base della citata scheda I.P.C.E.

La zona A così come individuata dovrà essere sottoposta a pianificazione esecutiva secondo le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 70/76, in particolare, la conservazione e la riqualificazione del patrimonio storico ambientale ed il recupero edilizio del tessuto antico ai fini del mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo. Alla luce della circolare assessoriale prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000, il comune potrà valutare l'opportunità di redigere apposita variante urbanistica finalizzata a perseguire gli obiettivi di recupero di cui sopra.

Nelle more della formazione del piano attuativo di cui sopra, l'attività edilizia in detta zona dovrà essere consentita per gli interventi classificati nell'art. 20 della legge regionale n. 70/78 alle lettere a), b) e c).

3.2) Z.T.O. B

Le zone B di piano si articolano in cinque sottozone B1, B1a e B2.

Le zone B1a per i motivi sopra detti sono da disattendere, in quanto vengono riclassificate Z.T.O. A.

Le zone B1 e le zone B2 sono condivisibili.

3.3) Z.T.O. C

C1 e C3

Si ritiene opportuno proporre l'unificazione delle Z.T.O. C1 e C3 in un'unica Z.T.O. C1 con i parametri edificatori previsti per la C1 ad eccezione dell'indice fondiario che, alla luce delle previsioni, si ritiene possa essere unificato a mc./mq. 2,50.

Per quanto riguarda la zona C3 proveniente da una rititolazione di area normata in precedenza come zona

D, occorre procedere ad una verifica degli impianti produttivi eventualmente realizzati in attuazione di detta previsione con la conseguenza di tutelare la presenza di detti impianti.

C4

Anch'essa riproposizione delle previsioni del vecchio P. di F. ma con una densità edilizia discendente dall'approvazione di questo Assessorato che declassava l'area a verde agricolo con densità 0,10 mc./mq. quale territorio con notevole frazionamento della proprietà. In questa sede si ritiene accoglibile soltanto la parte della zona C4 che coincide con quella a suo tempo approvata da questo Assessorato, mentre è da disattendere l'ampliamento della stessa Z.T.O. e coincidente in generale con la fascia di rispetto autostradale che dovrà essere considerata di verde agricolo con indice di densità fondiaria 0,03, resta esclusa dalla Z.T.O. in esame la parte che risulta vincolata ex legge n. 10879/39 art. 21.

C2

La zona C2, assoggettata a prescrizioni esecutive, risulta già ampiamente edificata. Appare per grandi linee condivisibile il tipo di intervento pianificatorio proposto e finalizzato al riordino di una situazione, discendente dal vecchio piano particolareggiato approvato in esecuzione al programma di fabbricazione.

La scelta di sottoporre a pianificazione esecutiva le aree costituenti la fascia a mare del territorio comunale appare una scelta condivisibile nei termini, in quanto dovrebbe essere finalizzata alla razionalizzazione di un tessuto altamente degradato da un'edilizia che, seppur discendente da una precedente pianificazione di aree già normata da un "piano esecutivo" attuato soltanto per grandi linee, ha notevolmente compromesso il territorio, rendendo difficile una razionale pianificazione dello stesso. Non appare condivisibile nei modi con cui si ritiene operare in quanto la stesura della prescrizione esecutiva non risponde ai contenuti dei piani attuativi. Un piano particolareggiato non può demandare la sua attuazione ad altri strumenti quali ad esempio il planovolumetrico, è necessario quindi che le aree libere vengano pianificate con la previsione dei lotti edificabili e della relativa viabilità e dei servizi.

Per quanto riguarda il sistema delle opere di urbanizzazione, appare necessario che vengano evidenziate le urbanizzazioni realizzate in forza del precedente strumento piano particolareggiato e quelle di previsione. Per quanto riguarda la dotazione minima degli spazi pubblici, la stessa dovrà essere computata in misura non inferiore a mq. 15,00 per abitante, secondo quanto stabilito dal punto 3 dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 1444/68, essendo la zona contigua con la costa marina.

In ogni caso non può essere impegnato come verde attrezzato od altra previsione l'area interessata dal torrente Piletto peraltro evidenziata come fascia di esondazione dello stesso.

All'interno della fascia dei mt. 150 dalla battigia non può esser prevista alcuna destinazione, ad esclusione di quella di attrezzature a diretta fruizione del mare.

Non si ritengono ammissibili le attività produttive ed artigianali previste dalle norme di attuazione in quanto non compatibili con la residenza stagionale e turistica.

Per quanto riguarda le distanze tra fabbricati non può essere contemplato il caso di costruzioni in aderenza.

4) ATTREZZATURE

Le aree per attrezzature, concentrate ad ovest dell'abitato, risultano dimensionate in maniera approssimata mancando un'apposita verifica e, come tali, da assoggettare a ristudio curando la specifica localizzazione delle attrezzature in funzione dei possibili raggi d'azione (vedi scuole) ed in funzione della localizzazione delle Z.T.O. di edilizia abitativa.

5) Z.T.O. D

La previsione della zona D risulta condivisibile nei limiti definiti dal precedente programma di fabbricazione in quanto non risulta giustificato l'incremento di tali aree.

6) Z.T.O. G per insediamenti turistici

La zona G2 posta a monte dell'autostrada non appare condivisibile in quanto non sufficientemente motivata, alla luce della possibilità potenziale di insediare attività analoghe nella zona C2 ed alle altre previsioni dello strumento in argomento, nella considerazione che la stessa è inoltre interessata anche dalla presenza del torrente Piletto e dalle sue aree di esondazione (vedi studio geologico). Pertanto detta previsione e da riclassificare zona di verde agricolo con densità di mc./mq. 0,03.

7) NORME DI ATTUAZIONE

Si ritengono accoglibili con le correzioni e prescrizioni sopra espresse.

8) REGOLAMENTO EDILIZIO

Si ritengono accoglibili con le correzioni e prescrizioni sopra espresse.

In base a quanto rilevato ai superiori punti 1), 3.1), 3.3), 4) questo gruppo è del parere che il piano regolatore generale del comune di Lascari sia da sottoporre a rielaborazione parziale, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.

Conseguentemente dovranno essere adeguati il regolamento edilizio e le norme di attuazione.»;

Art. 2

Il decreto n. 323/D.R.U. del 13 aprile 2007 con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71, è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Lascari, per le motivazioni in premessa indicate, è rettificato, nella parte in cui riporta la tabella relativa all'esame delle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale contenuta nella proposta di parere dell'unità operativa 3.2/D.R.U. n. 5 del 27 febbraio 2006, citata alle pagg. 21 e 22 dello stesso provvedimento, provvedendo ad apportare la seguente sostituzione:

«... Omissis ...

N.	Ditta	Parere del progettista	Parere del consiglio comunale	Parere dell'U.O. 3.2/Serv. III/D.R.U.
1	Biondo Natale: richiesta di cambio di destinazione urbanistica di un terreno ricadente nella zona D2	Il progettista nel merito asserisce che la destinazione di zona è stata stabilita dal C.C. con deliberazione n. 44 del 2001	Respinta	L'osservazione è da ritenersi respinta relativamente alla richiesta di cambio di destinazione di zona del terreno di proprietà dell'opponente, oggi destinato dal nuovo strumento urbanistico a Z.T.O. D2. Mentre il fabbricato esistente conserva l'attuale destinazione d'uso a "civile abitazione"
2	Maniscalco Giuseppe ed altri: richiesta di riduzione del distacco della strada provinciale	Il progettista rimanda all'A.C. l'eventuale declassamento della strada provinciale a comunale	Accolta	L'osservazione è da ritenersi non accoglibile, in quanto dovrà essere supportata da deroga concessa dall'ente preposto
3	Napoletani Maria Letizia: discordanze nelle tavole di progetto relativamente ad una strada in contrada Boschetto zona C1	Superata ed accolta in quanto l'osservazione rientra fra quelle segnalate dal C.C. nelle delibere di adozione	Accolta in quanto trattasi di errore tecnico, già superato dai progettisti	Accolta concordemente a quanto evidenziato dal C.C. con delibera n. 28/2005
4	Cortina Simone: richiesta di cambio della destinazione urbanistica di un terreno ricadente in zona F in prossimità del depuratore e della strada provinciale	Tale richiesta, non rientra nelle facoltà dei progettisti derogare dalle direttive decise dal C.C.	Respinta in quanto trattasi di un'area vincolata a verde pubblico, situata all'ingresso del centro abitato, da riqualificare per la sua importanza	Respinta concordemente a quanto evidenziato dal C.C. con delibera n. 28/2005
5	Vara Giuseppe, Rosario, Filippo: l'osservazione mira alla rimozione del vincolo espropriativo decennale, posto su un terreno ubicato in zona M (mercato di quartiere) sul quale il comune ad oggi non ha realizzato la prevista attrezzatura	E' facoltà del consiglio comunale formulare direttive per il migliore uso del suolo	Respinta in quanto le aree vincolate dovranno formare oggetto di una revisione più organica e complessiva. L'accoglimento porterebbe ad una soluzione parziale della problematica	Respinta concordemente a quanto evidenziato dal C.C. con delibera n. 28/2005
6	Cimino Illuminato ed altri: richiesta di riduzione del distacco della strada provinciale e la possibilità di costruire a confine	Il progettista rimanda all'A.C. l'eventuale declassamento della strada provinciale a comunale	Accolta	L'osservazione è da ritenersi non accoglibile, in quanto dovrà essere supportata da deroga concessa dall'ente preposto
7	Serio Maria Luisa: opposizione all'imposizione del vincolo ad attrezzatura "mercato di quartiere"	E' facoltà del consiglio comunale formulare direttive per il migliore uso del suolo	Respinta	Respinta concordemente a quanto evidenziato dal C.C. con delibera n. 28/2005

Art. 3

Il comune di Lascari resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 giugno 2007.

LIBASSI

(2007.25.1847)114

DECRETO 13 giugno 2007.

Deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione di una strada nel comune di Rometta Marea.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Premesso che:

— gli atti relativi al progetto di sistemazione della via Patti nella località di Rometta Marea, adottato dal comune di Rometta con delibera consiliare n. 26 del 2 luglio 2006 e trasmesso a questo Assessorato per gli adempimenti di competenza, venivano restituiti, con nota prot. n. 57274 dell'1 ottobre 2003, in quanto adottati secondo le procedure dell'abrogato art. 1, comma V, della legge regionale n. 1/78;

— il comune di Rometta, nel provvedere a riformulare la propria determinazione consiliare nei termini di quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, non ha contestualmente avviato la procedura di richiesta della deroga ex art. 16 della legge regionale n. 78/76, atteso che l'opera interessa la fascia di inedificabilità di cui alla lett. a), del comma 1, dell'art. 15 della citata legge regionale n. 78/76;

— conseguentemente questo Assessorato, con nota prot. n. 27442 del 28 aprile 2004, ha restituito privi di approvazione gli atti relativi alla variante proposta;

Visto il foglio prot. n. 2792 del 21 febbraio 2005, pervenuto con nota della Presidenza della Regione, prot. n. 841-Terr. 5 del 2 marzo 2005, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 4 marzo 2005 al n. 14398, con il quale il comune di Rometta ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione della via Nicolò Patti in Rometta Marea;

Visti gli ulteriori fogli, prot. n. 12640 dell'8 agosto 2005 e prot. n. 19243 del 13 dicembre 2005, con i quali il comune di Rometta ha riscontrato le richieste di integrazione atti ed elaborati formulate da questo Assessorato con le note prot. n. 23102 dell'11 aprile 2005 e prot. n. 68543 del 15 novembre 2005;

Vista la delibera n. 10 dell'1 febbraio 2005, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Rometta ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione della via Nicolò Patti in Rometta Marea;

Vista la nota prot. n. 40 dell'8 maggio 2006, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 16 dell'8 maggio 2006, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

Visto

— Il vigente piano regolatore generale approvato con decreto dirigenziale n. 1166/D.R.U. del 12 dicembre 2005, nel quale l'area all'interno della quale ricade l'intervento risulta non normata, in quanto stralciata per un complessivo ristudio;

— L'atto deliberativo n. 10 dell'1 febbraio 2005, con il quale il consiglio comunale ha, nei termini dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, così come integrato dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, autorizzato il sindaco del comune ad avanzare istanza per l'autorizzazione in deroga del progetto in argomento;

— L'atto deliberativo n. 3 dell'1 febbraio 2004, con il quale il consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto in variante all'allora vigente programma di fabbricazione comunale approvato con decreto n. 339/81 del 9 ottobre 1981;

— Gli atti di pubblicazione:

— Attestazione del segretario comunale, in ordine alla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto deliberativo n. 3 dell'1 febbraio 2004, del 2 agosto 2005;

— Certificazione del segretario comunale sull'assenza di osservazioni presentate avverso lo stesso atto deliberativo, del 2 agosto 2005;

— Attestazione del segretario comunale, in ordine alla conformità degli atti e degli elaborati e delle relative firme apposte sugli stessi, con quelli depositati agli atti d'ufficio, del 2 agosto 2005 (relativo alla D.C.C. n. 3/2004);

— Attestazione del segretario comunale, in ordine alla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto deliberativo n. 10 dell'1 febbraio 2005, dell'11 dicembre 2005;

— Certificazione del segretario comunale sull'assenza di osservazioni presentate avverso lo stesso atto deliberativo, del 2 agosto 2005;

— attestazione del segretario comunale, in ordine alla conformità degli atti e degli elaborati e delle relative firme apposte sugli stessi, con quelli depositati agli atti d'ufficio, del 12 dicembre 2005 (relativo alla D.C.C. n. 10/2005);

— il parere ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 9144 del 7 maggio 2003, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina, con il quale detto ufficio conferma il precedente parere rilasciato sul piano regolatore generale comunale (prot. n. 2604 del 24 febbraio 2003);

— il parere rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, prot. n. 44651cc del 13 ottobre 2003 "favorevole in quanto trattasi di opere di riqualificazione di una strada esistente";

... *Omissis* ...

Considerato che:

— trattandosi di opera pubblica si riscontrano i presupposti per l'attivazione della procedura di deroga;

— l'opera rientra tra le priorità dell'amministrazione comunale, che intende "sistemare la viabilità della via Nicolò Patti (ex VIII traversa Caterina Carbone), dotandola delle necessarie opere infrastrutturali";

— pur rientrando in un ambito del vigente piano regolatore generale, stralciato da questo Assessorato, con il decreto di approvazione, per un suo complessivo ristudio, legato al particolare assetto dell'area che, ricadendo in parte all'interno della fascia di inedificabilità dei mt. 150 dalla battigia, abbisogna di una globale verifica preventiva sulla legittimità dell'attività edilizia svolta nel corso degli anni in detta zona, l'intervento in argomento ponendosi quale sistemazione di un tracciato viario esistente (vedi anche parere Soprintendenza), contribuisce alla rifunzionalizzazione dell'assetto viario complessivo del quartiere ed al miglioramento degli standard di sicurezza generali; tuttavia, trovandosi in presenza di un piano regolatore generale, approvato con decreto dirigenziale n. 1166/D.R.U. del 12 dicembre 2005, nel quale l'intera zona, al cui interno ricade detta arteria, è stata stralciata da questo Assessorato per un suo generale ristudio e come tale non normata, ed in mancanza dell'espletamento delle procedure di pubblicazione e comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo, previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, per il progetto precedentemente proposto in variante ed approvato dal comune ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, lo stesso non può oggi essere ritenuto assentibile e come tale dovrà essere riassoggettato alle specifiche procedure per la dovuta apposizione del vincolo;

— sotto il profilo della compatibilità territoriale le aree oggetto dell'intervento non sono interessate da colture specializzate e quindi risultano compatibili con l'utilizzo previsto nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78.

— Sul progetto si sono già espressi l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, nei termini dei pareri sopra richiamati;

Parere

Tutto ciò premesso, questa unità operativa 4.1 del servizio IV è del parere che possa essere concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) del 1° comma dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, per la realizzazione della sistemazione della via Nicolò Patti di Rometta Marea, ai sensi dell'art. 89, comma 11, della legge regionale n. 6/2001, giusta delibera di consiglio comunale n. 10 dell'1 febbraio 2005, salvo il concerto da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, ma non possa, per i motivi sopra esplicitati, essere approvato il progetto in variante, che pertanto dovrà essere riadottato per la successiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.»;

Visto il voto n. 564 del 14 settembre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, il quale, vista la proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 16 dell'8 maggio 2006, ha formulato il parere che di seguito parzialmente si trascrive:

«Udito il relatore;

Valutata la proposta di parere n. 16 dell'8 maggio 2006, resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4;

E' del parere di condividere integralmente la proposta di parere sopra citata in relazione alle motivazioni in essa contenuta.»;

Vista la nota prot. n. 70459 dell'11 ottobre 2006, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Vista la nota prot. n. 36023 dell'11 aprile 2007, pervenuta il 17 aprile 2007 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 18 aprile 2007 al n. 29189, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, reso con nota prot. n. 659 del 24 gennaio 2007;

Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 564 del 14 settembre 2006, e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 36023 dell'11 aprile 2007 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del combinato disposto dei commi 10 e 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, è concessa la deroga a quanto previsto dal comma 1, lett. a), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla sistemazione della via Nicolò Patti in Rometta Marea, di cui alla delibera consiliare n. 10 dell'1 febbraio 2005 del comune di Rometta.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta parere n. 16 dell'8 maggio 2006, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
- 2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 564 del 14 settembre 2006;
- 3) delibera del consiglio comunale di Rometta n. 10 dell'1 febbraio 2005;
- 4) nota prot. n. 36023 dell'11 aprile 2007 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con allegato parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;
- 5) elab. 1 - relazione tecnica;
- 6) elab. 2 - documentazione fotografica;
- 7) elab. A - stralcio P. di F., piano regolatore generale adottato, catastale, aerofotogrammetria, planimetria generale;
- 8) elab. B - planimetria stato di fatto;
- 9) elab. C - planimetria con calcolo superfici;
- 10) elab. D - planimetria di progetto;
- 11) elab. E - planimetria impianti;
- 12) elab. F - profilo longitudinale;
- 13) elab. G - sezioni trasversali;
- 14) elab. H - sezione stradale tipo;
- 15) elab. I - particolari costruttivi.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente, compresa l'attivazione delle procedure di variante secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica.

Art. 4

Il comune di Rometta è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 giugno 2007.

LIBASSI

(2007.25.1850)105

DECRETO 14 giugno 2007.

Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un padiglione all'interno dell'Azienda ospedaliera Cervello nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il piano regolatore generale del comune di Palermo, approvato con decreto n. 124 del 13 marzo 2002 e decreto n. 558 del 29 luglio 2002;

Visto il foglio, prot. n. 1515/P.T. del 28 maggio 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato con n. 43952 del 3 luglio 2006, con il quale il servizio sanitario nazionale Regione Sicilia Azienda ospedaliera "V. Cervello" ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di un padiglione da denominare "Franco e Piera Cutino" da destinare ai locali della divisione di ematologia II con talassemia all'interno dell'Azienda ospedaliera Cervello;

Visto il foglio prot. n. 9302 del 16 novembre 2006, con il quale l'Azienda ospedaliera ha trasmesso triplice copia della relazione geologica vistata dall'ufficio del Genio civile di Palermo e copia-conforme del parere con prescrizioni espresso dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 14458 - sezione D del 10 ottobre 2006 con prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 195728 del 21 marzo 2007 trasmessa dal comune di Palermo - settore urbanistica ed

edilizia, con la quale è stata attestata l'assenza di vincoli sull'area interessata dal progetto;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 37 del 7 marzo 2007, favorevole al progetto con condizioni;

Visto il parere n. 14 del 18 maggio 2007 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

— il padiglione ospiterà un polo di eccellenza per la cura e la ricerca della talassemia con innovative apparecchiature di laboratorio, un'area per la degenza e day-hospital, centri trasfusionali ed infine una casa-albergo con 60 posti letto per i familiari dei degenti dell'ospedale Cervello;

— l'area di intervento, attorniata da edilizia ospedaliera, fa da sfondo al nuovo viale d'accesso, recentemente ultimato, che costituirà il nuovo ingresso per il complesso ospedaliero V. Cervello;

— dal punto di vista tipologico l'edificio a pianta rettangolare, sarà prospiciente uno slargo; sono state definite tre principali zone funzionali, a diversa intensità di attività, che tagliano il corpo dell'edificio a tre elevazioni, in blocchi a destinazione d'uso specifica: l'area dei laboratori occupa una porzione del piano seminterrato, del piano rialzato e del primo piano; l'area clinica occupa una porzione del piano seminterrato, del piano rialzato e del primo piano; l'area della casa-albergo occupa l'intero secondo piano;

— il progetto, come sopra detto, prevede la realizzazione di un edificio a tre elevazioni fuori terra ed una seminterrata con un corpo di fabbrica che occupa in pianta un rettangolo di dimensioni di mt. 71,90x16,60 per una superficie complessiva in pianta di circa mq. 2.000; l'area dei laboratori occupa una superficie di circa mq. 2.100, l'area clinica occupa una superficie di mq. 1.650 e la casa-albergo occupa una superficie di circa mq. 1.000;

— la superficie complessiva del padiglione, costituito da quattro piani di cui tre fuori terra ed uno seminterrato occupa una superficie di mq. 4.726,34, per un volume complessivo pari a mc. 15.539,89;

— nella proposta di deliberazione di consiglio comunale si evince:

"...l'Azienda ospedaliera Vincenzo Cervello, con deliberazione n. 619 del 4 maggio 2004, su richiesta dell'Associazione per la ricerca "Piera Cutino Onlus", ha individuato e concesso la disponibilità dell'area sulla quale costruire un padiglione da destinare ai locali della divisione di ematologia II con talassemia, attualmente decentrata in tre differenti zone dell'ospedale;

...dal punto di vista urbanistico l'area interessata dall'intervento, secondo la variante generale al piano regolatore generale approvato con decreto n. 124/D.R.U./02 e decreto n. 558/D.R.U./02 e successiva delibera consiliare di presa d'atto n. 7/04, ricade nell'ambito delle zone territoriali omogenee "F" che comprendono gli "spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale ed, in particolare, in zona omogenea con destinazione "F2"-Ospedali, luoghi di cura, presidi sanitari e medicina di base (Tav. 5007-P.R.G. scala 1:5000);

...nell'area oggetto dell'intervento non sussistono vincoli;

...dal punto di vista urbanistico l'area interessata dall'intervento, secondo la variante generale al piano regolatore generale approvato con decreto n. 124/D.R.U./02 e

decreto n. 558/D.R.U./02 e successiva delibera consiliare di presa d'atto n. 7/04, per le nuove opere da realizzarsi in zone "F" nel dettaglio risultano: densità fondiaria mc./mq. 1,87 < mc./mq. 3

rapporto massimo di copertura: 17,9% < 20%

parcheeggi: mq. 22,273,41 > mq. 21.965,48 (1 mq./10 mc.)

...non rispetta il parametro prescritto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, invece, l'indice di piantumazione arborea risulta inferiore al 60%; l'intervento va quindi approvato in deroga al suddetto parametro;

...le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, approvato con decreto n. 124/D.R.U./02 e decreto n. 558/D.R.U./02 e successiva delibera consiliare di presa d'atto n. 7/04, prevedono, all'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 19 che: "In tutte le zone F, quando la superficie sia maggiore di mq. 10.000, l'attuazione dovrà essere regolata attraverso la preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi estesi all'intera area da predisporre a cura dell'ente interessato, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia". Tale piano allargato all'intera zona omogenea "F" allo stato attuale non esiste. Il progetto va quindi approvato in deroga al suddetto comma.";

— la delibera di C.C. n. 37 del 7 marzo 2007, esprimeva avviso favorevole sul progetto, e si evinceva che "...in deroga:

— "a quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 124/D.R.U. del 13 marzo 2002 e n. 558/D.R.U. del 29 luglio 2002 e delibera di presa d'atto del consiglio comunale n. 7/04;

— all'indice di piantumazione arborea previsto dallo stesso comma 4 dell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 124/D.R.U. del 13 marzo 2002 e n. 558/D.R.U. del 29 luglio 2002 e delibera di presa d'atto del consiglio comunale n. 7/04;

In merito alla realizzazione dei parcheggi si impongono le seguenti condizioni:

— che sia rispettato quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 dell'art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 124/D.R.U. del 13 marzo 2002 e n. 558/D.R.U. del 29 luglio 2002 e delibera di presa d'atto del consiglio comunale n. 7/04 ("I parcheggi pubblici e privati dovranno essere alberati e pavimentati con materiali permeabili, tranne che non ne sia dimostrata l'impossibilità");

— gli spazi destinati a parcheggio, oltre a soddisfare la misura di metri quadri 1 ogni metri cubi 10 di volume, devono soddisfare la misura definitiva al punto d) dell'art. 33 del regolamento edilizio ("...per aree alberghiere, sanitarie e simili: 1 posto auto ogni 2 camere e comunque non meno di metri quadri 25 ogni metri quadri 100 di Su")

Considerato che:

— il progetto è stato presentato a quest'ufficio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;

— il parere espresso dall'ufficio del Genio civile è stato reso favorevolmente ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;

— l'area su cui edificare il padiglione è stata messa a disposizione dai responsabili dell'Azienda ospedaliera

"V. Cervello" con l'emanazione di apposita delibera in data 4 maggio 2004 e con successiva stipula di una convenzione con l'associazione Piera Cutino Onlus;

— il consiglio comunale con la delibera n. 37 del 7 marzo 2007 ha espresso avviso favorevole con le condizioni prima riportate che in questa sede si condividono.

Questa U.O. del servizio III della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni riportate in sede di avviso del consiglio comunale con la delibera n. 37 del 7 marzo 2007.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 14 del 18 maggio 2007 espresso dall'U.O. 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 14 del 18 maggio 2007 espresso dall'U.O. 3.1/D.R.U. ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Palermo, il progetto del servizio sanitario nazionale Regione Sicilia Azienda ospedaliera "V. Cervello", finalizzato alla realizzazione di un padiglione da denominare "Franco e Piera Cutino" da destinare ai locali della divisione di ematologia II con talassemia all'interno dell'Azienda ospedaliera Cervello.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 14 del 18 maggio 2007 dell'U.O. 3.1/D.R.U.;
- 2) delibera n. 37 del 7 marzo 2007 del C.C. di Palermo;
- 3) tav. 1 - relazione generale - relazione tecnico-descrittiva - relazione norme antincendio - relazione impianti tecnici-quadro economico;
- 4) tav. A1 - stralcio I.G.M. - stralcio P.R.G. - stralci planimetrici;
- 5) tav. A2 - planimetria generale-scala 1:500;
- 6) tav. A3 - planimetria generale-scala 1:200;
- 7) tav. A4 - pianta piano seminterrato - pianta piano rialzato - scala 1:100;
- 8) tav. A5 - pianta piano primo - pianta piano secondo - scala 1:100;
- 9) tav. A6 - pianta piano secondo arredata - pianta copertura - scala 1:100;
- 10) tav. A7 - prospetti - scala 1:100;
- 11) tav. A8 - sezioni - scala 1:100;
- 12) tav. A9 - dichiarazione barriera architettoniche;
- 13) tav. A10 - particolari costruttivi;
- 14) tav. C1 - computo metrico estimativo opere ediliziali;
- 15) tav. C3 - computo metrico estimativo impianti;
- 16) tav. C2 - computo metrico estimativo opere strutturali.

Art. 3

L'Azienda ospedaliera Cervello, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni - eventuale - ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

L'Azienda ospedaliera Cervello ed il comune di Palermo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 giugno 2007.

LIBASSI

(2007.26.1900)105

DECRETO 15 giugno 2007.

Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Falcone.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Premesso che:

— con delibera del commissario ad acta n. 185 del 19 giugno 1989, veniva adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Falcone;

— tale strumento urbanistico, in condivisione del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 170 del 18 aprile 1990, veniva restituito per la rielaborazione parziale con l'assessoriale prot. 30973 del 17 novembre 1990;

— con delibera n. 81 del 15 giugno 1994, il consiglio comunale di Falcone ha riadottato lo strumento urbanistico in argomento, rielaborato a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 170 del 18 aprile 1990;

— a seguito di quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con il voto n. 292 del 7 marzo 1996, il piano di che trattasi, con la nota prot. n. 6947 del 17 maggio '96, è stato ritrasmesso al comune in quanto ritenuto da rielaborare parzialmente;

Visto il foglio prot. n. 1717 del 28 febbraio 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 1 marzo 2005 al n. 13246, con il quale il comune di Fal-

cone ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, rielaborati a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 292 del 7 marzo 1996;

Visti gli ulteriori fogli prot. n. 6661 dell'8 agosto 2005, e prot. n. 9939 del 2 dicembre 2005, assunti, rispettivamente, al protocollo di questo Assessorato in data 13 settembre 2005 al n. 55293 e in data 5 dicembre 2005 al n. 73033, con i quali il comune di Falcone ha dato riscontro a quanto richiesto dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U. con la nota prot. n. 22593 dell'8 aprile 2005;

Vista la delibera n. 57 del 10 ottobre 2000, con la quale il commissario straordinario del comune di Falcone ha adottato il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio rielaborato a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 29 del 7 marzo 1996;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000,

Vista l'attestazione prot. n. 1716 del 28 febbraio 2006, a firma del segretario comunale di Falcone, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante acquisizione di n. 26 osservazioni e/o opposizioni avverso il piano regolatore generale adottato;

Visto il fascicolo delle osservazioni presentate avverso il piano adottato nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;

Vista la delibera n. 53 del 17 ottobre 2003, avente ad oggetto deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale adottato con la delibera del commissario straordinario regionale n. 57 del 10 ottobre 2000;

Vista la nota prot. n. 31241 del 7 gennaio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, in riscontro alla richiesta del comune di Falcone prot. n. 6954 del 4 ottobre 2000, ha rilasciato sugli elaborati il visto ex art. 13 della legge n. 64/74 a conferma del proprio precedente parere reso con provvedimento condizionato prot. n. 20637 del 14 giugno 1994;

Vista la delibera n. 18 del 22 giugno 2005, con la quale il commissario ad acta del comune di Falcone ha adottato il progetto di programmazione commerciale, di cui alla legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S dell'11 luglio 2000;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004;

Vista l'attestazione prot. n. 6110 del 26 luglio 2006, a firma del segretario comunale di Falcone e del responsabile dell'area tecnica, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano relativo alla programmazione commerciale, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso lo stesso;

Vista la nota prot. n. 19 del 17 marzo 2006, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 8 del 16 marzo 2006, resa ai sensi dell'art. 68

della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive

“...*Omissis*...”

2.3) Dimensionamento del piano regolatore generale

Il progettista riporta in relazione i dati riferiti alla popolazione residente (censimenti ISTAT 1971, 1981, fonti comunali 1991 e 2001) e sulla base di proiezioni delle serie storiche sulla popolazione e sulle famiglie perviene alla previsione della dinamica demografica fino all'anno 2011 che tiene conto sia del soddisfacimento del fabbisogno residenziale che di un incremento delle attività turistiche compatibile con le potenzialità ambientali:

Anno	1971	1981	1991	2001	2011
Popolazione	2108	2582	2856	—	4506
Var. %		22,49	10,61	—	57,77

In ordine al patrimonio edilizio esistente dalla relazione progettuale si evince che il progettista, sulla base della superficie media di un appartamento nel centro urbano pari a 148 mq., calcola il nuovo fabbisogno residenziale in 635 nuovi appartamenti da 500 mc. pari a 317.500 mc. totali.

Adottando, inoltre, un parametro pari a 1,30, quale rapporto vani/abitante, perviene ad una volumetria delle zone C di Falcone centro pari a mc. 111.812 da sommarvi a quello previsto per le zone B3 pari a nuovi 109 vani.

In ordine all'edilizia stagionale, presi in esame i dati relativi ai censimenti 1981 e 1991, il progettista perviene ad una previsione di fabbisogno pari a nuovi n. 1.824 vani per il periodo 1992/2019 con due previsioni in zona C4 per mc. 12.133 ed in zona C per mc. 9.984.

2.4) Zonizzazione e destinazioni d'uso

Zona A

Nella relazione progettuale, nonché nelle norme di attuazione, tale zona non viene normata in quanto non vengono individuate previsioni compatibili.

Zona B

Tali aree sono state individuate perimetrando il centro abitato attraverso parametri edilizi fissati nelle norme di attuazione, suddividendole in sottozone B1, B2 e B3 in funzione delle specifiche caratteristiche geomorfologiche ed ambientali dei luoghi.

All'interno di tali zone sono consentiti interventi rivolti alla conservazione ed alla trasformazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, dell'edilizia esistente e al completamento degli isolati esistenti.

La densità edilizia massima prevista nelle zone B sarà pari a 9 mc./mq. per i lotti inferiori a 120 mq. mentre per i lotti aventi una superficie superiore il volume massimo è pari a 1.000 mc. e quando non sussistano le condizioni precisate nell'art. 21 della legge regionale n. 71/78 gli interventi saranno subordinati a pianificazione attuativa.

Le sottozone B1 e B2 differiscono fra di loro per la variazione della densità fondiaria e del rapporto di copertura pari rispettivamente a 4 mc./mq. e 70%, per le zone B1, e 3,83 mc./mq. e 50% per le zone B2.

Nelle zone B3, interessate da realizzazioni di edilizia residenziale pubblica, non sono ammesse ulteriori edificazioni ma solo interventi di manutenzione.

Zona C

Le zone C di espansione residenziale sono state previste tenuto conto dei fabbisogni residenziali. Sono suddivise nelle sottozone C1 (zona di espansione urbana), C2 (zona di espansione urbana), C3 (zona di edilizia stagionale) e C4 (zona per edilizia turistico alberghiera).

La volumetria di progetto delle zone C di Falcone centro, come si desume dalla relazione, ammonta a mc. 111.812.

In ordine all'edilizia stagionale esistono due previsioni, una in zona C4 per mc. 12.133 ed una in zona C per mc. 9.984, per un totale di mc. 22.117.

L'attuazione nelle zone C dovrà avvenire a mezzo di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata.

L'estensione minima dell'intervento è pari a 10.000 mq.

La densità territoriale delle sottozone è la seguente:

- Zona C1 1,5 mc./mq.
- Zona C2 0,75 mc./mq.
- Zona C3 0,40 mc./mq.
- Zona C4 0,50 mc./mq.

Zona D

Trattasi di aree per insediamenti produttivi suddivise in tre sottozone D1, D2 e D3 rispettivamente destinate ad insediamenti sottoposti a P.I.P., a cantiere nautico ed a insediamenti produttivi esistenti.

La sottozona D1 è già normata da un P.I.P. ed interessata da urbanizzazioni primarie già finanziate.

La sottozona D2 è destinata a cantiere nautico già esistente, del quale è previsto l'ampliamento.

La sottozona D3 comprende una zona già occupata da insediamenti produttivi misti a residenze nella quale è vietata l'ulteriore edificazione.

Zona E

Tale classificazione riguarda le zone destinate alle attività agricole, zootecniche e connesse.

In base alle diverse caratteristiche vengono suddivise in zone E1 (verde agricolo normale), E2 (aree di mantenimento del verde agricolo organizzato), E3 (verde agricolo normato con D.A.R.T.A., n. 173/D.R.U. del 10 maggio 1999), E4 (verde agricolo di margine urbano), E5 (verde agricolo di tutela del paesaggio agrario), E6 (aree boscate).

Nelle zone E1, destinate ad usi agricoli e ad essi connessi, la densità fondiaria massima è pari a 0,03 mc./mq.

Nelle zone E2 non è consentita alcuna edificazione ma unicamente la conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente (colture specializzate e/o irrigue poste in prossimità di zone urbanizzate).

Nelle zone E3, comprese tra l'autostrada e la fascia di rispetto del raddoppio ferroviario, vanno mantenute le edificazioni esistenti ed è consentito solo il loro completamento funzionale mentre non è consentita alcuna edificazione.

Nelle zone E4, area funzionante da filtro fra le zone urbanizzate e le aree agricole produttive, sono ammesse destinazioni d'uso agricole produttive con un indice massimo di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc./mq.

Nelle zone E5 si trovano le aree caratterizzate da un paesaggio agrario di particolare pregio le cui costruzioni, destinate ad usi residenziali, non possono superare l'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,02 mc./mq.

Nelle zone E6 vengono incluse le parti di territorio individuate nello studio agricolo forestale quale boschi. Sono consentite le opere volte alla tutela, conservazione e utilizzazione del patrimonio naturale esistente.

Nelle zone E1, E2 sono consentite attività di agriturismo e turismo rurale (art. 25 delle norme di attuazione).

Si rileva che le aree E7 e E9 richiamate nello stesso art. 25 delle norme di attuazione, non sono individuate in cartografia.

Zone A/C

Zone dei servizi residenziali intese come aree destinate ad attività pubbliche o di interesse pubblico di livello urbano, di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

La densità fondiaria massima è pari a 2 mc./mq.

Negli elaborati vengono indicate le attrezzature senza distinzione fra esistenti e di progetto, ed in particolare:

- nuovo municipio;
- poliambulatorio;
- attrezzatura socio-assistenziale e culturale;
- attrezzatura di interesse collettivo;
- attrezzatura religiosa;
- centro servizi per la balneazione;
- attrezzatura di primo soccorso.

Zona PS

L'area destinata al parco naturale suburbano comprende una zona, ubicata a nord della frazione di Casino di Falcone, di elevato interesse paesaggistico, all'interno della quale è vietata qualsiasi attività edificatoria.

Le previsioni del piano regolatore generale si attuano a mezzo del piano del parco urbano con caratteristiche di piano particolareggiato.

Zone F

Aree destinate ad attrezzature di interesse generale. Dall'elaborato grafico si rilevano le seguenti attrezzature senza distinzione fra esistenti e di progetto:

- F1 - depuratore;
- F2 - centro ittico;
- F3 - caserma Carabinieri;
- F4 - impianti sportivi;
- F5 - attrezzatura socio-assistenziale;
- F6 - cimitero;
- F7 - centro congressi;
- F8 - attrezzature ferroviarie;
- F9 - protezione civile;
- F10 - centro mercato;
- F11 - centro servizi della balneazione;
- F12 - centro primo soccorso a mare.

Per le attrezzature esistenti sono consentite le opere di ristrutturazione interna e qualunque attività edilizia che non alteri i volumi esistenti.

Zone FM

Area delle attrezzature ove sono consentite opere destinate alla fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi, realizzate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni.

Zone F at

Attrezzature di servizio per la balneazione includenti bar, pizzerie, ristoranti, discoteche, impianti sportivi e ricreative da attuarsi a mezzo di piano di lottizzazione con-

venzionata esteso all'intera superficie, con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,15 mc./mq.

2.5) Rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99

Ad integrazione e parziale modifica del piano regolatore generale è stato adottato il progetto di piano della programmazione del commercio in sede fissa stante che negli elaborati 7/a e 7/b del piano sono state inserite due aree destinate alle medie e grandi strutture di vendita.

Tale previsione risulta adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004 e regolarmente pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.

Risulta inoltre allegata apposita dichiarazione del segretario comunale e del responsabile dell'area tecnica, prot. n. 6110 del 26 luglio 2005, nella quale si certifica che, avverso la delibera di adozione, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.

Dalla relazione generale, nonché dalla successiva relazione integrativa (deduzione verbale commissione consiliare), si evince che sono state previste, dopo lo studio del rapporto abitanti/esercizio e l'analisi delle strutture commerciali già esistenti, due grandi aree commerciali da utilizzare per le medie e grandi strutture di vendita aventi ciascuna una superficie pari a circa mq. 15.000, localizzate la prima in adiacenza alla zona C4 (tav. 5A) e la seconda in prossimità della zona D1 (tav. 5B).

La localizzazione degli esercizi di vicinato, piccole e medie strutture di vendita viene invece prevista nelle zone B2, C1 e C2.

2.6) Viabilità e infrastrutture

La rete viaria urbana è composta dalla strada nazionale S.S. 113 e dalla serie di strade ortogonali alla stessa. La viabilità extra urbana è caratterizzata dalla presenza dell'autostrada A20 Palermo-Messina, dalla S.S. 113 e dalla ferrovia Palermo-Messina.

Si rileva inoltre la presenza di strade a carattere comunale che, diramandosi dalla S.S. 113, si dirigono verso i comuni dell'interno e verso la frazione di Casino Belvedere.

2.7) Prescrizioni esecutive

Unitamente al piano regolatore generale sono state adottate le prescrizioni esecutive riguardanti tre ambiti di espansione urbana e di completamento.

Tali piani, ristudiati secondo il fabbisogno residenziale occorrente in relazione alle determinazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 292/96, comprendono tre aree, in particolare:

— le zone C poste a valle della via Nazionale, nei pressi dello svincolo autostradale, denominate Falcone ovest;

— le zone C poste tra la fascia autostradale e la zona B prospettante la via nazionale, denominate Falcone sud;

— le zone C poste a ridosso della ferrovia nei pressi della via G. Verdi denominate Falcone est.

	Zone	It	If	Volumetria	Abitanti ins.
Falcone est	C2	0,75		17033	150
Falcone ovest	C1	1,50		47218	363
Falcone sud	C1, C2, B3	0,75-1,50	1,08-2,19	10978,50+ 6962	77

2.8) Regolamento edilizio

Il regolamento edilizio allegato è composto di n. 8 titoli riguardanti rispettivamente le opposizioni generali, le norme procedurali preliminari all'esecuzione delle opere, norme procedurali durante la esecuzione delle opere, le norme procedurali conclusive delle opere, norme relative ai requisiti tecnico-qualitativi, prescrizioni particolari, norme speciali per edifici a destinazione particolare, lottizzazione di aree a scopo edificatorio, posizioni transitorie e finali.

2.9) Osservazioni ed opposizioni

Avverso il piano regolatore generale adottato con delibera del commissario straordinario n. 57/2000, sono pervenute n. 26 osservazioni entro i termini di legge.

Le stesse sono state controdedotte dal progettista con apposito parere e visualizzate su elaborati grafici.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 17 ottobre 2003, il consiglio comunale ha preso atto della documentazione relativa alle osservazioni ed opposizioni presentate e ha deliberato di inviarle al Consiglio regionale dell'urbanistica per il relativo esame.

Avverso la pubblicazione avvenuta a seguito dell'adozione della programmazione commerciale con delibera commissariale n. 18/2004, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.

3) CONSIDERAZIONI

3.1) Procedure

Avendo riguardo ai profili procedurali, nulla si ha da rilevare stante che:

- con nota n. 6947 del 17 maggio 1996, questo Assessorato restituiva al comune di Falcone il piano regolatore generale adottato per la rielaborazione parziale a seguito di voto C.R.U. n. 292 del 7 marzo 1996;

- con delibera n. 38 del 25 giugno 1998, il consiglio comunale dichiarava la propria incompatibilità ai sensi dell'art. 176 dell'O.R.EE.LL.;

- in data 12 agosto 1998 si insediava il commissario ad acta;

- in data 8 luglio 1999 il progettista incaricato trasmetteva al consiglio comunale il piano rielaborato;

- il consiglio comunale, nelle sedute del 10 e 11 novembre 1999, dichiarava ancora una volta la propria incompatibilità e conseguentemente veniva nominato, in data 7 dicembre 1999, un ulteriore commissario ad acta;

- a seguito delle dimissioni del sindaco, presentate in data 29 febbraio 2000, veniva nominato il commissario straordinario in data 22 marzo 2000 con conseguenti dimissioni del commissario ad acta;

- in data 10 ottobre 2000 il progettista presentava ulteriori integrazioni al piano, esitate favorevolmente dal dirigente dell'area tecnica;

- con delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000, veniva adottato lo strumento urbanistico con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;

- precedentemente all'adozione è stato acquisito il parere del Genio civile n. prot. 27521 del 1999 e, successivamente all'adozione, ulteriore parere n. prot. 31241 del 7 gennaio 2002, richiamante e confermando il precedente parere, reso nella considerazione che, l'abitato di Belvedere Casino, è stato escluso, con decreto n. 776/2001, dalle aree classificate nella carta del rischio idrogeolo-

gico allegata al decreto n. 298/41, come a rischio di frana molto elevato;

- sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

- avverso al piano sono state presentate, entro i termini, n. 26 osservazioni-opposizioni;

- alle osservazioni-opposizioni presentate risultano allegate le controdeduzioni da parte del progettista;

- con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 17 ottobre 2003, il consiglio comunale ha preso atto della documentazione relativa alle osservazioni ed opposizioni presentate ed ha deliberato di inviarle al Consiglio regionale dell'urbanistica per il relativo esame;

- è allegata la dichiarazione congiunta del tecnico e del progettista sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici indicati negli atti progettuali;

- con deliberazione n. 18/2004, è stata adottata la programmazione commerciale, regolarmente pubblicata ed avverso la quale non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.

3.2) Cartografia

Essendo stato il comune di Falcone oggetto di una notevole attività edificatoria, la cartografia è aggiornata con le concessioni edilizie rilasciate fino al 1996 nonché con le varianti approvate.

Dovranno essere individuate inoltre le emergenze così come individuate nelle linee guida del P.T.P.R. - vedi scheda allegata.

Si rileva infine che nella tavola 7ª, relativamente alla zona F at non vi è corrispondenza fra la retinatura in legenda e quella relativa alla zonizzazione.

3.3) Geologia

Il progetto di piano è corredato dallo studio geologico redatto dal dott. Giuseppe D'Angelo, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95 sul progetto di piano regolatore generale, con allegato R.E., è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Messina, con nota prot. n. 20637 del 14 giugno 1994, con nota prot. n. 27521 del 26 ottobre 1999 e successiva nota prot. 31241 del 7 gennaio 2002;

3.4) Studio agricolo forestale

Lo studio agricolo-forestale è stato redatto dal dott. Antonio Anania, ai sensi della legge regionale n. 15/91 ed adeguato alla legge regionale n. 13/99, ma non adeguato a quanto disposto dalla legge regionale n. 6/2001 nonché dal D.P.R. 28 giugno 2000 ed all'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Al fine di una più puntuale verifica questo servizio ritiene utile che, nel merito, venga investito l'agronomo presente al C.R.U., in modo da verificare l'influenza che lo stesso studio possa avere sulla zonizzazione di piano.

In assenza dell'aggiornamento dello studio, nei termini del disposto con la legge regionale n. 6/01 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà procedersi ad un adeguamento in tal senso, ed in presenza di modifiche alla zonizzazione le aree che risultassero non normate, dovranno essere oggetto di una procedura di variante specifica, finalizzata alla classificazione ed alla definizione delle norme di utilizzazione delle stesse.

3.5) Edilizia commerciale (legge regionale n. 28/99) decreto Presidente della Regione siciliana 11 luglio 2000

Viene allegata al progetto di piano la programmazione del commercio in sede fissa, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004 e regolarmente pubblicata.

Avverso la delibera di adozione non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.

Dalla relazione generale, nonché dalla successiva relazione integrativa (deduzione verbale commissione consiliare), si evince che sono state previste due grandi aree commerciali da utilizzare per le medie e grandi strutture di vendita, aventi ciascuna una superficie pari a circa mq. 15.000, localizzate la prima in adiacenza alla zona C4 (tav. 5A) e la seconda in prossimità della zona D1 (tav. 5B).

La localizzazione delle medie strutture di vendita viene invece prevista nelle zone B2, C1 e C2.

Ciò nonostante lo studio assolve parzialmente a quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge, nel rispetto dei parametri dettati dagli artt. 15, 16 e 17 delle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, in quanto non viene espressa in maniera chiara la possibilità di intervento riguardante le piccole strutture di vendita e gli esercizi di vicinato presenti o da realizzarsi in ambito residenziale, nonché la relativa previsione di parcheggi pertinenziali secondo quanto stabilito con il citato D.P.R.S. 11 luglio 2000.

Risulta comunque utile che, in fase di adeguamento degli elaborati di piano, vengano meglio integrate le

norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame con quelle specifiche della programmazione commerciale oggetto di un procedimento successivo all'adozione.

Si ritiene in definitiva che per tali motivazioni l'area posta in prossimità della zona D1 sia disattesa in considerazione anche della mancanza di viabilità di servizio e di sufficiente giustificazione alla sua localizzazione.

In ordine all'area posta in contiguità alla zona di edilizia turistico-alberghiera, si rileva che la stessa ricade in zona classificata dallo studio agro-forestale destinata a florivivaismo e come tale tutelata ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78.

Pertanto, pur ritenendo detta localizzazione sufficientemente infrastrutturata, in assenza di specifiche giustificazioni che ne motivino il mantenimento, la stessa è da intendersi disattesa.

L'eventuale localizzazione di un tale tipo di attività potrà comunque essere oggetto di una apposita variante in presenza di una specifica programmazione e progettazione o in presenza di una richiesta imprenditoriale che può essere assoggettata alle procedure ex art. 5 del D.P.R. n. 447/98.

3.6) Dimensionamento del progetto di piano:

Dati statistici rilevati da questo ufficio

Dati sviluppati su base numerica fornita dall'Osservatorio statistico sul sistema socio-demografico ed insediativo regionale


REGIONE SICILIANA

Assessorato del territorio e dell'ambiente

*Osservatorio statistico sull'evoluzione del sistema socio-demografico ed insediativo regionale
Popolazione residente nei comuni siciliani ai censimenti dall'Unità d'Italia (valori assoluti)*

Codice provinciale	Codice comune	Comune	1901	1911	1921	1931	1936	1951	1961	1971	1981	1991	2001
083	019	Falcone	2.119	2.283	2.774	2.361	2.514	2.768	2.709	2.163	2.446	2.856	2.858

Incremento tendenziale della popolazione su base ISTAT 1901/2001 proiezione 2021



Il progetto di piano corrisponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare-tipo regionale, approvato con decreto n. 91/1979 e successive modifiche ed integrazioni ed è corredato di relazione tecnica.

In ordine al dimensionamento, in considerazione di quanto espresso dal progettista nella suddetta relazione e tenuto conto dei dati in possesso di questa Amministrazione, riportati nella superiore tabella, si rileva preliminarmente che i dati ISTAT rilevati differiscono da quelli prodotti dal progettista relativamente agli anni 1971, 1981 e 1991.

Si rileva, inoltre, che la previsione progettuale di 4.506 abitanti alla fine del 2011 (+ 1.650 nel ventennio) corrisponderebbe ad un incremento pari al 57,77%, previsione che in chiave meramente numerica appare sovradimensionata.

Ne consegue che le previsioni relative al fabbisogno di alloggi nei termini dello studio effettuato dal progettista risulterebbero anch'esse sovradimensionate.

Di fatto però, il progettista, in sede di previsione del fabbisogno decennale per le prescrizioni esecutive riporta il dato relativo a valori più attendibili.

Pertanto, in relazione a detta previsione esecutiva e tenuto conto del trend positivo dell'andamento della popolazione, come si rileva dalla superiore tabella, si ritengono assentibili le previsioni relative alle zone di espansione.

3.7) Viabilità ed infrastrutture

A tale riguardo le previsioni di piano si ritengono in linea di massima condivisibili ad eccezione degli interventi cassati in rosso nelle tavole 7A e 7B in quanto non giustificate da ragioni di traffico.

Si prescrive di introdurre in cartografia la strada lungomare il cui progetto è stato autorizzato in deroga da questo dipartimento, nei termini dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01 con decreto n. 781 del 29 settembre 2005.

3.8) Zonizzazione e destinazione d'uso

In ordine alla zonizzazione del piano, il Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 292/96, di rielaborazione parziale, aveva dettato le linee progettuali relative al piano.

Sostanzialmente il presente progetto per grandi linee segue quelle che sono state le indicazioni del citato voto C.R.U. in ordine alla zonizzazione.

In generale, si ritiene che le destinazioni urbanistiche che consentano una suscettività edificatoria, ricadente nella fascia fra 150 e i 1.000 metri dalla battigia del mare, dovranno adeguarsi a quanto prescritto dall'art. 15, lettere b) e c), della legge regionale n. 78/76.

Si ritengono pertanto zonizzazione e destinazione d'uso previsti nel piano in linea generale condivisibili. In particolare si rileva quanto segue:

Zona A

Nella relazione progettuale, nonché nelle norme di attuazione, tale zona non viene normata in quanto non vengono individuate previsioni compatibili.

In merito all'assenza di tali previsioni, si rileva che comunque neanche il C.R.U. aveva avanzato prescrizioni in merito.

Si rileva comunque che nelle linee guida del piano paesistico vengono individuate tre aree denominate Ca-

sino di Falcone, Falcone Costa e Sant'Anna, come da allegata scheda.

Si demanda pertanto alla Soprintendenza, in sede di seduta del C.R.U., una più approfondita valutazione in merito.

Zona B

Sono state individuate attraverso parametri edilizi fissati nelle norme di attuazione, suddividendole in sottozone B1, B2 e B3 in funzione delle specifiche caratteristiche geomorfologiche ed ambientali dei luoghi. Nulla si rileva per tali zone ad eccezione di due aree:

– la prima è una zona B2 posta a sud delle prescrizioni esecutive Falcone est, la quale si ritiene debba essere classificata quale zona C2 in quanto non si ritiene che rispetti i parametri previsti dal decreto interministeriale n. 1444/68 per la classificazione delle zone B;

– la seconda è una zona B1 posta ad ovest dell'abitato di fronte l'area destinata a scuola media, per la quale si ritiene debbano essere verificati i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Si ritiene inoltre che le destinazioni a zona B ricadenti all'interno dei 150 metri dalla battigia del mare possono essere condivise a condizione che gli immobili ricadenti in dette aree siano stati realizzati con regolare concessione edilizia rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76.

Inoltre per le zone B1 della frazione Belvedere Casino, così come enucleate nella tavola 7B, dovranno essere verificati, in sede di controdeduzione alle determinazioni di questo Assessorato, i requisiti di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

In mancanza di ciò, tali agglomerazioni sono da ritenersi zone C1.

Zona C

Le zone C di espansione residenziale sono state previste tenuto conto dei fabbisogni residenziali e suddivise nelle sottozone C1 (zona di espansione urbana), C2 (zona di espansione urbana), C3 (zona di edilizia stagionale) e C4 (zona per edilizia turistico-alberghiera).

Nulla si rileva in ordine a tali previsioni in relazione a quanto chiarito con il presente parere, ad eccezione delle zone C3 e C4, rispettivamente di edilizia stagionale e turistico-alberghiera ricadenti entro i 150 metri dalla battigia del mare che pertanto andranno stralciate.

In merito alle attività turistico-ricettive ricadenti entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, si prende atto della perimetrazione delle aree, fermo restando che all'interno delle stesse non si potrà operare che nei termini della lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.

Zona D

Tali aree sono suddivise in tre sottozone D1, D2 e D3 rispettivamente per insediamenti sottoposti a PIP, per Cantiere nautico e per insediamenti produttivi esistenti.

In ordine alla zona D1 si rileva che il riferimento ad un decreto di approvazione di un PIP ormai non più vigente, in assenza di uno specifico chiarimento sulla definizione delle opere di urbanizzazione dallo stesso previste, non può ritenersi sufficiente a giustificare la previsione di tale zona.

Pertanto, in assenza di appositi chiarimenti in merito, detta area si ritiene accoglibile nei limiti di quella già utilizzata e delimitata in rosso nell'elaborato 7B.

Nulla si rileva in ordine alle restanti previsioni.

Zone E

Tale classificazione riguarda le zone destinate alle attività agricole, zootecniche e connesse. In base alle diverse caratteristiche vengono suddivise in zone E1 (Verde agricolo normale), E2 (Aree di mantenimento del verde agricolo organizzato), E3 (Verde agricolo normato con D.A.R.T.A. n. 173/DRU del 10 maggio 1999), E4 (Verde agricolo di margine urbano), E5 (Verde agricolo di tutela del paesaggio agrario), E6 (Aree boscate).

Nelle zone E1, E2, E7 ed E9 sono consentite attività di agriturismo e turismo rurale.

Si rileva che le aree E7, E8 ed E9 non vengono richiamate negli elaborati nè tantomeno nelle norme di attuazione.

Pertanto, ritenendo tale omissione un mero errore materiale, si prescrive la correzione in sede di definitiva stesura degli elaborati.

Nulla si rileva in ordine alle restanti previsioni.

Zone AC

Zone dei servizi residenziali intese come aree destinate ad attività pubbliche o di interesse pubblico di livello urbano, di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

Si rileva come sia a livello cartografico che di relazione tecnica non vengono distinte le attrezzature esistenti da quelle di progetto.

In dette zone, regolate dall'art. 26 delle norme di attuazione l'attività edificatoria, estesa all'intera zona omogenea, individuata graficamente, non potrà superare l'indice fondiario massimo di 2 mc./mq., fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge regionale n. 78/76.

Nelle aree individuate a verde pubblico ed a verde attrezzato l'indice massimo non potrà essere in ogni caso superiore a 0,03 mc./mq.

Zona PS

Parco naturale sub urbano. Nulla si rileva in ordine a tale previsione.

Si prescrive che l'eventuale edilizia al servizio del parco non dovrà superare i parametri previsti nelle zone E, pari quindi a 0,03 mc./mq.

Zone F

Attrezzature di interesse generale.

Si rileva come sia a livello cartografico che di relazione tecnica non vengono distinte le attrezzature esistenti da quelle di progetto.

In dette zone, regolate dall'art. 28 delle norme di attuazione l'attività edificatoria, estesa all'intera zona omogenea, individuata graficamente, non potrà superare l'indice fondiario massimo di 2 mc./mq., fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge regionale n. 78/76.

Nelle aree individuate a verde pubblico ed a verde attrezzato l'indice massimo non potrà essere in ogni caso superiore a 0,03 mc./mq.

Zone FM

Attrezzature per la fruizione del mare. Nulla si rileva in ordine a tali previsioni essendo rispettati i parametri previsti dalla legislazione vigente in materia.

Zone F at

Attrezzature di servizio per la balneazione.

Si rileva la retinatura errata sulla tav. 7/a, stante che in legenda le zone FM ed F at hanno la stessa simbologia.

3.9) Prescrizioni esecutive

Come superiormente accennato, unitamente al piano regolatore generale sono state adottate le prescrizioni esecutive.

– le zone C poste a valle della via Nazionale, nei pressi dello svincolo autostradale, denominate Falcone ovest;

– le zone C poste tra la fascia autostradale e la zona B prospettante la via Nazionale, denominate Falcone sud;

– le zone C poste a ridosso della ferrovia nei pressi della via G. Verdi denominate Falcone est.

	Zone	It	If	Volumetria	Abitanti ins.
Falcone est	C2	0,75		17033	150
Falcone ovest	C1	1,50		47218	363
Falcone sud	C1, C2, B3	0,75-1,50	1,08-2,19	10978,50+	77
				6962	

In ordine a tali previsioni nulla si rileva, stante che lo studio è munito di apposita relazione tecnica ove sono contenute le previsioni di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano, il dimensionamento e la verifica degli standards.

Inoltre risultano allegati i necessari elaborati tecnici ivi compreso lo schema planovolumetrico.

4) NORME DI ATTUAZIONE

Il testo delle norme tecniche di attuazione, dovrà essere modificato in conseguenza delle considerazioni espresse in ordine alla zonizzazione nella presente proposta di parere.

Inoltre:

– vanno inseriti i criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione con riferimento alla normativa di settore in particolare la legge regionale n. 28/99 ed il D.P.R.S. 11 luglio 2000;

– all'art. 4, comma 15, relativamente alle "altezze massime di un edificio" occorrerà fare riferimento alla normativa sismica vigente;

– all'art. 12, in ordine alle zone B e C, occorre aggiungere che "in presenza di attività commerciale i parcheggi dovranno essere dimensionati nel rispetto del D.P.R.S. 11 luglio 2000, art. 16";

– tutte le norme tecniche di attuazione dovranno essere adeguate a quanto prescritto dalla legge regionale n. 28/99 nei termini previsti dal D.P.R.S. 11 luglio 2000, in merito alla compatibilità dell'attività commerciale con la residenza;

– gli artt. 26 e 28 dovranno essere modificati nel rispetto di quanto prescritto con il presente parere.

5) REGOLAMENTO EDILIZIO

Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, fatta eccezione per quanto appreso specificato:

L'art. 5 dovrà essere modificato nel rispetto della normativa vigente nella Regione siciliana e pertanto dovrà essere prevista la formazione e la nomina dei compo-

menti della commissione edilizia nonché la durata in carica della stessa nel rispetto dell'art. 7 della legge regionale n. 71/78.

Negli stessi termini va modificato l'art. 6 relativo alle attribuzioni ed ai provvedimenti sui quali la stessa commissione edilizia dovrà esprimersi.

Gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni devono essere modificati nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 5 della legge regionale n. 37/85.

Il rilascio dell'agibilità e/o abitabilità dovrà seguire le procedure dettate dall'art. 3 della legge regionale n. 17/94 relativamente alla residenza.

Si ritiene pertanto che il regolamento edilizio dovrà fare esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione siciliana.

6) OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n. 26 osservazioni e/o opposizioni nei termini sulle quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni riportate sull'elaborato apposito.

Inoltre, con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 17 ottobre 2003, il consiglio comunale ha preso atto della documentazione relativa alle osservazioni ed opposizioni presentata ed ha deliberato di inviarle al Consiglio regionale dell'urbanistica per il relativo esame.

Dette osservazioni, trasmesse nei termini dell'art. 4 della legge regionale n. 66/84, sono state trattate da questa unità operativa che ha espresso le proprie valutazioni, riportate nell'allegata scheda di dettaglio.

Conclusioni

In generale la stesura del piano risulta supportata da un adeguato studio storico, paesistico, ambientale e da rilievi e valutazioni di tipo statistico condivisibili nei termini del parere.

Il piano, così come proposto, di fatto può sostanzialmente considerarsi di tipo ricognitivo.

Per quanto sopra illustrato, questa unità operativa 4.1 del servizio IV, nel rilevare che il piano regolatore generale in esame scaturisce da due provvedimenti di questo Assessorato di restituzione per rielaborazione totale prima e parziale dopo, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Falcone, con annessi regolamento edilizio, prescrizioni esecutive e norme di attuazione, adottato con deliberazione del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000, possa essere approvato alla luce delle considerazioni e con le prescrizioni sopra esposte, limitatamente alla zonizzazione ritenuta assentibile nei termini del presente parere»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 569 del 14 settembre 2006, che di seguito parzialmente si rascrive:

«...*Omissis*...

Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;

Valutata la proposta di parere n. 8 del 16 marzo 2006 resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 del D.R.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori prescrizioni di natura geologica che di seguito si riportano:

Prescrizioni generali sul piano regolatore generale

Si rende necessario prescrivere che:

- 1) vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 m. su entrambi i lati delle faglie attive ove presenti;
- 2) qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o delle fasce di terreno ove presenti brusche rotture di pendenza;
- 3) devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
- 4) vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra degli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati;

Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.

Prescrizioni a regime

L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.

Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.

Prescrizioni sul regolamento edilizio

Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere ese-

guito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati, che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.

Per tutto quanto sopra visto e valutato, è del

PARERE

Che il piano regolatore generale del comune di Falcone, con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'ufficio n. 8 del 16 marzo 2006 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Falcone.»;

Viste le proprie note prot. n. 75165 del 21 ottobre 2006 e prot. n. 87264 del 19 dicembre 2006, con le quali, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Falcone di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto n. 569 del 14 settembre 2006 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Vista la delibera n. 2 del 26 gennaio 2007, con la quale il consiglio comunale di Falcone ha formulato le proprie deduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto n. 569 del 14 settembre 2006 del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Vista la nota prot. n. 26 dell'1 marzo 2007, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato a trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 dell'1 marzo 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Zona omogenea B1

Dalle controdeduzioni del progettista si evince che effettuata la verifica dei requisiti previsti dal D.I. n. 1444/68, appare confermato il rispetto dei parametri riguardanti la superficie edificata esistente ($\geq 12,5\%$ della superficie fondiaria dell'intera zona) e la densità territoriale ($> 1,5$ mc./mq.).

Nel merito questo ufficio ritiene pertanto di potere accogliere quanto chiarito dal comune, pertanto può essere confermata la classificazione della zona omogenea B1 posta ad ovest dell'abitato così come individuata in delibera.

Zona omogenea B2

Le controdeduzioni inerenti tale zona posta a sud delle prescrizioni esecutive "Falcone est" rimarcano la conformità di tale previsione alle indicazioni del voto

C.R.U. n. 292/1996, nonché al rispetto dei parametri di cui all'art. 2 del D.I. n. 1444/68, così come da prospetto allegato.

Nel merito questo ufficio ritiene pertanto di potere accogliere quanto chiarito dal comune, pertanto può essere confermata la classificazione della zona omogenea in argomento.

Zona omogenea B1, frazione Casino Belvedere

Dalle controdeduzioni del progettista si evince che, effettuata la verifica dei requisiti previsti dal D.I. n. 1444/68, appare confermato il rispetto dei parametri riguardanti il rapporto fra la superficie occupata dagli edifici esistenti e la superficie totale della zona B1 di previsione, ma in presenza di una densità territoriale della zona inferiore al parametro di 1,5 mc./mq.

Pertanto, questo ufficio ritiene di non potere confermare la classificazione della zona omogenea mancando i presupposti prescritti dall'art. 4 del D.I. n. 1444/68.

Zona omogenea D

Dalle controdeduzioni si rileva che le opere di urbanizzazione primaria di tale zona sono in parte eseguite ed il loro completamento risulta inserito del decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca 23 maggio 2002, relativo agli interventi ammessi a finanziamento in ordine alla sottomisura 4.02.b del P.O.R. Sicilia 2002/2006.

Si ritiene, pertanto, di potere accogliere quanto chiarito dal comune e si ritiene di potere confermare la classificazione della zona omogenea.

Zone omogenee E, Ac, Ps, F, Fat, norme di attuazione e regolamento edilizio

Con riguardo agli errori di editing rilevati per tali specificità, viene precisato nelle controdeduzioni che si provvederà alle relative correzioni in sede di definitiva stesura degli elaborati dopo il decreto di approvazione dello strumento urbanistico, contestualmente all'introduzione negli stessi elaborati della Strada Lungomare, autorizzato in deroga con decreto A.R.T.A. n. 781/2005.

Si prende atto di quanto espresso con l'atto deliberativo in argomento e pertanto si rimanda all'adeguamento successivo alla definitiva approvazione di questo Assessorato.

In ordine, infine, alle restanti osservazioni mosse da questo dipartimento con il parere a margine citato, in assenza delle specifiche controdeduzioni da parte del comune interessato, le stesse osservazioni non possono che ritenersi condivise da parte della stessa amministrazione comunale e, come tali, vengono conseguentemente confermate con il presente parere.».

Ritenuto, in dipendenza della decorrenza dei termini indicati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/98, dovere assumere la proposta dell'unità operativa n. 4.1/D.R.U. n. 6 dell'1 marzo 2007, quale parere ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 569 del 14 settembre 2006 ed il parere n. 6 dell'1 marzo 2007, reso dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U., con la precisazione che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni agevolative previste per le Z.T.O. dall'art. 39, comma 3°, punto 11, della legge regionale n. 19/72 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto contenuto nel parere del C.G.A. n. 493/97 del 20 maggio 1997, necessita riferirsi alla situazione ca-

tastale risultante alla data della prima presentazione dello strumento urbanistico generale per l'approvazione regionale successiva all'entrata in vigore della citata legge regionale n. 19/72;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto del Consiglio n. 569 del 14 settembre 2006 - come precisato al superiore ritenuto - ed al parere n. 6 dell'1 marzo 2007, reso dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U., nonché con le condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Falcone, adottato con delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2002, nonché con successiva delibera del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004, relativamente all'adeguamento alla programmazione commerciale.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 569 del 14 settembre 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 8 del 16 marzo 2006 resa dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U. con relative tabelle allegate consistente in:
 - 1a) elenco valutazioni osservazioni e/o opposizioni al piano regolatore generale;
 - 1b) elenco beni censiti nel PTPR;
- 2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 569 del 14 settembre 2006;
- 3) proposta di parere n. 6 dell'1 marzo 2007 resa dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
- 4) delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000 di adozione del piano regolatore generale;
- 5) delibera di consiglio comunale n. 53 del 17 ottobre 2003 sulle controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale;
- 6) delibera del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004 di adozione della programmazione commerciale;
- 7) delibera del consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 2007 di controdeduzione al voto C.R.U. n. 569 del 14 settembre 2006.

Elaborati allegati alla delibera del commissario straordinario n. 57 del 10 ottobre 2000:

- 8) allegato A: relazione tecnica (tav. 1);

- 9) allegato B: relazione tecnica (integrativa alla relazione tecnica generale);
- 10) allegato C: relazione generale prescrizioni esecutive (tav. A);
- 11) allegato D: regolamento edilizio;
- 12) allegato E: norme tecniche di attuazione (tav. 1/A);
- 13) allegato F: progetto zonizzazione (tav. 7/a);
- 14) allegato G: progetto zonizzazione frazione (tav. 7/b);
- 15) allegato H: progetto (tav. 8);
- 16) allegato I: prescrizioni esecutive Falcone ovest planimetria generale scala 1:2.000 (tav. 11);
- 17) allegato I: prescrizioni esecutive Falcone ovest planimetria lotti scala 1:2.000 (tav. 12);
- 18) allegato I: prescrizioni esecutive Falcone ovest planivolumetrico scala 1:2.000 (tav. 13);
- 19) allegato I: prescrizioni esecutive Falcone ovest piano partic. di esproprio scala 1:2.000 (tav. 14);
- 20) allegato I: prescrizioni esecutive Falcone ovest schema distribuz. rete idrica scala 1:2.000 (tav. 15);
- 21) allegato I: prescrizioni esecutive Falcone ovest schema distribuz. rete fognante scala 1:2.000 (tav. 16);
- 22) allegato I: prescrizioni esecutive Falcone ovest schema distribuz. rete elettrica scala 1:2.000 (tav. 17);
- 23) allegato I: prescrizioni esecutive Falcone ovest sezione A - A scala 1:200 (tav. 18);
- 24) allegato L: prescrizioni esecutive Falcone est planimetria generale scala 1:1.000 (tav. 19);
- 25) allegato L: prescrizioni esecutive Falcone est planimetria lotti scala 1:1.000 (tav. 20);
- 26) allegato L: prescrizioni esecutive Falcone est planivolumetrico scala 1:1.000 (tav. 21);
- 27) allegato L: prescrizioni esecutive Falcone est piano partic. di esproprio scala 1:1.000 (tav. 22);
- 28) allegato L: prescrizioni esecutive Falcone est schema distribuz. rete idrica scala 1:1.000 (tav. 23);
- 29) allegato L: prescrizioni esecutive Falcone est schema distribuz. rete elettrica scala 1:1.000 (tav. 24);
- 30) allegato L: prescrizioni esecutive Falcone est schema distribuz. rete fognante scala 1:1.000 (tav. 25);
- 31) allegato L: prescrizioni esecutive Falcone est sezione A - A scala 1:1.000 (tav. 26);
- 32) allegato M: prescrizioni esecutive Falcone sud planimetria generale scala 1:2.000 (tav. 27);
- 33) allegato M: prescrizioni esecutive Falcone sud planimetria lotti scala 1:2.000 (tav. 28);
- 34) allegato M: prescrizioni esecutive Falcone sud planivolumetrico scala 1:2.000 (tav. 29);
- 35) allegato M: prescrizioni esecutive Falcone sud piano partic. di esproprio scala 1:2.000 (tav. 30);
- 36) allegato M: prescrizioni esecutive Falcone sud schema distribuz. rete idrica scala 1:2.000 (tav. 31);

- 37) allegato M: prescrizioni esecutive Falcone sud schema distribuz. rete elettrica scala 1:2.000 (tav. 32);
- 38) allegato M: prescrizioni esecutive Falcone sud schema distribuz. rete fognante scala 1:2.000 (tav. 33);
- 39) allegato M: prescrizioni esecutive Falcone sud sezione A - A scala 1:2.000 (tav. 34);
- 40) elenco immobili sottoposti ad esproprio;
- 41) tav. 2 - stato di fatto scala 1:10.000;
- 42) tav. 3 - stato di fatto scala 1:2000;
- 43) tav. 3a - stato di fatto frazione Casino Falcone scala 1:2.000;
- 44) tav. 4 - analisi consistenza volumetrica scala 1:2.000;
- 45) tav. 4a - analisi consistenza volumetrica frazione Casino Falcone scala 1:2.000;
- 46) tav. 5 - analisi stato di conservazione delle abitazioni scala 1:2.000;
- 47) tav. 5a - analisi stato di conservazione delle abitazioni frazione Casino scala 1:2.000;
- 48) tav. 6 - regime vincolistico scala 1:2.000;
- 49) tav. 6a - regime vincolistico frazione Casino Falcone scala 1:2.000;
- 50) tav. 9 - stato di fatto rete idrica scala 1:2.000;
- 51) tav. 9 - stato di fatto rete fognante scala 1:2.000.

Studio agricolo-forestale, costituito dagli elaborati sotto specificati:

- 52) relazione;
- 53) tav. 1 carta dell'utilizzazione dei suoli.

Studio geologico costituito dagli elaborati sotto specificati:

- 54) relazione geologico-geotecnica;
- 55) carta geolitologica (tav. 1);
- 56) carta idrogeologica (tav. 2);
- 57) carta della suscettività (tav. 3);
- 58) carta geologico-tecnica (tav. 4);
- 59) sezioni geolitologiche (tav. 5).

Elab. alleg. alla delibera del commissario ad acta n. 18 del 22 giugno 2004 relativi alla programmazione commerciale:

- 60) tav. 4/A - scala 1:2.000 - previsioni del piano regolatore generale;
- 61) tav. 4/B - scala 1:2.000 - previsioni del piano regolatore generale;
- 62) tav. 5/A - scala 1:2.000 - previsioni progettuali;

- 63) tav. 5/B - scala 1:2.000 - previsioni progettuali;
- 64) tav. 6 - relazione generale e normativa di attuazione;
- 65) relazione di settore e finale; relazione integrativa;
- 66) legenda;
- 67) studio geologico-tecnico a supporto della programmazione commerciale, carte zona Vignazzi e contrada Cotugno - sezioni.

Art. 4

Il comune di Falcone dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo compresa la verifica della rispondenza della zonizzazione alle indicazioni discendenti dall'applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, unitamente agli allegati alla proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. sopracitata ed indicati ai punti 1a) e 1b) del precedente art. 3 e con esclusione della restante documentazione, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 giugno 2007.

LIBASSI

Allegato 1A

ELENCO OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI

N.	Ditta	Previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale	Individuazione su cartografia (laborato di visualizzazione 1:2.000) individuata su quadrante	Richiesta e/o segnalazione	Parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile	Deduzioni comune a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile	Parere del servizio III a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile N.B. In riferimento alle prescrizioni esposte nel parere	Note o nuova classificazione
1	Genovese Michele	E5	7/A	C	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
2	Salmeri Antonino	C2	7/A	B	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
3	Fazio Andrea	E + fascia rispetto B2	7/A	Variazioni progettuali	P/A		N/A	Per le motivazioni del progettista
3	Fazio Andrea	B2	7/A	Richiesta viabilità	A		N/A	In ordine alla viabilità la stessa potrà essere oggetto di valutazioni a seguito di specifica variante in approvazione di un progetto
4	D'Amico Leopoldo	E	7/B	C3	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
5	Millemaci Carmelo	FM	7/A	C	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
6	Cannata Giuseppe	Viabilità - B2	7/A	Errori cartografia	A		N/A	In quanto la proposta contenuta nelle controdeduzioni non è riscontrabile, mancando una specifica visualizzazione grafica anche tra gli allegati dell'osservazione
7	Palana Antonino Vincenzo ed altri	E	7/B	B	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
8	Limina Concetta e Velastro Francesco	E2	7/A	B2 e V	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
9	Filiti Pietro e Filiti Antonino	E - C	7/A	C3	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
10	Munafò Maria	B	7/B	Viabilità	N/A		P/A	Limitatamente all'eliminazione della viabilità nei termini del parere dell'ufficio
11	Accetta Angelo e Antonio	C - B2	7/A	Viabilità	A		P/A	Limitatamente allo stralcio dell'area individuata sugli elaborati di piano come zona B posto alla fine dell'arteria prevista nel piano particolareggiato
12	Birresi Letterio	E	7/B	B1 o C1	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
13	Catania Felice Ottavio	E	7/A	Viabilità	N/A		N/A	Nei termini del presente parere
14	Costantino Luigia	Viabilità	7/A	Viabilità	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
15	Marchese Giuseppe	Viabilità/D3	7/A	Viabilità	N/A		N/A	Nei termini delle deduzioni del progettista e secondo quanto indicato nell'osservazione n. 3 in ordine alla viabilità
16	Rosario Caliri	Studio agro. - for.		Errori destinazione	N/A		N/A	Non supportata da specifiche valutazioni teoriche sulla consistenza dell'area

N.	Ditta	Previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale	Individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione 1:2.000) individuata su quadrante	Richiesta e/o segnalazione	Parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile	Deduzioni comuni a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile	Parere del servizio III a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile N.B. In riferimento alle prescrizioni esposte nel parere	Note o nuova classificazione
17	Grasso Felice		7		N/A		N/A	In relazione al parere del progettista ed in relazione alle considerazioni espresse con il presente parere
18	Paratore Francesco	Viabilità	7/A	Viabilità	N/A		N/A	Vedi osservazioni n. 3 e n. 15 in ordine alla viabilità
19	Cirella Santi	B/E	7/B	B/B	P/A		P/A	Nei termini delle deduzioni del progettista
20	Milone Rosa	V SE SV	7/A	C1	P/A		N/A	Nei termini del presente parere
21	Caruso Santa	AC E	7/B	C B1	N/A		N/A	Nei termini delle controdeduzioni del progettista
22	Squatrito Rosa	F3 E	7/A	C1	N/A		N/A	Nei termini del presente parere
23	Bianca e Giuseppina Gragnani	F ES	7/A	B1 F9 F10	N/A		N/A	Nei termini delle controdeduzioni del progettista
24	La Rotonda Luigi	Viabilità	7/A	B	N/A		N/A	Nei termini delle controdeduzioni del progettista
25	Li Voti Domenico	SM	7/A	E	N/A		N/A	Nei termini del parere. Viene fatto salvo ogni provvedimento amministrativo conseguente al ricorso al TAR
26	Todaro Francesco	E	7/A 7/B	C2 C4	N/A		N/A	Nei termini delle controdeduzioni del progettista

Allegato 1B

Centri storici																
Ambito	Prov.	Comune	N.	Denominazione (1)	Classe (2)	Localizzazione geografica	Comune 1881	Circondario 1881	Prov. 1881	Pop. 1881	Comune 1936	Prov. 1936	Pop. 1936	Foglio I.G.M. 1:25.000	Quadr. I.G.M. 1:25.000	Orient. I.G.M. 1:25.000
9	ME	Falcone	32	Casino di Falcone (Casino)	E	Pianura	Falcone	Castroreale	ME	453	Falcone	ME	670	253	III	NE
9	ME	Falcone	33	Falcone	E	Costa	Falcone	Castroreale	ME	733	Falcone	ME	1.402	253	III	NE
9	ME	Falcone	34	Sant'Anna	E	Pianura	Falcone	Castroreale	ME	64				253	III	NO
Archeologici																
Ambito	Prov.	Comune	N.	Località	Località	Descrizione	N.	Descrizione	Tipo	Vincolo	Foglio I.G.M. 1:25.000	Quadr. I.G.M. 1:25.000	Orient. I.G.M. 1:25.000			
9	ME	Falcone		Ardichello		Necropoli	33	Necropoli	A2.2		253	III	NO			
9	ME	Falcone		Monte Giglione		Necropoli	34	Necropoli	A2.2		253	III	NO			
Beni isolati																
Ambito	Prov.	Comune	N.	Tipo oggetto (1)	Qualificazione del tipo	Denominazione oggetto (1)	Classe (3)	X U.T.M. (2)	Y U.T.M. (2)	Foglio I.G.M. 1:25.000	Quadr. I.G.M. 1:25.000	Orient. I.G.M. 1:25.000	Denominazione tavoletta	Data tavoletta		
9	ME	Falcone	50	Mulino	Ad Acqua		D4	504757	4E + 06	253	III	NO	Patti	1938		

DECRETO 25 giugno 2007.

Approvazione del progetto relativo alla sistemazione di un'area a verde attrezzato nel territorio del comune di Solarino.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 19 del D.P.R. n. 327/01;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Premesso che, con fogli prot. n. 2731 del 26 febbraio 2007, prot. n. 3795 del 19 marzo 2007, prot. n. 6157 del 9 maggio 2007 e, in ultimo, con foglio prot. n. 6989 del 29 maggio 2007, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 42837 del 29 giugno 2007, il comune di Solarino ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, l'approvazione della variante al P.R.G. relativa al progetto di sistemazione a verde attrezzato dell'area ubicata tra le vie Calatafimi-Sella-viale Ragusa, nel centro urbano, approvato con delibera consiliare n. 2 del 22 febbraio 2007;

Vista la delibera consiliare n. 44 del 31 ottobre 2001, avente per oggetto: "localizzazione di area da destinare a verde attrezzato";

Vista la delibera consiliare n. 2 del 22 febbraio 2007, avente per oggetto "Lavori per la sistemazione a verde attrezzato dell'area adiacente al prolungamento di viale Ragusa-Approvazione progetto in variante allo strumento urbanistico", con allegata la proposta di deliberazione del 24 gennaio 2007;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione, datata 8 maggio 2007, a firma del segretario generale di avvenuta pubblicazione e di non presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

Visto il verbale n. 26 del 26 febbraio 2007 della commissione urbanistico-edilizia comunale;

Vista l'attestazione di avviso di avvio del procedimento ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 a mezzo di lettere prot. n. 525/87UT del 12, 19 e 22 gennaio 2007 e di mancanza di osservazioni e/o opposizioni;

Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con nota prot. n. 465/2002, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

Visto il parere n. 10 dell'11 giugno 2007, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...»

Rilevato:

Il comune di Solarino è, in atto, dotato di piano regolatore generale divenuto efficace nell'anno 1988, ex art. 19, legge regionale n. 71/78;

Da quanto riportato negli atti citati in premessa, la giunta comunale, con atto n. 153/01 ha manifestato la volontà di sistemare a verde attrezzato un'area adiacente al viale Ragusa nel tratto compreso tra la via Calatafimi e via Sella nella considerazione della carenza di dette aree;

L'area è destinata dal P.R.G. e dal relativo piano attuativo CP/2 a zona omogenea "C";

Dette aree risultano concesse in diritto di superficie alla cooperativa Solarino Nuova con il vincolo di utilizzazione da parte del comune per il fine di che trattasi;

L'intervento, che interessa una superficie di circa 1.700,00 mq., in particolare, prevede opere di livellamento del terreno, realizzazione di cordoli e muretti, percorsi con pavimentazione in mattoni, la realizzazione di una fontana, la collocazione di sedili in acciaio e ferro, l'illuminazione, la realizzazione degli impianti idrico ed elettrico, la piantumazione di alberi e la realizzazione di un parcheggio della superficie di circa 300 mq.

Considerato:

L'intervento tende a meglio qualificare un'area all'interno della zona omogenea "C" del Compatto CP/2 e, pertanto, si configura quale intervento di pubblica utilità.

Sul progetto è stato acquisito il parere di compatibilità geomorfologica dell'ufficio del Genio civile.

Il comune ha proceduto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01 all'avviso dell'avvio del procedimento.

Per tutto quanto sopra questa U.O. 5.3 del servizio 5/D.R.U. è del parere che il progetto di sistemazione a verde attrezzato dell'area ubicata tra le vie Calatafimi-Sella-viale Ragusa, nel centro urbano di Solarino, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 22 febbraio 2007 sia meritevole di approvazione.»

Ritenuto di condividere il superiore parere;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01 in conformità al parere n. 10 dell'11 giugno 2007, reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo Assessorato, è approvato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Solarino, il progetto di sistemazione a verde attrezzato dell'area ubicata tra le vie Calatafimi-Sella-viale Ragusa, nel centro urbano, approvato con delibera consiliare n. 2 del 22 febbraio 2007.

Art. 2

Ai sensi del comma 2 dell'art 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante semplificata al vigente piano regolatore generale di detto comune.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 10 dell'11 giugno 2007 reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U.;
- 2) delibera consiliare n. 2 del 22 febbraio 2007 resa dal Comune di Solarino;

- 3) tav. A: relazione tecnica;
- 4) tav. B: computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi;
- 5) tav. 0: piano particellare;
- 6) tav. 1: planimetrie: stralcio planimetrico della zona in scala 1:2.000;
- 7) tav. 2: planimetrie dei luoghi in scala 1:200 e in scala 1:500;
- 8) tav. 3: particolari costruttivi in scala 1:5.

Art. 4

Il comune di Solarino dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o

nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il comune di Solarino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 giugno 2007.

LIBASSI

(2007.26.1907)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Costituzione del Comitato regionale per le comunicazioni.

Con decreto presidenziale n. 196/serv.1°/SG del 14 maggio 2007, ai sensi dell'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato e modificato dall'art. 76, commi 28 e 29, della legge regionale n. 20/2003 ed integrato dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 15/2004 e modificato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 2/2007, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 173 del 9 maggio 2007 e con l'indicazione nella stessa specificata, è stato costituito il Comitato regionale per le comunicazioni, secondo la seguente composizione:

- Alessi Lorenzo - presidente;
- Amore Gaetano - componente;
- Cavallaro Alfredo Maria - componente;
- Di Stefano Simone - componente;
- Modica Girolama - componente;
- Palma Alessandra - componente;
- Scozzari Giuseppe - componente.

I componenti del Comitato regionale per le comunicazioni durano in carica cinque anni.

(2007.25.1881)008

Modifica del decreto presidenziale 21 marzo 2007, concernente approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Con decreto presidenziale n. 254/serv. 5°/S.G. del 21 giugno 2007, sono state apportate modifiche al decreto presidenziale n. 71/serv. 5°/S.G. del 21 marzo 2007, concernente il regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ARRA - Sicilia, in relazione alle innovazioni legislative introdotte dall'art. 48 della legge regionale n. 2/2007.

(2007.25.1882)119

Modifica dell'ordinanza 3 marzo 2005, concernente approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nel territorio del comune di Messina.

Con ordinanza n. 291 del 12 giugno 2007, il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai

sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/2006, ha modificato l'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 207 del 3 marzo 2005 – così come già modificata ed integrata con le successive n. 891 del 14 settembre 2005 e n. 1119 del 15 novembre 2005 – intestata alla ditta L.M.G. s.r.l., con sede legale ed impianto in via Galvani nn. 14, 16, 18 del comune di Messina, aumentando la potenzialità massima annua autorizzata.

La ditta in argomento prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, la seguente documentazione:

— aggiornamento delle garanzie finanziarie – già prestate ed approvate con nota di questo ufficio prot. n. 17543, unità operativa 4 del 24 ottobre 2006 – secondo quanto previsto dall'allegato B, lett. H), della succitata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

(2007.25.1878)119

Voltura dell'ordinanza commissariale 23 dicembre 2005 in favore della ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., con sede in Favara.

Con ordinanza n. 292 del 12 giugno 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/2006, ha volturato l'ordinanza commissariale n. 1290 del 23 dicembre 2005 – già intestata alla ditta Fallea Giuseppe, con sede legale in Favara, viale Progresso s.n. ed impianto sito in contrada San Benedetto s.n. dello stesso comune – in favore della ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., con sede legale ed impianto in Favara (AG), contrada San Benedetto S.P. 3.

La ditta, entro 30 giorni dalla data di notifica della medesima ordinanza, dovrà produrre all'ufficio del commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia l'aggiornamento delle garanzie finanziarie, già prestate ed approvate con nota prot. n. 6159 dell'8 marzo 2006, secondo quanto previsto dalla citata ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003 e precisamente riportando quale contraente il nominativo della società costituita, nonché l'adeguamento dell'importo garantito secondo l'attuale indice ISTAT.

(2007.25.1879)119

Modifica dell'ordinanza 27 dicembre 2004, relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti ed autorizzazione alla ditta Casesa Vincenzo, con sede in Palermo, per il relativo esercizio dell'attività.

Con ordinanza n. 299 del 15 giugno 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/2006, ha modificato l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 67 del 27 dicembre 2004 - con la quale la ditta Casesa Vincenzo, con sede legale ed impianto in Palermo, via Simone Guli n. 82 è stata autorizzata ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, all'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lett. g) ed h) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003 - variando la potenzialità massima annua autorizzata.

(2007.25.1880)119

Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale della rubrica lavori pubblici.

Con deliberazione n. 196 del 31 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato la proposta relativa alla ripartizione territoriale delle spese in conto capitale della rubrica lavori pubblici secondo quanto contenuto nella nota n. 29596 del 19 aprile 2007.

Si ritiene di non potere procedere alla ripartizione territoriale.

Capitolo 672013 "Interventi per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi. Nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose";

capitolo 672008 "Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe comprese le escavazioni, anche se di competenza degli enti locali della Regione".

Lo stanziamento dei suddetti capitoli previsto in bilancio è rispettivamente di € 8.000.000,00 e di € 4.000.000,00 e vista l'esiguità degli importi non si può procedere alla ripartizione territoriale su base provinciale.

Sugli stanziamenti citati possono essere imputati provvedimenti relativi a eventi imprevedibili o calamitosi che richiedono interventi urgenti ed indifferibili, estranei ai programmi di spesa. Sulla base di tale norma ad oggi sono stati disposti i seguenti finanziamenti:

— capitolo 67013 - n. 5 interventi per un importo complessivo di € 1.053.483,00;

— capitolo 67008 - n. 4 interventi per un importo complessivo di € 939.000,00.

A seguito di tali disposizioni, la disponibilità sui capitoli, divenuta ancora più esigua, è la seguente:

— capitolo 67013 di € 6.946.517,00 e capitolo 672008 di € 3.061.000,00.

Oltre ai capitoli sopra indicati esistono altri capitoli, i cui fondi sono utilizzati sulla base di criteri fissati da leggi nazionali o regionali, le cui finalità sono dalle stesse specificatamente individuate. Ad esempio: il capitolo 672122 "Cofinanziamento regionale dei programmi innovativi in ambito urbano denominati contratti di quartieri II"; il capitolo 672801 "Contributi integrativi a cooperative edilizie e imprese di costruzioni che usufruiscono di interventi regionali, per maggiori costi sostenuti nelle opere di fondazione derivanti da cause geologiche".

(2007.25.1839)017

Provvedimenti concernenti giudizio positivo di compatibilità ambientale a progetti relativi a centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.

Con ordinanza n. 34 del 30 gennaio 2007, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per un progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sito in zona industriale Asi Aragona-Favara, lotto n. 70, nel territorio del comune di Aragona (AG), proposto dalla ditta Galvano Giovanni, con sede legale in Agrigento, via Marchisia Prefoglio, 5, con le seguenti prescrizioni:

1) in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;

2) i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;

3) le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;

4) lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone, dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;

5) dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;

6) dovrà essere garantito il rispetto del D.P.R. n. 203/88 per quanto attiene alle eventuali emissioni gassose prodotte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

7) dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;

8) dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale e, in particolare, dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;

9) dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;

10) dovrà essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione che in ogni caso dovranno essere di alto fusto;

11) i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;

12) le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

(2007.27.1978)119

Con ordinanza n. 297 del 15 giugno 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia ha espresso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la

rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sito in contrada Terre Salse s.n., nel territorio del comune di Mineo (CT) – proposto dalla ditta Eredi di Spataro Francesco di Spataro Salvatore – con le seguenti prescrizioni:

1) in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;

2) i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;

3) le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;

4) lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone, dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;

5) dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;

6) dovrà essere garantito il rispetto del D.P.R. n. 203/88 per quanto attiene alle eventuali emissioni gassose prodotte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

7) dovrà essere garantito il rispetto del D.M. 26 ottobre 1995, n. 447, per le emissioni acustiche, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti là dove previste dal progetto e là dove si renderanno necessarie a seguito di indagini fonometriche da effettuarsi lungo il perimetro dell'area durante l'esercizio delle attività, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;

8) dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale e, in particolare, dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;

9) dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;

10) i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;

11) le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 152/99;

12) provvedere in tempi brevi alla piantumazione di idonea alberatura adulta e di alto fusto appartenente prevalentemente alla specie *Brachychiton*, *Tiglio*, *Ippocastano*, *Jacaranda* o essenze similari, lungo tutti i lati che costeggiano l'impianto, al fine di mitigare l'impatto visivo.

(2007.27.1976)119

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del riconoscimento concesso all'organizzazione di produttori O.P. Risorgimento società cooperativa a r.l., con sede in Scicli, e cancellazione della stessa dal relativo elenco regionale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 1066 del 4 giugno 2007, si è proceduto alla revoca del riconoscimento, concesso in applicazione dell'art. 11 del regolamento n. 2200/96 (categoria I Ortofrutticoli) all'organizzazione di produttori denominata "O.P. Risorgimento società cooperativa a r.l.", con sede in contrada Landolina, Scicli (RG).

La predetta organizzazione di produttori viene cancellata dal n. 33 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute, tenuto presso questo Assessorato.

(2007.25.1858)003

Proroga del termine per la presentazione delle domande relative alle conferme di impegni assunti ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92, del regolamento CE n. 1257/99, misura F, e del bando relativo all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

In ottemperanza a quanto disposto dall'AG.E.A. con nota prot. n. ACIU.2007.507 del 5 luglio 2007, ed a parziale modifica della circolare n. 6 del 20 giugno 2007 nonché dell'avviso pubblicato sul sito della Regione Sicilia in data 4 luglio 2007 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, si comunica che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande relative alle conferme di impegni già assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000-2006), nella cui fattispecie rientrano quelle relative agli aiuti erogati ai sensi del reg. CEE n. 2078/92, nonché quelli afferenti la misura F del reg. CE n. 1257/99, compreso il bando per l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 19/2005, è ulteriormente prorogato al 22 luglio 2007.

La copia cartacea delle predette domande, debitamente firmate dall'interessato e munite di fotocopia di un documento di identità, dovrà essere trasmessa al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro il termine del 31 luglio 2007.

(2007.28.2023)003*

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente della commissione di valutazione dei progetti di cui all'avviso pubblico per la costituzione del polo formativo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) 2006/2007 per il settore "Nuove tecnologie produttive in settori specifici di rilevanza locale".

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione n. 579/XIV del 4 giugno 2007, è stato modificato il decreto n. 503/XIV del 17 maggio 2007, di costituzione della commissione di valutazione delle istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico per la costituzione di poli formativi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) 2006/2007, per il settore "Nuove tecnologie produttive in settori specifici di rilevanza locale" (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 2007) con la nomina, in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, del dirigente scolastico prof. Giuseppe Riccioli in sostituzione del dott. Armando Campria.

(2007.25.1877)088

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Rettifica del cognome e della data di nascita del commissario liquidatore della cooperativa Gardenia, con sede in Agrigento.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1198 del 24 maggio 2007, vengono rettificati il cognome e la data di nascita del dr. Vincenzo Maurizio Cammilleri, già nominato commissario liquidatore della coopera-

tiva Gardenia, con sede in Agrigento, che risultano essere rispettivamente Cammilleri (anziché Camilleri) e 26 gennaio 1961.

(2007.25.1871)040

Rinnovo del comitato di coordinamento dello sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese della Regione siciliana.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1413/11S del 15 giugno 2007, è stata rinnovata la composizione del comitato di coordinamento dello sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese della Regione siciliana, che risulta essere così composto:

- l'Assessore regionale pro-tempore e la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che presiede il comitato;
- il dirigente generale pro-tempore del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato che presiede il comitato in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;
- il dirigente generale pro-tempore per le politiche di internazionalizzazione del Ministero del commercio internazionale o suo delegato.

Sono componenti del comitato i signori:

- dr.ssa Simonetta Acri, in rappresentanza del SACE;
- dr.ssa Maria Ines Aronadio, in rappresentanza dell'ICE;
- dott. Alessandro Alfano, in rappresentanza dell'Union Camere Sicilia;

— dr. Gian Carlo Bertoni, in rappresentanza di SIMEST S.p.A.

Fanno parte del comitato in qualità di esperti:

- il dr. Fabrizio Dell'Olio, su nomina del Ministro del commercio internazionale;
- la dr.ssa Maria Stassi, su nomina del Presidente della Regione siciliana;
- il sig. Domenico Ginotta, su nomina dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
- il sig. Filippo Zappalà, su nomina dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

(2007.25.1872)035

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica.

Con decreto n. 2202 del 21 novembre 2006 del dirigente responsabile del servizio II – risorse minerarie ed energetiche – del dipartimento regionale industria, registrato presso l'Agenzia delle entrate, ufficio di Augusta il 24 novembre 2006 al n. 725, serie 3 – alla società Aretusa Yachting s.r.l., con sede legale in Siracusa, via Grimaldi n. 25, partita I.V.A. 01424120895, è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, denominato "Timo" della potenza termica pari a 386 kWp e 574 kWmax, da realizzare in Priolo Gargallo, contrada Mostringiano, su suolo di proprietà privata identificato catastalmente al nuovo catasto terreni di Priolo Gargallo, foglio 78, particelle 123, 124 e 125.

(2007.25.1827)105

Con decreto n. 25 del 17 gennaio 2007 del dirigente responsabile del servizio II – risorse minerarie ed energetiche – del dipartimento regionale industria, registrato presso l'Agenzia delle entrate, ufficio di S. Agata di Militello il 21 febbraio 2007 al n. 234, serie 3 – alla società Fratelli Mazzurco di Mazzurco Masi & C. s.n.c., con sede legale in Cesarò (ME), via Conceria, S.S. 120, partita I.V.A. 02133000832, è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte

fotovoltaica, denominato "Timo" di potenza nominale pari a 45 kWp, su terreno censito al nuovo catasto terreni del comune di Cesarò al foglio 73, particella 1480.

(2007.25.1826)105

Con decreto n. 114 del 9 febbraio 2007 del dirigente responsabile del servizio II – risorse minerarie ed energetiche – del dipartimento regionale industria, registrato presso l'Agenzia delle entrate, ufficio di Chiari il 20 febbraio 2007 al n. 1017, serie 3 – alla società Augusta Bionergia S.p.A., con sede legale in Palazzolo Sull'Oglio, via Gardale n. 24, codice fiscale 02587970985, è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse, della potenza termica pari a 46 MW, alimentato da combustibile solido costituito da legno vergine, da realizzare in Augusta, contrada Monaca-Mulinello, al di fuori del parco sub-urbano Mulinello.

(2007.25.1825)105

Con decreto n. 167 del 19 febbraio 2007 del dirigente responsabile del servizio II – risorse minerarie ed energetiche – del dipartimento regionale industria, registrato presso l'Agenzia delle entrate, ufficio di Marsala il 20 febbraio 2007 al n. 533, serie 3 – alla società Sicilfert s.r.l., con sede legale in Marsala, contrada S. Silvestro, partita I.V.A. 01527460818, è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomassa agricola, ivi comprese le opere connesse, da realizzare in Marsala, contrada Maimone, S.S. 188, km. 12,800, all'interno dell'area nella quale la società già svolge la sua attività.

(2007.25.1829)105

Permesso di ricerca di acque termominerali denominato "La Bollente" alla società Termeolie s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio II – risorse minerarie ed energetiche – del dipartimento regionale industria n. 522/serv. II del 30 marzo 2007, vistato alla ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana il 12 aprile 2007, al n. 61, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è stato accordato alla società Termeolie s.r.l. (codice fiscale 04971220829), con sede in Palermo, via Luigi Pirandello n. 54, il permesso di ricerca di acque termominerali denominato "La Bollente", sito in territorio dell'isola di Vulcano del comune di Lipari (ME), per una superficie di ettari 246.00.00 e per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(2007.25.1869)001

Nomina di un componente del comitato consultivo industria.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 785 del 21 maggio 2007, registrato presso la ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'industria in data 22 maggio 2007 al n. 260/273, è stato nominato il dr. Salvatore Mangiafico quale nuovo componente il comitato consultivo industria, in rappresentanza dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Sicilia.

(2007.25.1824)087

Rettifica del decreto 21 maggio 2007, concernente nomina di un componente del comitato consultivo industria.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 928 del 6 giugno 2007, registrato presso la ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'industria in data 6 giugno 2007 al n. 273/305, si è provveduto alla rettifica, su espressa richiesta dello stesso, del luogo di nascita del dr. Salvatore Mangiafico, nominato, con decreto n. 785 del 21 maggio 2007, nuovo componente del comitato consultivo industria in rappresentanza dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Sicilia.

(2007.25.1824)087

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'indennità di espropriazione di immobili colpiti da movimento franoso siti nel comune di Agrigento.

Con decreto n. 600 del 19 aprile 2007, annotato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici al n. 603 il 23 maggio 2007, del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici, è stata approvata l'indennità di esproprio degli immobili siti nel rione Addolorata di Agrigento, colpite dalla frana del 19 luglio 1966.

Alla ditta Bajo Giuseppa spetterà un indennizzo pari a € 138.401,00.

Alla spesa si farà fronte con parte dell'impegno assunto con decreto n. 1827/17 del 6 dicembre 2006, sul capitolo 273705 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006.

(2007.25.1855)079

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di componenti del gruppo tecnico previsto dal "protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato", istituito con decreto 19 gennaio 2005.

Con decreto n. 23/Gab del 29 maggio 2007, recante "Sostituzione componenti del gruppo tecnico di cui al decreto n. 65/Gab del 30 novembre 2005", l'Assessore regionale per il lavoro la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a parziale modifica del decreto n. 65/Gab del 30 novembre 2005, ha provveduto a modificare la composizione del gruppo tecnico previsto dal "protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato" istituito giusta decreto n. 84/serv.I/2005 del 19 gennaio 2005, sostituendo il componente dr. Salvatore Zammuto, nominato in rappresentanza del dipartimento regionale del lavoro, con il dr. Salvatore Sgrò, dirigente del dipartimento regionale lavoro, ed il componente dr. Maurizio Giannone, nominato in rappresentanza dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessore, con il sig. Sebastiano D'Angelo, funzionario direttivo, componente dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessore.

(2007.22.1564)091

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Caltanissetta.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 29/07/X/II del 13 giugno 2007, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di genera-

tori di vapore, che si terrà nei mesi luglio-agosto 2007 in Caltanissetta, così composta:

— presidente: ing. Altana Francesco, dirigente superiore, capo servizio Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa;

— membro esperto: ing. Argento Giuseppe, dirigente presso l'I.S.P.E.S.L. di Palermo;

— membro esperto: ing. Buffa Emanuele, dirigente presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.

L'ispettore Cali Giuseppe, funzionario direttivo, servizio XXVII I.P.L. di Caltanissetta è stato nominato segretario della commissione.

(2007.25.1868)091

Provvedimenti concernenti revoca di finanziamenti di progetti di cui alle misure 3.02, 3.09 e 3.10 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto n. 176/serv. prog./F.P. del 5 marzo 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è revocato il finanziamento relativo alla mis. 3.10 del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4/029 denominato "FAD in informatica per la Pubblica Amministrazione" per un finanziamento pubblico di € 135.303,13 presentato dall'ente Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, piazza Università n. 2.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4/029, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con decreto n. 228/serv. gest./F.P. del 23 aprile 2004 e decreto n. 523/serv. gest./F.P. del 16 dicembre 2002, sul cap. 717904, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 135.303,13.

(2007.27.1937)101

Con decreto n. 177/serv. prog./F.P. del 5 marzo 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/757 denominato "Qualità e competitività nel settore estrattivo" per un finanziamento pubblico di € 106.768,01 presentato dalla ditta Pellegrino Francesco Marmi, con sede in San Vito Lo Capo, contrada Timpe Bianche.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/757, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con decreto n. 269/serv. progr./F.P. del 19 maggio 2004, sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 106.768,01.

(2007.27.1937)101

Con decreto n. 178/serv. prog./F.P. del 5 marzo 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è revocato il finanziamento del progetto n.1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/298 denominato "Tecnologie industriali legnami" per un finanziamento pubblico di € 49.723,08 presentato dall'ente Teclegno, con sede in Siracusa, via Elorina, 59.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/298 la somma di finanziamento pubblico, impegnata con n. 439/serv. gest./F.P. del 22 novembre 2002 e decreto n. 27805/serv. gest./F.P. del 30 ottobre 2003, sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 49.723,08.

(2007.27.1937)101

Con decreto n. 278/serv. prog./F.P. del 12 marzo 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/744 denominato "Tecnici per audit ambientale per le imprese" per un finanziamento pub-

blico di € 186.838,11 presentato dall'ente Consorzio Magellano, con sede in Palermo, piazza Don Bosco n. 6.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4./744, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con decreto n. 217/serv. progr./F.P. del 15 novembre 2005, sul cap. 717301, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 186.838,11.

(2007.27.1937)101

ASSESSORATO DELLA SANITA'

Costituzione della Commissione regionale per l'elaborazione, revisione e aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 1156 del 31 maggio 2007, è stata costituita la Commissione regionale per l'elaborazione, revisione e aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana, con la seguente composizione:

- dott. Saverio Ciriminna, dirigente generale, dipartimento I.R.S., con funzioni di presidente;
- dott. Giuseppe Bellavia, direttore farmacia ospedaliera, azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Sciacca;
- dott.ssa Lucia Borsellino, responsabile unità operativa 1, serv. 5 del dipartimento I.R.S.;
- dott.ssa Angela Deleo, responsabile serv. 5 del dipartimento I.R.S.;
- dott.ssa Claudia La Cavera, dirigente dipartimento ASO;
- prof. Gaetano Dattolo, preside della facoltà di farmacia, Università degli studi di Palermo;
- prof. Achille Patrizio Caputi, dipartimento clinico sperimentale di medicina e farmacologia, facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi di Messina;
- prof. Filippo Drago, dipartimento di farmacologia sperimentale e clinica, Università degli studi di Catania;
- dott. Alfio Buemi, capo dipartimento farmacia, azienda ospedaliera "Garibaldi" di Catania;
- dott. Piero Finocchiaro, direttore farmacia ospedaliera, azienda ospedaliera "Civico e Benfratelli" di Palermo;
- prof. Elio Fiore, direttore clinica, medica, Università degli studi di Catania;
- dott. Giuseppe Li Calzi, farmacista titolare di Palermo, componente del consiglio di amministrazione Sicilia e sanità;
- prof. Giuseppe Licata, direttore dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica, Policlinico universitario di Palermo;
- dott. Piero Enrico Marchesa, direttore unità operativa chirurgia oncologica, azienda ospedaliera "Civico e Benfratelli" di Palermo;
- prof. Mario Palazzo Adriano, ordinario di farmacologia, Università degli studi di Palermo;
- dott. Michelangelo Sapienza, primario di geriatria, azienda ospedaliera "Villa Sofia - CTO" di Palermo;
- dott. Giancarlo Brucoli, biologo;
- dott.ssa Margherita Bongiovanni, farmacista dirigente, azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo;
- dott.ssa Maria Grazia Scrofani, responsabile dipartimento del farmaco, azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani;
- dott.ssa Carmela Sgroi, responsabile dipartimento del farmaco, azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.

(2007.25.1852)102

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1265/2007 del 15 giugno 2007, lo stabilimento della ditta Mirabile Mario, sito in Santa Lucia del Mela (ME) nella

contrada Fanuso, è stato riconosciuto idoneo ai fini della fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con le deroghe previste per la fabbricazione dei prodotti storici tradizionali limitatamente alla produzione di ricotta, canestrato e maiorchino e limitatamente alla presenza delle seguenti attrezzature storiche: tina di legno, spino o rotella di legno, cisca di legno, canestri di giunco, tavoliere di legno, zubbo, fascelle di giunco, scumaricotta, mestolo e tavolo spersore, fascella di legno, rastrella e asta di legno (minaccino).

Allo stabilimento è stato attribuito, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number H3V7S e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.25.1843)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1266/2007 del 15 giugno 2007, lo stabilimento della ditta Lombardo Rossella, sito in Marsala (TP) nella contrada Amabilina n. 587, è stato riconosciuto idoneo alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

Allo stabilimento è stato attribuito, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number Z091C e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.25.1842)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1289/2007 del 19 giugno 2007, il caseificio della ditta Vullo Giuseppe Pio, sito in Mussomeli (CL) nella contrada Tre Fontane, è stato riconosciuto idoneo alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

Allo stabilimento è stato attribuito ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004 l'approval number V026F e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.25.1864)118

Approvazione del comitato etico dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O., ai fini dell'inclusione nel registro nazionale dell'OsSC.

Con decreto del dirigente generale dell'ispettorato regionale sanitario n. 1273 del 15 giugno 2007, è stato approvato il comitato etico istituito con delibera n. 360 del 23 marzo 2007 dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O., ai fini dell'inclusione nel registro nazionale dell'OsSC.

(2007.25.1852)102

Comunicato relativo all'integrazione dell'elenco delle strutture ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.

Si comunica che il dipartimento di prevenzione medico dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha trasmesso, con note prot. n. 2134/DP/AC e prot. n. 2135/DP/AC datate 26 giugno 2007, gli allegati elenchi delle strutture sanitarie le cui istanze, sotto il profilo formale, sono state ritenute dalla stessa ammissibili al programma regionale di accreditamento istituzionale.

I predetti elenchi integrano quello già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 7 dicembre 2006, parte prima, supplemento ordinario n. 2.

Si precisa, altresì, che la pubblicazione degli elenchi delle strutture sanitarie non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale in ordine all'adozione di provvedimenti di sua competenza, riservandosi il potere di denegare l'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture incluse nel predetto elenco, ove venga riscontrata in qual-

siasi momento la mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al possesso dell'autorizzazione sanitaria nei termini e nei modi previsti dal decreto n. 890 del 17 giugno 2002 (art. 5 ed allegato 1, parte 5, art. 10,

comma 1) e successive modifiche ed integrazioni nonché allo svolgimento delle verifiche da effettuarsi esclusivamente da parte dei componenti delle U.O. semplici per l'accreditamento, come previsto dall'art. 4 del decreto n. 463 del 17 aprile 2003.

Allegati

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 - PALERMO

Scheda n. 1 - Strutture ambulatoriali private

Branca specialistica - Medicina di laboratorio

N. progr.	Denominazione struttura	Branca	Sede legale	Località	Sede operativa	Ex convenzione accreditamento provv.	Data autorizzazione dichiarata	Ammissibilità
	Istituto geriatrico siciliano	Med. lab.	Via Messina Marine, 431/c	Palermo	Via Messina Marine, 431/c	SI	1-10-1980	SI

Scheda n. 11 - Strutture ambulatoriali private

Studi odontoiatrici

N. progr.	Denominazione struttura	Branca	Sede legale	Località	Sede operativa	Ex convenzione accredit. provv.	Data autorizzazione dichiarata	Ammissibilità	Note
	Dott. Canestro Giuseppe	Studio odontoiatrico	Via Cruillas, 2/A	Palermo	Via Cruillas, 2/A	NO	15-11-2002	SI	Struttura dichiarata esistente ante 2002

(2007.28.2025)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Concessione di un contributo alla Provincia regionale di Trapani per la realizzazione di un intervento in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.11.

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169, tel. +39 091/7077788, fax +39 091/7077395-879, in attuazione della misura 1.11 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, ha concesso alla Provincia regionale di Trapani il contributo di € 80.000,00 per l'intervento della misura 1.11 del sistema ad alta naturalità denominato "Colline e pianure trapanesi", dal titolo "Sistemazione esterna e completamento lavori della "funtanazza" cui è stato assegnato il cod. P.O.R. n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0218, approvato con il decreto n. 333 del 17 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2007, reg. n. 1, fg. n. 49, pubblicato integralmente sui siti internet www.artasicilia.it e www.euroinfosicilia.it.

(2007.25.1854)101

Autorizzazione alla ditta Olii Tomasello s.r.l. per la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nello stabilimento di Termini Imerese.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 530 del 13 giu-

gno 2007, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, alla ditta Olii Tomasello s.r.l., con sede legale in via Cartagine n. 48 nel comune di Caccamo (PA), l'autorizzazione alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di sansa esausta e olio di sansa svolta nell'impianto sito in zona industriale nel comune di Termini Imerese (PA).

(2007.25.1853)119

**ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI**

Adozione del piano regionale di propaganda turistica 2007.

Con decreto n. 61/Gab. del 14 maggio 2007, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha approvato e reso esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 46/67, il piano di propaganda turistica 2007.

Il programma degli interventi potrà essere integralmente consultato presso il sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti www.regione.sicilia.it/turismo, pagina servizi.

(2007.28.2060)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 luglio 2007, n. 9.

Variazioni al quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
 AL GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI:
 PROTEZIONE CIVILE
 FINANZE E CREDITO
 INDUSTRIA
 FORMAZIONE PROFESSIONALE
 ISPETTORATO SANITARIO
 ALL'AREA COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO E AFFARI GENERALI
 ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORATI:
 PRESIDENZA
 BILANCIO E FINANZE
 INDUSTRIA
 LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE
 SANITÀ
 AL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
 ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
 ALL'AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
 ALL'AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
 ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO - UFFICIO REGIONALE PER LA SICILIA
 ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO IN SICILIA
 ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI (EX DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO)
 ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SE.R.I.T. SICILIA S.P.A.
 AL CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI
 AL BANCO DI SICILIA S.P.A. - UFFICIO CENTRALE DI CASSA REGIONALE
e, p.c. AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
 ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO:
 I.G.P.B.
 I.G.F. - UFFICIO IX
 I.G.I.C.S. - UFFICIO V
 I.G.E.P.A.
 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA
 DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE - SETTORE CONTABILITÀ E BILANCIO - UFFICIO STRUT-
 TURA DI GESTIONE E TESORERIA DI ROMA
 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO - UFFICIO STRUTTURA DI
 GESTIONE E TESORERIA DI ROMA
 ALLA SOGEL - UNITÀ DI RISCOSSIONE DI ROMA
 ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO - DIREZIONE PER I GIUOCHI DI ROMA

Si comunica che con vari decreti del ragioniere generale, nel bilancio della scrivente Regione per l'esercizio finanziario 2007, sono stati istituiti i capitoli di entrata 1017, 1018, 4199, 4702, 4704, 4923 e 4939; si è provveduto, altresì, ad articolare i seguenti capitoli già esistenti nel bilancio medesimo: 1027, 1062, 1063 e 1148.

Per quanto sopra indicato, si rende necessario apportare al Quadro di classificazione delle entrate per l'anno in corso, le conseguenti variazioni riportate nell'annessa tabella.

La presente circolare, unitamente alla citata tabella, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet ufficiale www.regione.sicilia.it/bilancio.

Il ragioniere generale: EMANUELE

VARIAZIONI AL QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DELLA REGIONE SICILIANA - ESERCIZIO 2007

Cap./Art.	DESCRIZIONE	RUBRICA (Amministrazione)	Tit.	Cat.	DATI GESTIONALI						Cap./Art. Nota	
					Fondo: P=Propri D=Erariali D ¹ =(1) D ² =(2) V=Vincedati	Capo	Gestione A=Analitica	Accertamento AC=Contattuale	Riscossione versamento e altre modalità gestionali (3)	Imputazioni C=Competenza R=Residui N=Comp./Res.		
106/2	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO A MEZZO RUOLI	DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO (ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE)	1	1	D	6					R	
1063	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI.											
106/31	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO (ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE)	1	1	D	6	A	AC			N	
106/32	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO A MEZZO RUOLI	DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO (ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE)	1	1	D	6						
1148	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE SOCIETA' ED ENTI CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' ASSICURATIVA	DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO (ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE)	1	1	D	6						
1148/1	IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA	DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO (ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE)	1	1	D	6	A	AC			N	
1148/2	IMPOSTA RISCOSSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO A MEZZO RUOLI	DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO (ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE)	1	1	D	6						
4199	RIMBORSO DELLO STATO QUALE CONCORSO AL RIPIANO DISAVANZI SANITARI PER GLI ESERCIZI PREGRESSI	DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO (ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE)	1	12	P	11						
4702	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA EVENTI SISMICI	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (PRESIDENZA DELLA REGIONE)	2	15	V	12						N

(1) D¹ = Entrate erariali di spetanza regionale non considerate devolute alla Regione nel Quadro di Classificazione delle Entrate dello Stato.

(2) D² = Entrate proprie di tipo "P" considerate devolute ai soli fini informatici.

(3) R = Riscossione a mezzo ruoli; C = Riscossione tramite concessionario; P = Delega all'Amministrazione postale; B = Delega alle aziende di credito (banche); D = Versamento diretto in tesoreria anche tramite c/c postale; T = Versamento tramite c/c di tesoreria centrale.

VARIAZIONI AL QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DELLA REGIONE SICILIANA - ESERCIZIO 2007

Cap/Aut. Nota	DESCRIZIONE	DATI PREVISIONALI										DATI GESTIONALI				
		Tr.	Cst.	Fondi: D=Erariali D**=(1) D***=(2) V=Vincolati	Capex	Gestione A=Analitica	Accertamento AC=C-Contestuale	Riscossione versamento e altre modalità gestionali (D)	Imputazioni C=C-Competenza R=Residui N=Comp./ Res.	Cap/Aut. Nota						
4704	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER ONERI DI IMPIANTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI. (ex cap. 4703)		2	15	V	20					T		H			
		RUBRICA (Amministrazione) ISPIRATORIO SANITARIO (ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA')														
4923	ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL		2	15	V	18					T		R			
		DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE (ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMERGENZE) DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA (ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA)														
4939	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI RILIEVI GEOFISICI.		2	15	V	10					T		R			

(1) D* = Entrate erariali di spettanza regionale non considerate devolute alla Regione nel Quadro di Classificazione delle Entrate dello Stato.

(2) D** = Entrate proprie di tipo "p" considerate devolute ai soli fini informativi.

(3) R = Riscossione a mezzo ruoli; C = Riscossione tramite concessionario; P = Delega all'Amministrazione postale; B = Delega alle aziende di credito (banche); D = Versamento diretto in tesoreria anche tramite c/c postale; T = Versamento tramite c/c di tesoreria centrale.

(2007.27.1990)017

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

MELANIA LA COGNATA, redattore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

- ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
 AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusanter Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo Anna - Quadrivio Spinasantà, 4.
 ALCAMO - Impellerizzi Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business s.r.l." - corso 6 Aprile, 189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
 BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali "Archimede" di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida Concetta - via Catania, 13.
 BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
 BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
 CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
 CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
 CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via O. Sella, 73/75.
 CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.
 CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
 ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.
 FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
 GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
 GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
 GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
 LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17.
 LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza A. Regolo.
 MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
 MASALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
 MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.
 MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
 MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c.
 MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.
 MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
 MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
 MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
 NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
 PALERMO - Edicola "Bonsignore Lidia" - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marciànò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; "L'Edicola" di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; "Libreria Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Maratea Andrea & C. - via G. Aurispa, 103; Grafili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
 PARTINICO - Alfa & Beta di Imperiale Irene - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121.
 PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
 PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
 RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
 S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 172.
 S. FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Fumari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
 SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
 SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
 S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
 SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
 SIRACUSA - "La Libreria" s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
 TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
 TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
 TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; "Blue Book - Edicola e D'intorni" di Mantia Mario - via del Leano, 40.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2007

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	70,00
— semestrale	€	40,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	180,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,00

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,00

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	175,00
Abbonamento semestrale	€	95,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	3,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,00

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€	0,15
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
 L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
 In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
 I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
 I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.
 L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
 Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.